



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Bruxelles, 30 settembre 2026
(OR. en)

2025/0106(COD)

PE-CONS 28/26

PECHE 158

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343 che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

REGOLAMENTO (UE) 2026/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**recante modifica del regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione,
di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione
della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT),
del regolamento (UE) 2018/975 che definisce misure di gestione, conservazione
e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione
dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO),
del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione
e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione
dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale,
del regolamento (UE) 2021/56 che stabilisce misure di gestione, conservazione
e controllo applicabili nella zona della convenzione
per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali,
del regolamento (UE) 2022/2056 che stabilisce misure di conservazione
e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca
nel Pacifico centro-occidentale, del regolamento (UE) 2022/2343
che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili
nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC)
e del regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale
del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

¹ GU C, C/2025/5154, 28.10.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/5154/oj>.

² Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2026 e decisione del Consiglio del

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio³ ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di gestione, di conservazione e di controllo adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e applicabili alla zona della convenzione ICCAT fino alla sua riunione annuale del 2015 inclusa.

³ Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj>).

- (2) Il regolamento (UE) 2017/2107 è stato successivamente modificato dai regolamenti (UE) 2019/1154⁴, (UE) 2023/2053⁵ e (UE) 2024/897⁶ del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di recepire ulteriori misure adottate dall'ICCAT in occasione della sua 28^a riunione ordinaria del 2023. Tali misure riguardavano la conservazione dello squalo balena e dei mobulidi oltre a una limitazione geografica per l'applicabilità delle misure di conservazione delle tartarughe marine. Il ruolo dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) è stato inoltre definito quale entità di avvistamento dei pescherecci e all'ulteriore comunicazione al segretariato dell'ICCAT.

⁴ Regolamento (UE) 2019/1154 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio e del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1154/oj>).

⁵ Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj>).

⁶ Regolamento (UE) 2024/897 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) e il regolamento (UE) 2023/2053 che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L, 2024/897, 19.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/897/oj>).

- (3) Il regolamento (UE) 2023/2053 ha recepito nel diritto dell'Unione le misure adottate dall'ICCAT per la gestione del tonno rosso.
- (4) Nella sua 28^a riunione ordinaria del 2023 e nella sua 24^a riunione speciale del 2024, oltre che nella sua 24a riunione straordinaria del 2024, l'ICCAT ha inoltre adottato misure di controllo per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative allo scambio di contingenti tra operazioni di pesca congiunte, alla notifica di sbarco preventiva, alla videosorveglianza delle operazioni di trasferimento di tonno rosso, alle operazioni di ingabbiamento e alle attività di controllo nelle aziende in seguito all'ingabbiamento.
- (5) Il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di gestione, conservazione e controllo adottate dall'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) e applicabili alla zona della convenzione SPRFMO fino alla sua riunione annuale del 2017 inclusa.
- (6) Nel corso delle sue riunioni annuali del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 la Commissione della SPRFMO ha adottato ulteriori misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative alla pesca di fondo, ai trasbordi, alle reti da posta, ai programmi e ai dati di osservazione e ai sistemi di monitoraggio dei pescherecci, nonché nuove misure quali un nuovo protocollo per l'imbarco e le ispezioni in alto mare, comprese le procedure per presunte violazioni, e misure relative all'inquinamento marino e alla marcatura e all'identificazione dei pescherecci.

⁷ Regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj>).

- (7) Il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di esecuzione adottate dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) e applicabili alla zona di regolamentazione della NAFO fino alla sua riunione annuale del 2018 inclusa. Per recepire nel diritto dell'Unione altre misure della NAFO adottate nelle sue riunioni annuali del 2019, 2020, 2021 e 2022, tale regolamento è stato successivamente modificato dai regolamenti (UE) 2021/1231⁹, (UE) 2022/2037¹⁰ e (UE) 2023/2857¹¹ del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁸ Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj>).

⁹ Regolamento (UE) 2021/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 32, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1231/oj>).

¹⁰ Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 11, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2037/oj>).

¹¹ Regolamento (UE) 2023/2857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L, 2023/2857, 20.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2857/oj>).

- (8) Nelle sue riunioni annuali del 2023 e del 2024, la NAFO ha adottato ulteriori misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza relative al merluzzo bianco nelle divisioni 2J3KL, anche per quanto riguarda la chiusura, le catture accessorie e la detenzione a bordo, gli osservatori, la sorveglianza e la procedura supplementare per le violazioni gravi.
- (9) Il regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² ha recepito nel diritto dell'Unione le disposizioni adottate dalla Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) e applicabili nella zona della convenzione IATTC fino alla sua riunione annuale del 2019 inclusa.
- (10) Nelle sue riunioni annuali del 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, la IATTC ha adottato misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza riguardanti i dispositivi di concentrazione del pesce (*fish aggregating devices* – FAD), l'attivazione delle boe, la riduzione dell'impigliamento nei FAD e l'uso di materiali biodegradabili, la comunicazione delle catture di tonno rosso del Pacifico, i requisiti minimi in materia di dati sui pescherecci, modifiche dei sistemi di monitoraggio dei pescherecci, l'introduzione di sistemi di monitoraggio elettronico, compresa la raccolta di dati sulla pesca, la protezione degli squali seta, il rilascio degli squali in condizioni di sicurezza, la raccolta di dati sulle specie di squali e aggiornamenti delle relazioni di conformità.

¹² Regolamento (UE) 2021/56 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2021, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 24 del 26.1.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/56/oj>).

- (11) Il regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e applicabili alla zona della convenzione WCPFC fino alla sua riunione annuale del 2021 inclusa.
- (12) Nelle sue riunioni annuali del 2022, 2023 e 2024 la WCPFC ha adottato misure relative ai servizi di rifornimento, alla protezione degli squali e all'uso di braccioli, leader metallici e palangari per squali da parte dei pescherecci con palangari dell'Unione, unitamente al divieto di trattenimento degli squali e all'obbligo di rilascio, consegna o rigetto in mare degli esemplari di squalo alalunga e squalo seta o di cetacei catturati involontariamente.
- (13) Il regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di gestione, conservazione e controllo adottate dalla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e applicabili alla zona di competenza della IOTC fino alla sua riunione annuale del 2021 inclusa.

¹³ Regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2056/oj>).

¹⁴ Regolamento (UE) 2022/2343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 311 del 2.12.2022, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2343/oj>).

- (14) Successivamente, nelle sue riunioni annuali del 2022, 2023 e 2024 e nella sua 6^a sessione speciale, la IOTC ha adottato misure per la conservazione delle risorse alieutiche di sua competenza per quanto riguarda la gestione dei dispositivi di concentrazione del pesce ancorati e derivanti, la chiusura volontaria delle attività di pesca, i trasbordi, le misure di conservazione per i cetacei e gli uccelli marini, i programmi di osservazione regionali, i piani di monitoraggio dei pescherecci, le norme di monitoraggio elettronico e le ispezioni in porto.
- (15) La risoluzione IOTC 24/06 ha attuato il divieto di rigetto in mare di esemplari di tonno obeso, tonnetto striato, tonno albacora e specie non bersaglio catturati da pescherecci che figurano nel registro delle autorizzazioni della IOTC e operano nella sua zona di competenza. I pescherecci dell'Unione che utilizzano altri tipi di attrezzi rispetto a quelli utilizzati dai pescherecci con reti da circuizione sono stati incoraggiati a tenere a bordo e successivamente sbarcare tutti i pesci idonei al consumo umano, ad adottare tutte le misure ragionevoli per garantire il rilascio delle specie non bersaglio catturate vive in condizioni di sicurezza, nella misura del possibile, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio e a tenere a bordo e poi sbarcare tutti gli esemplari morti di specie non bersaglio, a eccezione di quelle considerate inadatte al consumo umano o di quelle il cui trattenimento è vietato.
- (16) Tali misure, emanate da ICCAT, SPRFMO, NAFO, IATTC, WCPFC e IOTC, sono vincolanti per l'Unione. È pertanto opportuno recepirle nel diritto dell'Unione, tranne nei casi in cui tali misure siano già pienamente previste e contemplate dalla vigente legislazione dell'Unione. I regolamenti (UE) 2017/2107, (UE) 2018/975, (UE) 2019/833, (UE) 2021/56, (UE) 2022/2056, (UE) 2022/2343 e (UE) 2023/2053 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.

- (17) È necessario garantire che le raccomandazioni adottate dalle varie organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) siano pienamente e tempestivamente recepite nel diritto dell'Unione, consentendo in tal modo all'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali in qualità di partner internazionale affidabile, e garantirne l'attuazione uniforme ed efficace all'interno dell'Unione, fornendo chiarezza e prevedibilità agli operatori dei pescherecci dell'Unione.
- (18) È indispensabile che l'Unione consideri attentamente la necessità di trovare un equilibrio tra i tre pilastri della sostenibilità quando negozia accordi internazionali, quali le misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP. Tali misure devono essere basate sui migliori pareri scientifici disponibili e conformi all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj>).

- (19) Alcune disposizioni della SPRFMO, della NAFO, della IATTC, della IOTC e dell'ICCAT sono modificate con maggiore frequenza e saranno probabilmente modificate in occasione delle future riunioni annuali di tali ORGP. Al fine di recepire rapidamente nel diritto dell'Unione tali future modifiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) come segue: i) per quanto riguarda la SPRFMO, per modificare il regolamento (UE) 2018/975 rispetto ai limiti temporali, alla distanza dalla zona di scoperta, alle distanze connesse alla notifica di trasbordo, agli obblighi in materia di dati e informazioni e alla fornitura delle registrazioni dei dati sul peschereccio; ii) per quanto riguarda la NAFO, per modificare il regolamento (UE) 2019/833 rispetto alle misure relative agli obblighi degli Stati membri concernenti la presentazione di informazioni relative alle modifiche delle catture accessorie trattenute, ai periodi di chiusura, alle qualifiche, agli obblighi e alla formazione degli osservatori, alla convalida dei dati raccolti dagli osservatori, alle attrezzature di sicurezza degli osservatori, ai diritti e agli obblighi degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione e alle procedure in caso di emergenza; iii) per quanto riguarda le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla NAFO, per modificare il regolamento (UE) 2019/833 rispetto ai periodi di chiusura, alla detenzione a bordo delle catture, agli obblighi del comandante relativi agli attrezzi abbandonati e al loro recupero, alle deroghe al programma di osservazione e al riferimento al documento di avvistamento delle navi che gli Stati membri devono utilizzare; iv) per quanto riguarda la IATTC, per modificare il regolamento (UE) 2021/56 rispetto alle misure relative ai riferimenti della IATTC agli orientamenti per il rilascio in condizioni di sicurezza degli squali e al questionario standard sulla conformità che deve essere compilato dagli Stati membri; v) per quanto riguarda la IOTC, per modificare il regolamento (UE) 2022/2343 rispetto alle misure relative agli obblighi di comunicazione dei FAD della IOTC; e vi) per quanto riguarda l'ICCAT, per modificare il regolamento (UE) 2023/2053 rispetto alle scadenze temporali concernenti gli obblighi di dichiarazione, ai periodi per le campagne di pesca, alla percentuale e ai punti di riferimento e alle informazioni da trasmettere alla Commissione.

- (20) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹⁶. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹⁶ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.

- (21) È opportuno chiarire che i dati trattati nell'ambito dei regolamenti modificati dal presente regolamento devono essere trattati conformemente alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali e riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁷. Per garantire l'adempimento degli obblighi di cui ai regolamenti (UE) 2017/2107, (UE) 2018/975, (UE) 2019/833, (UE) 2021/56, (UE) 2022/2056, (UE) 2022/2343 e (UE) 2023/2053, come modificati, i dati personali dovrebbero essere conservati per un periodo fino a 10 anni. Qualora i dati personali in questione siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a ispezioni o a procedimenti giudiziari o amministrativi, dovrebbe essere possibile conservare tali dati per un periodo superiore ai 10 anni, ma non superiore ai 20 anni,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj>).

Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2107

Il regolamento (EU) 2017/2107 è così modificato:

- 1) al titolo II, il titolo del capo V è sostituito dal seguente: "Elasmobranchi";
- 2) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 30 bis

Squali balena (Rhincodon typus)

1. È vietato:
 - a) tenere a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali balena catturati nell'ambito di attività di pesca regolamentate dall'ICCAT;
 - b) calare una rete da circuizione a chiusura su un banco di tonni associato a uno squalo balena dopo l'avvistamento dello squalo balena in questione.
2. I comandanti dei pescherecci dell'Unione adottano tutte le misure ragionevoli per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza degli squali balena accidentalmente racchiusi nella rete da circuizione a chiusura.

3. Gli Stati membri provvedono affinché durante le operazioni con reti da circuizione a chiusura i loro programmi nazionali di osservazione registrino le interazioni con squali balena di cui ai paragrafi 1 e 2, e affinché siano raccolte le informazioni seguenti:
 - a) le circostanze dettagliate all'origine dell'accerchiamento e relative a quest'ultimo;
 - b) il numero di esemplari coinvolti nell'interazione;
 - c) la posizione geografica dell'interazione;
 - d) le misure adottate per garantire la movimentazione e il rilascio in condizioni di sicurezza degli esemplari accerchiati nella rete da circuizione a chiusura;
 - e) una valutazione delle condizioni degli esemplari di squalo balena al momento del rilascio (vivo/morto/moribondo/incerto).
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente agli obblighi di comunicazione dei dati ICCAT, i dati e le informazioni raccolti a norma del paragrafo 3 nelle loro relazioni annuali. La Commissione trasmette tali dati al segretariato dell'ICCAT.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano esclusivamente ai pescherecci che operano tra 40° N e 40° S.";

3) all'articolo 33 bis sono aggiunti i paragrafi seguenti:

- "6. I pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri sono autorizzati a trattenere squali mako dell'Atlantico meridionale solo se catturati e issati morti e se il peschereccio dispone a bordo di un osservatore o di un sistema di monitoraggio elettronico (EMS) funzionante per verificare lo stato degli squali.
7. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 6, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o inferiore a 12 metri non possono tenere a bordo più di un esemplare di squalo mako dell'Atlantico meridionale per bordata di pesca.";

4) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 35 bis

Mobulidi

1. È vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare o immagazzinare parti o carcasse non sezionate delle specie manta della barriera corallina (*Manta alfredi*), manta gigante (*Manta birostris*), diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*), diavolo di mare coda spinosa (*Mobula japanica*), diavolo di mare (*Mobula mobular*), diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*) o diavolo di mare coda liscia (*Mobula thurstoni*), in seguito denominate mobulidi e catturate in associazione con attività di pesca regolamentate dall'ICCAT.

2. Per quanto possibile le navi da cattura dell'Unione rilasciano prontamente, indenni, gli esemplari di mobulidi catturati involontariamente non appena sono individuati all'interno della rete, all'amo o sul peschereccio, in modo da arrecare loro il minor danno possibile.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi programmi di osservazione nazionali registrino il numero di rigetti e di rilasci di mobulidi catturati nell'ambito delle attività di pesca regolamentate dall'ICCAT inserendo, ove possibile, un'indicazione del loro stato (vivo o morto). Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione. La Commissione trasmette tali dati al segretariato dell'ICCAT.
4. Se, nell'ambito di un'operazione di un peschereccio con reti da circuizione a chiusura, sono catturati involontariamente e congelati mobulidi, la nave da cattura dell'Unione li consegna interi alle autorità competenti o li rigetta presso il punto di sbarco. I mobulidi così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.";

5) all'articolo 41 è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. Nell'Atlantico meridionale:

- a) i paragrafi 2 bis, 4 e 5 non si applicano né ai pescherecci che operano solo a nord di 55°N di latitudine o solo a sud di 35°S di latitudine nell'Atlantico sud-orientale né ai pescherecci che operano solo a sud di 40°S di latitudine nell'Atlantico sud-occidentale;
- b) la linea di separazione tra l'Atlantico sud-orientale e l'Atlantico sud-occidentale è costituita dal meridiano 20° O.";

6) all'articolo 66 bis, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di avvistamento di un peschereccio ai sensi del paragrafo 1, lo Stato membro interessato o l'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) ("entità di avvistamento") registra le risultanze dell'avvistamento e trasmette senza indugio, possibilmente per via elettronica, una relazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o della PCC di bandiera o della parte non contraente cooperante di bandiera del peschereccio avvistato, con copia al segretariato dell'ICCAT, alla Commissione e all'EFCA. Se il peschereccio avvistato batte bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le azioni appropriate nei confronti del peschereccio in questione. Sia l'entità di avvistamento sia lo Stato membro di bandiera del peschereccio avvistato forniscono informazioni sull'avvistamento alla Commissione e all'EFCA, compresi i dettagli delle eventuali azioni conseguentemente intraprese.";

7) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:

"Articolo 72

Riservatezza e protezione dei dati

1. I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati in conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati e di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, salvo altrimenti disposto nel presente articolo.
2. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle misure di gestione, conservazione e controllo stabilite dal presente regolamento, comprese eventuali indagini relative a reclami e infrazioni e relativi procedimenti giudiziari o amministrativi.
3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a 10 anni, a meno che non siano necessari per consentire di dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedimenti giudiziari o amministrativi. In tali casi possono essere conservati per un massimo di 20 anni. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati personali in esse contenuti sono resi anonimi."

Articolo 2
Modifiche del regolamento (UE) 2018/975

Il regolamento (EU) 2018/975 è così modificato:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) il punto 7) è sostituito dal seguente:

"7) "pesca di fondo ": la pesca praticata con qualsiasi tipo di attrezzo che possa entrare in contatto con il fondo marino o con organismi bentonici durante il normale svolgimento delle operazioni, comprese le reti a strascico, le reti da traino pelagiche e le lenze di fondo;"

b) sono inseriti i punti seguenti:

"7 bis) "pesca con rete a strascico": la pesca praticata con una rete da traino progettata per essere tirata attraverso l'acqua e per entrare in contatto con il fondo marino;

7 ter) "pesca con rete da traino pelagica": la pesca di specie bentopelagiche praticata con una rete da traino progettata per essere tirata attraverso l'acqua nei pressi del fondo marino senza un contatto prolungato con il fondo marino;

7 quater) "pesca con lenza di fondo": la pesca praticata con una lenza alla quale sono fissati uno o più ami (innescati o meno) e che è armata per essere calata e pescare sul fondo marino o in prossimità di esso, compresi palangari, lenze a mano, e lenze del tipo dropline, trotline e dahnline;"

c) il punto 11) è sostituito dal seguente:

"11) "pesca sperimentale": un'attività di pesca che:

- a) non è stata praticata negli ultimi 10 anni e si è limitata alla pesca mirata autorizzata dalla Commissione della SPRFMO sulla base del parere del comitato scientifico della SPRFMO e la cui specie bersaglio è stata definita come la percentuale massima in peso vivo delle catture totali di una retata, un traino o una cala determinati;
- b) al fine di pescare con un particolare tipo di attrezzo o tecnica, non è stata praticata negli ultimi 10 anni con tale tipo di attrezzo o tecnica e si è limitata alla pesca mirata autorizzata dalla Commissione della SPRFMO sulla base del parere del comitato scientifico della SPRFMO e la cui specie bersaglio è stata definita come la percentuale massima in peso vivo delle catture totali di una retata, un traino o una cala determinati;
- c) è stata praticata come attività di pesca sperimentale negli ultimi 10 anni e la Commissione della SPRFMO non ha ancora deciso se chiudere o gestire l'attività di pesca come attività di pesca consolidata;
- d) costituisce attività di pesca di fondo conformemente alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2; o

- e) non è stata sottoposta a riesame o a monitoraggio scientifico da parte del comitato scientifico e quest'ultimo non ha formulato un parere relativo alla raccolta sull'attività di pesca in questione, oppure qualora il comitato scientifico abbia formulato un parere, la Commissione della SPRFMO non lo ha preso in considerazione;

ai fini della pesca sperimentale, il “peso vivo” è il peso del pesce intero al momento della cattura, prima di qualsiasi trasformazione, modifica o rimozione di qualsiasi parte, quali decapitazione, eviscerazione, essiccazione o congelamento;”;

- d) sono aggiunti i punti seguenti:

- "19) "entità di pesca": qualsiasi entità di cui all'articolo 305, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), dell'UNCLOS che abbia espresso il suo fermo impegno a rispettare le disposizioni della convenzione SPRFMO e si conformi alle misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della stessa, come previsto nell'allegato IV della convenzione SPRFMO;
- 20) "registro SPRFMO delle navi di ispezione autorizzate e delle autorità delle navi di ispezione": l'elenco, tenuto dal segretariato della SPRFMO, delle navi di ispezione e delle autorità autorizzate ad accedere a bordo ed effettuare ispezioni nella zona della convenzione SPRFMO come notificato dalla Commissione o dall'EFCA, dalle parti contraenti e dalle PNCC.

- 21) "autorità della nave di ispezione": le autorità della parte contraente di cui la nave di ispezione batte bandiera;
- 22) "nave di ispezione autorizzata": qualsiasi nave iscritta nel registro SPRFMO delle navi di ispezione autorizzate e le autorità delle navi di ispezione;
- 23) "ispettore autorizzato": un ispettore formato e designato dalle autorità responsabili dell'accesso a bordo e delle ispezioni, iscritto nel registro SPRFMO delle navi di ispezione autorizzate e le autorità delle navi di ispezione;
- 24) "attrezzo da pesca abbandonato": attrezzo da pesca lasciato deliberatamente in mare dal peschereccio per causa di forza maggiore o per altri motivi imprevisti;
- 25) "attrezzo da pesca perso": attrezzo da pesca di cui il peschereccio ha accidentalmente perso il controllo e che non può essere localizzato e/o recuperato;
- 26) "attrezzo da pesca dismesso": attrezzo da pesca rilasciato in mare senza alcun tentativo di controllo o recupero da parte del peschereccio;
- 27) "plastica": materiale solido che contiene come componente essenziale uno o più polimeri ad alta massa molecolare e che si forma (è plasmato) durante la fabbricazione del polimero stesso o del prodotto finito, mediante calore e/o compressione.";

2) l'articolo 7 è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 bis. La Commissione notifica agli Stati membri quando il totale delle catture ha raggiunto il 70 % del limite concordato dalla Commissione della SPRFMO per lo stock in tutta l'area di distribuzione.

1 ter. Fatto salvo il paragrafo 1, a seguito della notifica di cui al paragrafo 1 bis, gli Stati membri applicano periodi di riferimento di 15 giorni. A tal fine il mese civile è diviso in due periodi di riferimento: il primo dal 1° al 15 del mese, il secondo dal 16 all'ultimo giorno del mese.

1 quater. Per la prima relazione quindicinale da presentare, gli Stati membri comunicano le loro catture alla Commissione entro 15 giorni dalla fine del primo periodo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 20 giorni dalla fine di tale periodo. Per i successivi periodi di 15 giorni, gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro catture entro 5 giorni dalla fine di ciascun periodo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro 10 giorni dalla fine di tale periodo.";

3) al titolo III, capo I, è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

Zone di gestione della pesca di fondo

1. La pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO a norma del presente capo è praticata esclusivamente nelle zone di gestione della pesca con reti a strascico, con reti da traino pelagiche e con lenze di fondo di cui all'allegato XIV. In tali zone:
 - a) la pesca a strascico può avere luogo solo in una zona di gestione della pesca con reti a strascico;
 - b) la pesca con reti da traino pelagiche può avere luogo solo in una zona di gestione della pesca con reti da traino pelagiche o in una zona di gestione della pesca con reti a strascico; e
 - c) la pesca con lenze di fondo può avere luogo solo all'interno di una zona di gestione della pesca con lenze di fondo.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le attività di pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO sono praticate conformemente alle disposizioni di cui al capo II per la pesca sperimentale se tali attività hanno luogo:
 - a) al di fuori di una zona di gestione;
 - b) all'interno di una zona di gestione con metodi di pesca di fondo diversi dalla pesca a strascico, dalla pesca con reti da traino pelagiche o dalla pesca con palangaro di fondo;

- c) in una zona di gestione della pesca con reti da traino pelagiche utilizzando reti a strascico o in una zona di gestione della pesca con lenze di fondo utilizzando reti a strascico o reti da traino pelagiche; o
- d) all'interno di una zona di gestione dove le specie bersaglio sono state precedentemente non bersaglio, a meno che le specie non siano state regolarmente catturate nell'ambito di un'attività di pesca preesistente.";

4) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Autorizzazione della pesca di fondo

1. Gli Stati membri autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca di fondo unicamente previa autorizzazione della SPRFMO.
2. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono praticare attività di pesca di fondo nelle zone di gestione della pesca di fondo di cui all'allegato XIV presentano domanda di autorizzazione alla Commissione almeno 75 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO in cui desiderano che la domanda sia esaminata. La Commissione trasmette la domanda al segretariato della SPRFMO almeno 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO. La domanda comprende una valutazione d'impatto della pesca di fondo delle attività di pesca proposte.

3. La valutazione d'impatto di cui al paragrafo 2 del presente articolo è effettuata conformemente alla norma per la valutazione dell'impatto della pesca di fondo della SPRFMO^{*18} con i migliori dati disponibili, è preparata a un livello non inferiore delle zone di gestione della pesca di cui all'allegato XV tenendo conto della storia della pesca di fondo nelle zone proposte e degli effetti cumulativi delle attività di pesca passate e di quelle proposte, tra cui eventuali effetti negativi significativi potenziali sugli EMV, e comprende proposte di misure di mitigazione per prevenire tali effetti.
4. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a praticare la pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO per la quale è stata realizzata la valutazione d'impatto, nonché le eventuali condizioni applicabili e le misure pertinenti intese a evitare effetti negativi significativi sugli EMV.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni d'impatto di cui al paragrafo 2 siano aggiornate almeno ogni tre anni e ogniqualvolta l'attività di pesca subisca un cambiamento sostanziale in grado di incidere sul livello di rischio o di produrre un impatto. Non appena ne dispongono, gli Stati membri comunicano alla Commissione tali informazioni. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO. ";

* Disponibile all'indirizzo seguente: <https://www.sprfmo.int/science/benthic-impact-assessments/>

5) l'articolo 13 è soppresso;

¹⁸ Disponibile all'indirizzo seguente: <https://www.sprfmo.int/science/benthic-impact-assessments/>

6) gli articoli 14, 15 e 16 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 14

EMV nella pesca di fondo

1. Qualora in un qualsiasi traino si riscontrino taxa indicatori di EMV quali stabiliti nell'allegato XVI pari o superiori alle soglie di peso di cui all'allegato XVII, o tre o più taxa differenti indicatori di EMV pari o superiori alle soglie di peso di cui all'allegato XVIII, i pescherecci cessano immediatamente la pesca di fondo all'interno di una zona di scoperta di 1 miglio nautico calcolato da entrambi i lati della traiettoria della rete da traino estesa per 1 miglio nautico ad ogni estremità.
2. I pescherecci comunicano allo Stato membro di bandiera la scoperta di EMV sulla base degli orientamenti di cui all'allegato IV, tra cui una descrizione dettagliata della scoperta. Lo Stato membro di bandiera effettua un confronto della scoperta con la previsione del modello esistente e delle azioni di gestione proposte per prevenire effetti negativi significativi sugli EMV, al fine di verificare se è probabile che un EMV sia presente nella zona di scoperta e/o nell'area circostante, se si sia verificato un effetto negativo significativo e se vi sia il rischio che esso si verifichi in futuro. Lo Stato membro trasmette senza indugio tali informazioni alla Commissione. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito a eventuali scoperte di EMV notificate al segretariato della SPRFMO da altre parti contraenti della SPRFMO o da PNCC.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera non praticino la pesca di fondo nelle zone di scoperta di EMV notificate a norma dei paragrafi 2 e 3, a meno che e fino a quando la Commissione della SPRFMO non stabilisca azioni di gestione che consentano la ripresa delle attività di pesca di fondo nella zona.

Articolo 15

Copertura di osservazione nella pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di fondo applichino i livelli minimi di copertura di osservazione scientifica di cui all'allegato XIX.

Articolo 16

Comunicazione dei dati relativi alla pesca di fondo

1. Entro il quindicesimo giorno di ogni mese gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture di specie prelevate nella pesca di fondo nel mese precedente, in conformità dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. Gli Stati membri vietano ai pescherecci battenti la loro bandiera di partecipare alla pesca di fondo qualora non siano stati trasmessi i dati minimi prescritti riguardanti l'identificazione del peschereccio di cui all'allegato V.

3. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i loro centri di controllo della pesca (CCP) trasmettano automaticamente e costantemente i dati del sistema di monitoraggio dei pescherecci (*vessel monitoring system* - VMS) battenti la loro bandiera e impegnati in attività di pesca di fondo nella zona della convenzione SPRFMO al segretariato della SPRFMO almeno una volta ogni 30 minuti per la durata di ciascuna bordata di pesca; una bordata inizia dal momento in cui il peschereccio esce dal porto, comprende tutto il tempo della sua permanenza nella zona della convenzione SPRFMO e termina una volta che esso è rientrato in porto.";

7) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Autorizzazione della pesca sperimentale

1. Gli Stati membri che intendono autorizzare un peschereccio battente la loro bandiera a partecipare a un'attività di pesca sperimentale presentano alla Commissione la documentazione seguente:
 - a) al più tardi 130 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, una breve descrizione a scopo informativo del piano delle operazioni di pesca previsto, utilizzando il modello apposito La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 120 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO;

- b) al più tardi 80 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, una copia della documentazione seguente:
 - i) una domanda di autorizzazione recante le informazioni di cui all'allegato V;
 - ii) un piano delle operazioni di pesca in conformità dell'allegato VI, in cui figuri l'impegno a rispettare il piano di raccolta dati della SPRFMO di cui all'articolo 18, paragrafi 3, 4 e 5, del presente regolamento.
- 2. La Commissione trasmette la domanda alla Commissione della SPRFMO e il piano delle operazioni di pesca al comitato scientifico della SPRFMO al più tardi 60 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.
- 3. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante l'autorizzazione a esercitare la pesca sperimentale.";

8) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Reti da posta

Gli Stati membri i cui pescherecci intendano transitare nella zona della convenzione SPRFMO con reti da posta a bordo:

- a) comunicano il loro ingresso nella zona della convenzione SPRFMO al segretariato della SPRFMO e alla Commissione con almeno 72 ore di anticipo, precisando le date previste di ingresso e di uscita nonché la lunghezza delle reti da posta a bordo;
- b) provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera utilizzino il sistema VMS per trasmettere dati almeno una volta all'ora mentre si trovano nella zona della convenzione SPRFMO;
- c) trasmettono automaticamente i rapporti di posizione VMS al proprio CCP durante il transito nella zona della convenzione SPRFMO;
- d) provvedono affinché il proprio CCP trasmetta automaticamente i rapporti VMS di cui alla lettera b) al segretariato della SPRFMO almeno una volta all'ora; e
- e) in caso di perdita accidentale o abbandono in mare della rete da posta, comunicano al segretariato della SPRFMO quanto prima, e in ogni caso entro 48 ore dalla perdita o dall'abbandono in mare dell'attrezzo, la data, l'ora, la posizione e la lunghezza (in metri) della rete da posta persa.";

9) l'articolo 22 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare nella zona della convenzione SPRFMO che non sono stati precedentemente iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di prima entrata di tali pescherecci nella zona della convenzione SPRFMO al fine di praticarvi la pesca delle risorse alieutiche regolamentate dalla SPRFMO. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 15 giorni prima della data di prima entrata nella zona della convenzione SPRFMO.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Ai fini del paragrafo 4, una voce riferibile ad un'autorizzazione figurante nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO cessa di essere valida quando viene modificata una delle informazioni seguenti e finché le informazioni richieste non sono aggiornate:

- a) bandiera del peschereccio;
- b) indicativo internazionale di chiamata (IRCS) (se del caso);
- c) data di inizio dell'autorizzazione;
- d) data di fine dell'autorizzazione;
- e) numero UVI (*Unique Vessel Identifier* - identificativo unico del peschereccio) / n. IMO.";

10) l'articolo 23 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I trasbordi in mare e in porto sono effettuati unicamente tra pescherecci autorizzati iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO.

3. Il trasferimento in mare di carburante, membri dell'equipaggio, attrezzi o altre forniture nella zona della convenzione SPRFMO è effettuato unicamente tra pescherecci autorizzati iscritti nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO.";

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"5. Ai pescherecci dell'Unione è vietato operare come cedenti e come riceventi nel corso della stessa bordata, tranne in casi di forza maggiore che esulino dal loro controllo. Un caso di forza maggiore comprende gravi guasti meccanici o altri eventi che minaccino la sicurezza dell'equipaggio o comportino una perdita finanziaria significativa a causa del deterioramento del pesce. In tal caso i pescherecci notificano agli Stati membri di bandiera il trasbordo e le circostanze che hanno portato al caso di forza maggiore. Gli Stati membri di bandiera trasmettono, entro un giorno lavorativo dal completamento del trasbordo, tutte le informazioni ricevute al segretariato della SPRFMO e alla Commissione, o all'organismo da essa designato.

6. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che hanno praticato attivamente la pesca o hanno partecipato a trasbordi di specie diverse dal sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO nell'anno precedente. Entro il 30 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.";

11) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Notifica di trasbordo

1. In caso di trasbordo di risorse alieutiche catturate nella zona della convenzione SPRFMO, lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione ricevente trasmette contemporaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO, al più tardi 36 ore prima dell'ora prevista di inizio del trasbordo, la notifica preventiva di trasbordo della SPRFMO conformemente all'allegato VII. Tale notifica è obbligatoria indipendentemente dal luogo in cui è avvenuto il trasbordo.

2. Se il trasbordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo non inizia entro 72 ore dall'ora di inizio prevista notificata o entro 50 miglia nautiche dal luogo previsto indicato nella notifica preventiva di trasbordo, lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione ricevente comunica quanto prima, e in ogni caso entro 24 ore dall'ora effettiva di inizio del trasbordo, simultaneamente alla Commissione e al segretariato della SPRFMO, le informazioni modificate della notifica preventiva di trasbordo della SPRFMO conformemente all'allegato VII.
3. Se il trasbordo notificato non avviene, lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione ricevente ne dà simultaneamente notifica alla Commissione e al segretariato della SPRFMO nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dall'ora notificata del trasbordo.";

12) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 24 bis

Obblighi di stivaggio per i pescherecci dell'Unione riceventi

Se un peschereccio dell'Unione ricevente effettua più di un trasbordo, esso stiva separatamente le catture di ciascun trasbordo in modo da poterle facilmente identificare. Il peschereccio dell'Unione ricevente dispone a bordo di un piano di stivaggio che prevede tale separazione delle catture provenienti da pescherecci cedenti diversi.";

13) gli articoli 25 e 26 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 25

Monitoraggio del trasbordo

1. I pescherecci dell'Unione riceventi che effettuano trasbordi in mare hanno a bordo un osservatore per monitorare il trasbordo e registrare le informazioni nel foglio del giornale di bordo della SPRFMO richiesto per i trasbordi, da compilare a cura dell'osservatore conformemente all'allegato VIII.
2. In aggiunta al paragrafo 1 del presente articolo, se un peschereccio cedente dell'Unione ha a bordo un osservatore durante un trasbordo, tale osservatore monitora anche il trasbordo e registra le informazioni nel foglio del giornale di bordo della SPRFMO richiesto per i trasbordi, da compilare a sua cura conformemente all'allegato VIII.
3. Un peschereccio dell'Unione ricevente effettua un solo trasbordo alla volta per osservatore disponibile a monitorare e comunicare il trasbordo.
4. Ai fini della verifica della quantità e delle specie delle risorse alieutiche trasbordate, e onde garantire che tale verifica possa essere effettuata in modo corretto, l'osservatore presente a bordo ha pieno accesso al peschereccio dell'Unione sottoposto a osservazione, anche per quanto riguarda l'equipaggio, gli attrezzi, le apparecchiature, i registri (anche in formato elettronico) e le stive.

5. L'osservatore compila, conformemente all'allegato VIII, il foglio del giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi che gli compete e trasmette tali informazioni per via elettronica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione ricevente entro 15 giorni dallo sbarco.
6. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione ricevente trasmette alla Commissione per via elettronica, entro e non oltre 25 giorni dallo sbarco dell'osservatore, i dati inseriti da quest'ultimo nel foglio del giornale di bordo della SPRFMO per i trasbordi. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO non oltre 30 giorni dallo sbarco dell'osservatore.

Articolo 26

Informazioni da comunicare dopo il trasbordo

1. I pescherecci riceventi impegnati in operazioni di trasbordo redigono una dichiarazione di trasbordo SPRFMO conformemente all'allegato IX e la trasmettono al loro Stato membro di bandiera entro e non oltre il quinto giorno del mese successivo a quello in cui si è concluso il trasbordo. Lo Stato membro di bandiera trasmette tale dichiarazione alla Commissione entro e non oltre il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si è concluso il trasbordo. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è concluso il trasbordo.

2. I pescherecci riceventi che effettuano operazioni di trasbordo conservano a bordo una copia della dichiarazione di trasbordo SPRFMO per la durata della bordata di pesca e la presentano, se necessario, a qualsiasi ispettore autorizzato.";
- 14) l'articolo 27 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Oltre agli obblighi di comunicazione dei dati di cui agli articoli 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28 bis, 28 duovicies, 29, 35 ter, 35 sexies, 40 e 41, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati di cui ai paragrafi 2, 3 e 3 bis del presente articolo.";
- b) è inserito il paragrafo seguente:
- "3 bis. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri i cui pescherecci praticano attività di pesca diverse dalla pesca del sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione l'elenco delle imbarcazioni che hanno praticato la pesca attiva o hanno effettuato operazioni di trasbordo nella zona della convenzione nel corso dell'anno civile precedente. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il 30 gennaio di ogni anno.";

15) al capo IV, l'articolo 28 è sostituito dai seguenti:

"SEZIONE 1

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEL PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE E
NORME MINIME

Articolo 28

Programmi di osservazione

1. Gli Stati membri i cui pescherecci svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO istituiscono programmi di osservazione per raccogliere i dati di cui all'allegato X.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di osservazione istituiti a norma del paragrafo 1 e gli eventuali fornitori di servizi utilizzino esclusivamente osservatori indipendenti e imparziali.
3. Per le attività di pesca per le quali è richiesto un livello minimo di copertura di osservazione, gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera provengano esclusivamente da programmi di osservazione e fornitori di servizi riconosciuti dalla Commissione della SPRFMO.
4. Per le attività di pesca per le quali non è richiesto il 100 % della copertura di osservazione, gli Stati membri provvedono affinché il metodo di assegnazione degli osservatori ai pescherecci battenti la loro bandiera sia rappresentativo per l'attività di pesca da monitorare e commisurato alle esigenze specifiche in termini di dati dell'intera attività di pesca.

5. Gli Stati membri documentano e forniscono informazioni sui metodi utilizzati per assegnare osservatori ai pescherecci battenti la loro bandiera al fine di soddisfare gli obblighi in materia di copertura di osservazione. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla Commissione nella loro relazione scientifica annuale relativa all'anno precedente.
6. Gli Stati membri che intendono utilizzare osservatori provenienti da un programma di osservazione di un'altra parte contraente o di una PNCC informano la Commissione prima di farvi ricorso. La Commissione chiede il consenso della parte contraente o della PNCC e informa lo Stato membro interessato.

Gli Stati membri che intendono utilizzare osservatori provenienti dal programma di osservazione riconosciuto di un altro Stato membro informano la Commissione prima di farvi ricorso.

7. Le navi da ricerca scientifica dell'Unione che pescano a tali fini sono esentate dall'obbligo di avere a bordo osservatori riconosciuti, a meno che non praticino una pesca sperimentale. Gli Stati membri di bandiera di navi da ricerca scientifica che pescano a tali fini e non praticano una pesca sperimentale rispettano gli obblighi in materia di raccolta dei dati e di comunicazione di cui all'allegato X e all'articolo 28 bis e garantiscono che il personale scientifico a bordo sia in grado di adempiere pienamente a tutte le responsabilità di osservazione e comunicazione previste da tali obblighi.

Articolo 28 bis

Comunicazione dei dati relativi agli osservatori

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, gli Stati membri le cui imbarcazioni svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO trasmettono alla Commissione i dati delle osservazioni di cui all'allegato X per l'anno civile precedente. La Commissione trasmette queste informazioni al segretariato dell'SPRFMO entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Al più tardi 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico SPRFMO, gli Stati membri i cui pescherecci svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO presentano una relazione annuale sull'attuazione del programma di osservazione relativo alla loro attività di pesca nel corso dell'anno precedente. La relazione descrive la formazione impartita agli osservatori, la struttura e la portata del programma e il tipo di dati raccolti, contiene informazioni sui fornitori di servizi di cui ci si è avvalsi e illustra gli eventuali problemi incontrati nel corso dell'anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.

1. Gli Stati membri che intendono far riconoscere il proprio programma di osservazione presentano alla Commissione, al più tardi sette mesi prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO in cui desiderano che il riconoscimento sia preso in considerazione, tutte le informazioni e la documentazione pertinenti per soddisfare le norme di cui agli articoli da 28 quater a 28 sexdecies, compresi manuali, guide e materiali didattici e, se del caso, informazioni sui programmi nazionali e sui fornitori di servizi già riconosciuti da altre organizzazioni regionali di gestione della pesca. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi sei mesi prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO.
2. Se necessario, gli Stati membri forniscono alla Commissione ulteriori informazioni e correzioni relative al loro programma di osservazione. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
3. La Commissione trasmette agli Stati membri il progetto di relazione di valutazione preliminare del loro programma di osservazione per eventuali commenti, e trasmette questi ultimi al segretariato della SPRFMO.
4. La Commissione comunica allo Stato membro interessato la decisione della SPRFMO riguardante il riconoscimento del suo programma di osservazione.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione e fornitori di servizi utilizzino esclusivamente osservatori indipendenti e imparziali. Ciò significa che né il programma di osservazione o il fornitore di servizi, a seconda dei casi, né i singoli osservatori hanno un interesse finanziario diretto, detengono la proprietà o intrattengono legami commerciali con imbarcazioni, trasformatori, agenti e dettaglianti coinvolti nella cattura, nel prelievo, nella raccolta, nel trasporto, nella trasformazione o nella vendita di pesce o di prodotti ittici.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione, i fornitori di servizi e i singoli osservatori:
 - a) non abbiano un interesse finanziario diretto, diverso dalla fornitura di servizi di osservazione, nelle attività di pesca di competenza della SPRFMO tra cui:
 - i) la proprietà, la titolarità di un'ipoteca o altro interesse garantito in un'imbarcazione o impresa di trasformazione che partecipa alla cattura, al prelievo, alla raccolta o alla trasformazione del pesce;
 - ii) attività commerciali per la vendita di forniture o servizi a imbarcazioni o imprese di trasformazione nel settore della pesca;
 - iii) attività commerciali per l'acquisto di prodotti primari o trasformati da imbarcazioni o imprese di trasformazione nel settore della pesca;

- b) non sollecitino né accettino, direttamente o indirettamente, gratifiche, doni, favori, opportunità di svago, agevolazioni eccessive, prestiti o dazioni monetarie di qualunque tipo da chiunque svolga attività regolamentate da una parte contraente o da una PNCC connesse ai suoi servizi o alla SPRFMO, o abbia interessi che potrebbero essere sostanzialmente lesi dall'esercizio o dall'inadempimento delle funzioni ufficiali dell'osservatore;
- (c) non esercitino la funzione di osservatori su imbarcazioni o presso imprese di trasformazione possedute o gestite da una persona che li abbia precedentemente assunti a titolo diverso negli ultimi tre anni (ad esempio, in qualità di membri dell'equipaggio); e
- (d) non sollecitino né accettino un impiego in qualità di membri dell'equipaggio o di dipendenti di un'imbarcazione o impresa di trasformazione mentre sono impiegati nell'ambito del programma di osservazione dello Stato membro o dal fornitore di servizi.

Articolo 28 quinquies

Qualifiche degli osservatori

Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori assunti nell'ambito del rispettivo programma di osservazione o impiegati dai loro fornitori di servizi:

- a) abbiano ricevuto un'istruzione o una formazione tecnica apposite e/o vantino un'esperienza pertinente per le flotte interessate;
- b) abbiano la capacità di svolgere le funzioni di osservatore descritte nella presente sezione;

- c) non siano stati oggetto di condanne che ne mettano in discussione l'integrità o indichino una loro propensione alla violenza; e
- d) sappiano come ottenere tutta la documentazione necessaria, compresi passaporti e visti.

Articolo 28 sexies

Formazione degli osservatori

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori dei loro programmi di osservazione o impiegati dai loro fornitori di servizi siano adeguatamente formati prima della loro entrata in servizio. La formazione riguarda in particolare:
 - a) il rapporto tra scienza della pesca e gestione della pesca e l'importanza della raccolta di dati in tale contesto;
 - b) le disposizioni pertinenti della convenzione SPRFMO, il presente regolamento e le misure di conservazione e di gestione della SPRFMO d'interesse per le funzioni e gli obblighi degli osservatori;
 - c) l'importanza dei programmi di osservazione, compresa la comprensione degli obblighi, dei diritti, dei poteri e delle responsabilità degli osservatori;
 - d) la sicurezza in mare, comprese le emergenze in mare, la tuta di sopravvivenza da indossare, l'uso delle attrezzature di sicurezza, l'uso delle radio, la sopravvivenza in mare, la gestione dei conflitti e la sopravvivenza in acque fredde;
 - e) le pratiche di primo soccorso, adeguate al lavoro in mare o da seguire in situazioni remote;

- f) l'identificazione delle specie e la registrazione delle specie individuate in mare, comprese le specie bersaglio e non bersaglio, le specie protette, gli uccelli marini, i mammiferi marini, le tartarughe marine e gli invertebrati indicatori della presenza di EMV;
- g) la conoscenza dei diversi tipi di dispositivi di mitigazione delle catture accessorie richiesti dalle misure di controllo e di gestione della SPRFMO e del loro funzionamento;
- h) i protocolli di movimentazione sicuri per il recupero e il rilascio degli uccelli marini, dei mammiferi marini e tartarughe marine;
- i) i pescherecci e i tipi di attrezzi da pesca pertinenti per la SPRFMO;
- j) le tecniche e le procedure per la stima delle catture e della composizione delle specie;
- k) l'utilizzo e la manutenzione delle apparecchiature di campionamento, tra cui bilance e calibri;
- l) le metodologie di campionamento in mare, ossia tecniche di campionamento e determinazione del sesso dei pesci, misurazione e pesatura, raccolta e stoccaggio dei campioni e metodologie di campionamento;
- m) la comprensione di potenziali errori nel campionamento e del modo in cui si manifestano e potrebbero essere evitati;
- n) la conservazione dei campioni per le analisi;
- o) i codici e i formati per la raccolta dei dati;

- p) la familiarità con i giornali di pesca e la conoscenza degli obblighi di registrazione per agevolare la raccolta dei dati da parte degli osservatori come richiesto dalle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO;
 - q) l'utilizzo di registratori digitali o di notebook elettronici;
 - r) la conoscenza delle attrezzature elettroniche utilizzate per il lavoro degli osservatori e la comprensione del loro funzionamento;
 - s) l'uso di sistemi di monitoraggio elettronico a complemento del lavoro degli osservatori, se del caso;
 - t) la presentazione di resoconti orali e la redazione di relazioni;
 - u) gli aspetti pertinenti della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL).
2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi offrano corsi di aggiornamento continui in funzione delle qualifiche richieste. Gli aggiornamenti pertinenti delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO e i requisiti degli osservatori sono comunicati agli osservatori prima di ogni missione nell'ambito della procedura di informazione preliminare, ad esempio in un manuale aggiornato.

Articolo 28 septies

Formatori degli osservatori

Gli Stati membri provvedono affinché i formatori degli osservatori che partecipano ai loro programmi di osservazione o sono impiegati dai fornitori di servizi possiedano competenze adeguate e siano stati autorizzati dal rispettivo programma o dal rispettivo fornitore di servizi a formare osservatori.

Articolo 28 octies

Resoconti preliminari e conclusivi

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o i loro fornitori di servizi prevedano un resoconto preliminare e conclusivo destinato agli osservatori e sistemi per comunicare in qualsiasi momento con i comandanti dei pescherecci.
2. Il processo di resoconto preliminare e conclusivo è svolto da personale adeguatamente formato e garantisce che gli osservatori e i comandanti dei pescherecci comprendano chiaramente i rispettivi ruoli e funzioni.

Articolo 28 nonies

Processo di convalida dei dati

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o i fornitori di servizi dispongano di un processo di convalida dei dati degli osservatori.
2. Il processo di convalida dei dati è svolto da personale adeguatamente formato e garantisce che le informazioni e i dati raccolti dagli osservatori siano verificati in modo da correggere eventuali discrepanze o inesattezze prima che le informazioni siano inserite in una banca dati o siano utilizzate a fini di analisi. Tale processo include la garanzia che il programma di osservazione dello Stato membro o il fornitore di servizi disponga di un meccanismo per ricevere dati, relazioni e qualsiasi altra informazione pertinente dagli osservatori in modo da evitare interferenze di altre fonti nei dati stessi.

3. Il processo di convalida garantisce che nei dati:
- a) un apposito meccanismo consenta di conservare e trasferire i dati scientifici al programma di osservazione dello Stato membro o al fornitore di servizi in modo sicuro e riservato;
 - b) le informazioni sul peschereccio identifichino in modo univoco il peschereccio che ha svolto l'attività di pesca;
 - c) le date e gli orari dello sforzo di pesca siano inclusi e coerenti a livello interno (ad esempio, gli orari di fine devono essere successivi agli orari di inizio);
 - d) sia inserito un luogo di pesca valido (ad esempio, con combinazioni logiche di latitudine/longitudine), che sia coerente a livello interno e sia espresso nelle unità corrette;
 - e) i dati relativi allo sforzo consentano di quantificare l'entità dello sforzo dispiegato dal peschereccio, adeguato al metodo di pesca utilizzato, anch'esso identificato;
 - f) le informazioni sulle catture identifichino la risorsa alieutica (a livello di specie, se possibile) e il quantitativo di tale specie trattenuto o rigettato in mare e, se usati, i codici delle specie siano utilizzati correttamente.

- g) le informazioni biologiche di un pesce o relative alla sua lunghezza eventualmente raccolte, comprese quelle relative alla data e all'ora, al luogo e al metodo di pesca, siano direttamente collegate allo sforzo con cui è stato catturato e includano la metodologia di raccolta dei dati;
- h) se il programma di osservazione si estende ai trasbordi e/o agli sbarchi, i quantitativi e le specie delle risorse alieutiche trasbordate/sbarcate siano quantificati e registrati secondo una metodologia standard;
- i) i dati di interazione con i mammiferi marini, gli uccelli marini, i rettili marini e/o altre specie d'interesse identifichino le singole specie (se possibile), il numero di animali, la sorte subita da ogni esemplare (trattenuto o rilasciato/rigettato), le condizioni di ogni esemplare rilasciato (tonico, vivo, letargico, morto) e il tipo di interazione (amo/impigliamento nella lenza/collisione con le cime/cattura nella rete/altro).

Articolo 28 decies

Tessera di identificazione dell'osservatore

Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori presenti nei loro programmi di osservazione o impiegati dai fornitori di servizi ricevano una tessera di identificazione contenente le informazioni seguenti:

- a) il nome completo dell'osservatore;
- b) le date di rilascio e scadenza;

- c) il nome del programma di osservazione dello Stato membro o del fornitore di servizi;
- d) un numero di identificazione unico (se la tessera è rilasciata dal programma di osservazione o dal fornitore di servizi);
- e) una fototessera dell'osservatore; e
- f) un numero telefonico di emergenza.

Articolo 28 undecies

Coordinamento del collocamento e delle missioni degli osservatori

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di capacità sufficienti per l'invio tempestivo di osservatori e affinché gli osservatori selezionati ricevano tutta l'assistenza possibile per tutta la durata della missione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di un protocollo per sostituire gli osservatori che perdano la capacità di svolgere le proprie funzioni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi cerchino, nella misura del possibile, di evitare l'invio dello stesso osservatore in più bordate consecutive sulla stessa imbarcazione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi gestiscano anche le assegnazioni degli osservatori, al fine di mantenerne l'indipendenza e l'imparzialità in conformità dell'articolo 28 quater e provvedono altresì affinché l'iter amministrativo di tutte le assegnazioni degli osservatori sia ultimato non appena possibile dopo il rientro in porto degli osservatori.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi comunichino con l'osservatore in merito ai suoi futuri impieghi, ne coordinino gli spostamenti e gli forniscano il necessario per svolgere le sue funzioni di osservazione.

Articolo 28 duodecies

Equipaggiamento di sicurezza degli osservatori

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori impiegati dai loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di attrezzature adeguate, compreso un equipaggiamento di sicurezza, in buono stato di funzionamento, regolarmente controllato e rinnovato, per svolgere le loro funzioni a bordo di un peschereccio.
2. Le attrezzature essenziali comprendono un giubbotto salvagente, un dispositivo di comunicazione bidirezionale indipendente in grado di inviare e ricevere comunicazioni vocali o testuali, localizzatori personali satellitari, una tuta di sopravvivenza, casco, stivali o scarpe adatti al lavoro sul ponte, guanti e occhiali protettivi (compresi degli occhiali da sole).

Articolo 28 terdecies

Procedure per presunta cattiva condotta degli osservatori

Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi prevedano procedure per prevenire, indagare e riferire in merito alla cattiva condotta degli osservatori, in coordinamento con gli osservatori, i comandanti dei pescherecci e le parti contraenti e le PNCC interessate.

Articolo 28 quaterdecies

Procedura di risoluzione delle controversie

Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di una procedura di risoluzione delle controversie equa per tutte le parti, che preveda un procedimento per risolvere le questioni con mezzi adeguati, anche attraverso la facilitazione e la mediazione.

Articolo 28 quindecies

Sicurezza degli osservatori

1. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di procedure che sostengano la capacità degli osservatori di svolgere le loro funzioni senza ostacoli e in un ambiente di lavoro sicuro, compreso un piano di emergenza. Il piano d'emergenza fornisce istruzioni sull'invio di segnalazioni al punto o ai punti di contatto del fornitore attivi 24 ore su 24 appositamente designati, al fine di denunciare condizioni di non sicurezza, compresi i casi di molestie, intimidazioni o aggressioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di un delegato permanente o un supervisore a terra per comunicare con gli osservatori in qualsiasi momento durante la navigazione.

Articolo 28 sexdecies

Assicurazione e responsabilità

Gli Stati membri provvedono affinché, prima dell'imbarco, gli osservatori impiegati dai loro programmi di osservazione o fornitori di servizi dispongano di una copertura sanitaria e di un'assicurazione infortuni e responsabilità civile adeguate alle norme nazionali in vigore nello Stato membro del programma di osservazione o del fornitore di servizi per tali assicurazioni, per tutta la durata della permanenza dell'osservatore a bordo del peschereccio.

SEZIONE 2

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI OSSERVATORI

Articolo 28 septdecies

Diritti degli osservatori

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera godano dei diritti di cui al presente articolo e affinché una copia di tali diritti sia fornita all'equipaggio di tali pescherecci o esposta in modo visibile a bordo.

2. Nell'adempimento dei loro compiti e delle loro funzioni, gli osservatori godono, a bordo dei pescherecci dell'Unione, dei diritti seguenti:
- a) la libertà di svolgere le loro funzioni senza subire aggressioni, impedimenti, rallentamenti, intimidazioni o ingerenze;
 - b) il diritto di accesso e uso di tutte le strutture e attrezzature del peschereccio necessarie per svolgere le loro funzioni, compreso il pieno accesso alla plancia, alle catture prima della cernita, alle catture trasformate e alle eventuali catture accessorie a bordo, nonché alle zone che possono essere utilizzate per stivare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce, senza mettere a rischio la sicurezza;
 - c) il diritto di accesso ai registri del peschereccio, compresi i giornali di bordo, la pianta del peschereccio e la documentazione, per l'analisi dei registri, la valutazione e la riproduzione fotostatica, nonché il diritto di accesso agli strumenti di navigazione, alle carte e ad altre informazioni relative alle attività di pesca;
 - d) il diritto di accesso e uso delle apparecchiature di comunicazione e di ricorso all'equipaggio, su richiesta, per l'inserimento, la trasmissione e la ricezione di dati o informazioni di lavoro;
 - e) il diritto di uso ragionevole delle attrezzature di comunicazione a bordo per comunicare con il programma di osservazione a terra in qualsiasi momento, comprese le emergenze;

- f) il diritto di accesso a qualsiasi attrezzatura supplementare, se presente, per facilitare il loro lavoro durante la permanenza a bordo del peschereccio, quali binocoli ad alta risoluzione, mezzi di comunicazione elettronici, celle di congelamento per conservare gli esemplari catturati, bilance;
- g) il diritto di accesso in sicurezza al ponte di lavoro o alla postazione di salpamento durante il recupero delle reti o delle lenze e di accesso agli esemplari (vivi o morti) sul ponte ai fini della raccolta di campioni;
- h) il diritto di accesso illimitato a vitto, alloggio e servizi igienici di livello equivalente a quelli normalmente a disposizione degli ufficiali di bordo e a strutture mediche conformi alle norme marittime internazionali;
- i) il diritto di accesso al peschereccio per verificare, prima della partenza dalla banchina, le attrezzature di sicurezza presenti a bordo (con un apposito giro di perlustrazione organizzato dagli ufficiali o dall'equipaggio);
- j) l'autorizzazione senza restrizioni a registrare qualsiasi informazione pertinente a fini scientifici e per la raccolta di dati;
- k) il diritto di avere, a terra, un contatto o un supervisore designato con cui poter comunicare in qualsiasi momento durante la navigazione;
- l) il diritto di rifiutare l'impiego a bordo di un peschereccio per motivi giustificati, anche qualora siano stati riscontrati problemi di sicurezza;

- m) la possibilità di comunicare in qualsiasi momento l'esistenza di problemi di sicurezza al comandante del peschereccio, alle autorità del programma di osservazione o del fornitore di servizi, al segretariato della SPRFMO e allo Stato membro di bandiera, a seconda dei casi;
 - n) il diritto di ricevere, su loro richiesta, un'assistenza ragionevole da parte dell'equipaggio per lo svolgimento delle loro funzioni, tra cui il campionamento, la movimentazione di esemplari di grandi dimensioni, il rilascio di esemplari catturati accidentalmente e le misurazioni;
 - o) il diritto alla riservatezza negli spazi personali ad essi destinati;
 - p) il diritto di rifiutarsi di svolgere funzioni assegnate all'equipaggio, quali la manipolazione degli attrezzi (a fini di pesca) o lo scarico del pesce;
 - q) il diritto che i loro dati, registri, documenti, attrezzature ed effetti personali, non siano accessibili, danneggiati o distrutti.
3. Qualora un osservatore rifiuti di imbarcarsi a bordo di un peschereccio dell'Unione, le autorità competenti dello Stato membro il cui programma di osservazione o il cui fornitore di servizi avrebbe dovuto inviare l'osservatore interessato documentano i motivi del rifiuto e trasmettono tali informazioni alla Commissione. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, prima dell'imbarco su un peschereccio dell'Unione, gli osservatori impiegati dai loro programmi di osservazione o fornitori di servizi:
 - a) siano muniti di documenti completi e validi, compresi, se del caso, documenti di identificazione, passaporti, visti e certificati di formazione in materia di sicurezza in mare;
 - b) presentino copie dei documenti di cui alla lettera a) ai responsabili del programma di osservazione o del fornitore di servizi, come richiesto.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli osservatori impiegati dai loro programmi di osservazione o fornitori di servizi a bordo dei pescherecci dell'Unione:
 - a) restino indipendenti e imparziali in ogni momento del loro servizio a bordo;
 - b) rispettino le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera;
 - c) rispettino la gerarchia e le norme generali di comportamento che si applicano a tutto l'equipaggio del peschereccio;

- d) svolgano le loro funzioni secondo modalità che non interferiscono indebitamente con le attività del peschereccio e, nell'espletare le loro funzioni, tengano in debita considerazione le esigenze operative del peschereccio e comunichino regolarmente con il comandante;
- e) abbiano dimestichezza con le procedure di emergenza a bordo del peschereccio, compresa l'ubicazione delle zattere di salvataggio, degli estintori e dei kit di primo soccorso, e partecipino regolarmente alle simulazioni di emergenza per le quali sono stati appositamente formati;
- f) comunichino regolarmente con il comandante del peschereccio in merito alle questioni e alle funzioni di loro competenza;
- g) si astengano da azioni che potrebbero incidere negativamente sull'immagine del programma di osservazione o del fornitore di servizi;
- h) aderiscano a tutti i codici di condotta degli osservatori, comprese le disposizioni legislative e regolamentari e le procedure applicabili;
- i) comunichino con la frequenza richiesta con i responsabili del programma o con il coordinatore del programma di osservazione a terra;
- j) rispettino le disposizioni delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO ad essi direttamente applicabili;
- k) rispettino la riservatezza degli spazi privati destinati al comandante e all'equipaggio del peschereccio.

SEZIONE 3

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI E DEI COMANDANTI DEI PESCHERECCI DELL'UNIONE

Articolo 28 novodecies

Diritti degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori e i comandanti dei pescherecci dell'Unione battenti la loro bandiera godano:

- a) del diritto di essere consultati e di concordare o proporre alternative per quanto riguarda i tempi e l'assegnazione degli osservatori, se necessario per imbarcare uno o più osservatori;
- b) del diritto di condurre senza indebite interferenze le operazioni del peschereccio legate alla presenza dell'osservatore o all'esercizio delle sue funzioni;
- c) del diritto di incaricare, a loro discrezione, un membro dell'equipaggio di accompagnare l'osservatore quando quest'ultimo svolge funzioni in zone pericolose;
- d) del diritto di essere tempestivamente informati dal programma di osservazione o dal fornitore di servizi, al termine della visita dell'osservatore, di eventuali osservazioni dell'osservatore relative alle operazioni del peschereccio. L'operatore e il comandante hanno la possibilità di esaminare e commentare il rapporto dell'osservatore e il diritto di inserirvi ulteriori informazioni ritenute pertinenti e di rilasciare una dichiarazione personale.

Articolo 28 vicies

Obblighi degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione

Gli operatori e i comandanti dei pescherecci devono rispettare i diritti degli osservatori di cui all'articolo 28 septdecies e :

- a) accettare a bordo del peschereccio una o più persone identificate come osservatori dal programma di osservazione o dal fornitore di servizi, se richiesto dal rispettivo Stato membro di bandiera;
- b) garantire che l'equipaggio del peschereccio sia adeguatamente e preventivamente istruito e non aggredisca, molesti, intralci, opponga resistenza, intimidisca, influenzi l'osservatore o interferisca con lui, né ostacoli o ritardi l'esercizio delle sue funzioni;
- c) installare, come strumento di monitoraggio complementare, sistemi o dispositivi di monitoraggio elettronico funzionanti ed effettuare la manutenzione per tutta la durata delle bordate di pesca selezionate per l'osservazione, se richiesto a norma del presente regolamento;
- d) garantire che l'osservatore abbia accesso alle catture prima che sia effettuata qualsiasi cernita, classificazione o altra separazione degli esemplari catturati;
- e) garantire che i pescherecci che operano nella zona della convenzione SPRFMO dispongano di uno spazio sufficiente affinché l'osservatore possa effettuare il campionamento delle catture accessorie o altri tipi di campionamento, a seconda delle necessità, in modo sicuro, limitando le interferenze con le operazioni del peschereccio, in un'apposita postazione di campionamento e con altre attrezzature, ad esempio delle bilance;

- f) mantenere pulita e sicura la postazione di campionamento destinata all'osservatore;
- g) astenersi dal modificare la postazione di campionamento durante una bordata oggetto di osservazione senza aver prima consultato l'osservatore e senza previa notifica allo Stato membro di bandiera del peschereccio;
- h) informare l'equipaggio sulle tempistiche e gli obiettivi del programma di osservazione e sui tempi d'imbarco dell'osservatore, nonché sulle sue responsabilità nel momento in cui un osservatore è a bordo del peschereccio;
- i) offrire assistenza all'osservatore affinché possa imbarcarsi e sbarcare in condizioni di sicurezza, nel luogo e all'ora concordati;
- j) consentire all'osservatore di svolgere tutte le sue funzioni in condizioni di sicurezza, assisterlo in tal senso e garantirgli di non essere ostacolato nell'esercizio delle sue funzioni, a meno che non vi sia un problema di sicurezza che richieda l'intervento dell'operatore o del comandante;
- k) consentire all'osservatore di prelevare i campioni dalle catture e conservarli, offrirgli appositamente assistenza e consentirgli l'accesso agli esemplari immagazzinati;
- l) fornire all'osservatore, durante la sua permanenza a bordo, senza spese per l'osservatore stesso, per il programma di osservazione o per il fornitore di servizi, vitto, alloggio, servizi igienici adeguati e strutture mediche di livello equivalente a quelli normalmente a disposizione degli ufficiali di bordo, conformemente alle norme internazionali generalmente accettate;

- m) consentire all'osservatore il pieno accesso e l'uso di tutte le strutture e attrezzature del peschereccio necessarie per svolgere le sue funzioni e offrirgli apposita assistenza, dandogli pieno accesso alla plancia, alle catture prima della cernita, alle catture trasformate, alle eventuali catture accessorie a bordo e alle zone che sono utilizzate per stivare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce;
- n) seguire qualsiasi meccanismo istituito dalla Commissione della SPRFMO per la risoluzione dei conflitti che integri le procedure di risoluzione delle controversie stabilite dal programma di osservazione o dal fornitore di servizi;
- o) collaborare con l'osservatore al momento del campionamento delle catture;
- p) avvisare l'osservatore almeno quindici minuti prima delle procedure di salpamento o cala degli attrezzi da pesca, a meno che egli non abbia espressamente chiesto di non esserne informato;
- q) mettere a disposizione dell'osservatore uno spazio adeguato da destinare al suo lavoro amministrativo sulla plancia o in un'altra zona designata, nonché uno spazio adeguato sul ponte o nella zona di lavorazione per svolgere le sue funzioni;
- r) fornire dispositivi di protezione individuale e, se del caso, una tuta di sopravvivenza;
- s) prestare tempestivamente assistenza medica all'osservatore in caso di malattia, ferimento o disturbo psicologico;
- t) predisporre e aggiornare un piano di emergenza per la sicurezza degli osservatori.

Al momento dell'imbarco sul peschereccio e prima che questo lasci la banchina, il comandante di un peschereccio dell'Unione o un membro dell'equipaggio da lui designato fornisce all'osservatore resoconti preliminari riguardanti la sicurezza a bordo. I resoconti preliminari comprendono:

- a) la fornitura e l'ubicazione della documentazione di sicurezza del peschereccio;
- b) l'ubicazione delle zattere di salvataggio, la loro capacità, i compiti dell'osservatore, la scadenza e l'installazione, nonché qualsiasi altra informazione pertinente in materia di sicurezza;
- c) l'ubicazione e le istruzioni per l'uso dei radiofari che indicano la posizione in caso di emergenza;
- d) l'ubicazione delle tute di sopravvivenza e dei dispositivi di galleggiamento individuali, la loro accessibilità e il loro numero per tutte le persone a bordo;
- e) l'ubicazione delle torce, i relativi tipi, numeri e date di scadenza;
- f) l'ubicazione e il numero degli estintori, le relative date di scadenza e l'accessibilità;
- g) l'ubicazione dei salvagente;
- h) le procedure in caso di emergenza e le azioni essenziali dell'osservatore durante ogni tipo di emergenza, come un incendio a bordo o il salvataggio di una persona in mare;

- i) l'ubicazione dei materiali di primo soccorso e la conoscenza dei membri dell'equipaggio appositamente incaricati;
- j) l'ubicazione delle radio, le procedure per effettuare una chiamata di emergenza e le modalità di funzionamento di una radio durante una chiamata;
- k) le esercitazioni di sicurezza;
- l) i luoghi sicuri per lavorare sul ponte o nella zona di lavorazione e le attrezzature di sicurezza necessarie;
- m) le procedure in caso di malattia o incidente dell'osservatore o di qualsiasi altro membro dell'equipaggio.

Articolo 28 duovicies

Procedura in caso di emergenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di decesso, scomparsa o presunta caduta in mare di un osservatore, i pescherecci battenti la loro bandiera:
 - a) cessino immediatamente ogni operazione di pesca;
 - b) avviino immediatamente le operazioni di ricerca e salvataggio se l'osservatore è disperso o presumibilmente caduto in mare ed effettuino le ricerche per almeno 72 ore, a meno che l'osservatore non sia trovato prima o lo Stato membro di bandiera non dia istruzioni di proseguire le ricerche;
 - c) informino immediatamente lo Stato membro di bandiera;

- d) informino immediatamente lo Stato membro, la parte contraente o la PNCC o il fornitore di servizi nell'ambito del cui programma di osservazione è stato impiegato l'osservatore, se del caso;
- e) avvertano immediatamente le altre imbarcazioni nelle vicinanze, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione disponibili;
- f) offrano la loro totale collaborazione a tutte le operazioni di ricerca e salvataggio;
- g) indipendentemente dai risultati della ricerca, rientrino nel porto più vicino per ulteriori indagini, come convenuto dallo Stato membro di bandiera e dalla parte contraente della SPRFMO o dalla PNCC, dal programma di osservazione dello Stato membro o dal fornitore di servizi nell'ambito del cui programma di osservazione è stato impiegato l'osservatore;
- h) presentino una relazione sull'incidente al loro Stato membro di bandiera, che la trasmette alla Commissione, all'entità che ha fornito gli osservatori e alle autorità competenti a seconda dell'incidente; and
- i) offrano la loro totale collaborazione a tutte le indagini ufficiali, custodiscano tutte le prove potenziali, nonché gli effetti personali e l'alloggio destinato agli osservatori deceduti o dispersi.

2. Gli Stati membri adottano e attuano tutte le misure necessarie, con la dovuta diligenza, per prevenire incidenti che arrechino grave pregiudizio o causino la morte degli osservatori a bordo dei pescherecci battenti la loro bandiera e per sanzionare o punire le persone coinvolte, anche attraverso indagini e azioni penali. A tal fine gli Stati membri cooperano con la Commissione, gli altri Stati membri, le parti contraenti e le PNCC.";

- 16) al titolo IV, prima dell'articolo 29 è inserito il capo seguente:

"Capo IV bis

Identificazione dei pescherecci e sistema di monitoraggio dei pescherecci

- 17) al capo IV bis è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 29 bis

Marcatura e identificazione dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 25 metri

1. Oltre alle norme sulla marcatura dei pescherecci di cui all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, gli Stati membri impongono ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 25 metri battenti la loro bandiera di rispettare, per la marcatura dell'indicativo internazionale di chiamata (*international radio call sign* – IRCS), le specifiche tecniche seguenti:
 - a) utilizzare per l'intera marcatura lettere in stampatello e cifre;

- b) per lo scafo, la sovrastruttura e/o le superfici inclinate, l'altezza (h) delle lettere e dei numeri non deve essere inferiore a 1,0 m;
- c) la lunghezza del trattino è la metà dell'altezza delle lettere e delle cifre;
- d) lo spessore del tratto di tutte le lettere, delle cifre e del trattino è pari a $h/6$;
- e) spaziatura:
 - i) lo spazio tra le lettere e/o le cifre non è né superiore a $h/4$ né inferiore a $h/6$;
 - ii) lo spazio tra lettere adiacenti che hanno linee oblique non è né superiore a $h/8$ né inferiore a $h/10$;
- f) lo sfondo si estende in modo tale da ottenere un bordo intorno alla marcatura non inferiore a $h/6$;
- g) un'ulteriore marcatura IRCS apposta su un ponte, costituita da un piano orizzontale comprendente la parte superiore della timoneria, ha un'altezza non inferiore a 0,3 m

* Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).”;

18) l'articolo 31 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri di approdo dispongono che i pescherecci di paesi terzi che intendono utilizzare i loro porti per qualsiasi fine trasmettano, almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora prevista di arrivo in porto, le informazioni di cui all'allegato XI accompagnate da quanto seguente:

- a) copia dell'autorizzazione di pesca o, se del caso, di qualsiasi altra autorizzazione posseduta dal peschereccio a sostegno di operazioni su prodotti della pesca regolamentati dalla SPRFMO o per il trasbordo di tali prodotti della pesca;
- b) l'elenco dei membri dell'equipaggio del peschereccio;
- c) le date della bordata di pesca.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Gli Stati membri di approdo comunicano senza indugio ogni richiesta ricevuta a norma del paragrafo 1 di utilizzare i loro porti alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO.";

19) all'articolo 33 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

- "3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri possono consentire l'ingresso nei loro porti di un peschereccio esclusivamente al fine di ispezionarlo e di adottare altre misure appropriate, in conformità del diritto internazionale, volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e le attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.
4. Se il peschereccio di cui al paragrafo 3 si trova già in un porto per qualsiasi motivo, lo Stato membro di approdo gli nega l'uso di tale suo porto per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio o la trasformazione delle risorse della pesca e per altri servizi portuali, compresi, tra l'altro, il rifornimento di carburante, la manutenzione e il carenaggio.";

20) all'articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- "2. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono alla Commissione, o all'organismo da essa designato, quanto prima e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell'ispezione, una copia del rapporto di ispezione e le prove raccolte durante l'ispezione e, nella misura del possibile, garantiscono la custodia delle prove. La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette senza indugio il rapporto e le eventuali prove al segretariato della SPRFMO e al punto di contatto della parte contraente o della PNCC di cui il peschereccio batte bandiera.";

21) al titolo IV sono inseriti i capi seguenti:

"Capo V bis

Imbarco e ispezione in alto mare

Articolo 35 bis

Principi generali

1. I pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione SPRFMO accettano l'imbarco e l'ispezione da parte di navi di ispezione autorizzate con bandierina di ispezione e gagliardetto d'imbarco della SPRFMO di cui all'allegato XX e di ispettori autorizzati delle parti contraenti della SPRFMO.
2. La Commissione, o l'organismo da essa designato, può notificare alla Commissione della SPRFMO l'applicabilità integrale, mutatis mutandis, delle disposizioni della SPRFMO in materia di imbarco e ispezione in alto mare applicabili tra l'Unione e un'entità di pesca.
3. La Commissione, o l'organismo da essa designato, notifica agli Stati membri le navi di ispezione autorizzate e le autorità delle navi di ispezione iscritte nel corrispondente registro della SPRFMO, con i relativi aggiornamenti.
4. Gli Stati membri notificano le informazioni di cui al paragrafo 3 ai pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella zona della convenzione SPRFMO.

1. Durante le operazioni di imbarco e ispezione i comandanti dei pescherecci dell'Unione:
 - a) accettano e agevolano l'imbarco rapido e sicuro degli ispettori autorizzati;
 - b) segue i principi delle buone pratiche di navigazione internazionalmente riconosciuti, in modo da evitare rischi per la sicurezza delle navi di ispezione e degli ispettori autorizzati;
 - c) offrono collaborazione e assistenza nel corso dell'ispezione del peschereccio;
 - d) si astengono dall'aggreddire, opporre resistenza, minacciare, ostacolare indebitamente gli ispettori autorizzati o ritardare o interferire con le loro funzioni;
 - e) consentono agli ispettori autorizzati di comunicare con l'equipaggio e le autorità della nave di ispezione autorizzata, con gli osservatori a bordo e con l'equipaggio e lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione sottoposto a ispezione;
 - f) forniscono agli ispettori autorizzati a bordo una sistemazione adeguata, compresi, se del caso, vitto e alloggio; e
 - g) facilitano lo sbarco degli ispettori autorizzati in condizioni di sicurezza.

2. Il comandante di un peschereccio dell'Unione che rifiuta di consentire a un ispettore autorizzato di accedere a bordo ed effettuare un'ispezione fornisce una spiegazione del motivo di tale rifiuto.
3. Lo Stato membro di bandiera ordina al comandante di accettare l'imbarco e l'ispezione, tranne nei casi in cui le misure, procedure e prassi internazionali in materia di sicurezza in mare rendano necessario ritardare l'imbarco e l'ispezione. Se il comandante non rispetta tale ordine, lo Stato membro di bandiera sospende l'autorizzazione di pesca del peschereccio e ordina a quest'ultimo di rientrare immediatamente in porto.
4. Lo Stato membro di bandiera notifica immediatamente alla Commissione, o all'organismo da essa designato, l'azione intrapresa nelle circostanze descritte al paragrafo 3. La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette senza indugio tali informazioni alle autorità della nave di ispezione e alla Commissione della SPRFMO.

Articolo 35 quater

Violazioni gravi

1. Ai fini del presente regolamento una violazione grave comprende una delle seguenti violazioni del presente regolamento o della convenzione SPRFMO:

- a) pesca praticata senza un'autorizzazione valida rilasciata dallo Stato membro di bandiera;
- b) grave inadempienza nella registrazione delle catture e dei dati ad esse connessi, conformemente agli obblighi di comunicazione, o presentazione di una dichiarazione delle catture e/o dei dati ad esse connessi contenente gravi inesattezze;
- c) pesca in una zona di chiusura;
- d) pesca in un periodo di chiusura;
- e) cattura o trattenimento intenzionali di specie in violazione del presente regolamento o della convenzione SPRFMO;
- f) superamento significativo dei limiti di cattura o dei contingenti in vigore;
- g) utilizzo di attrezzi da pesca vietati;
- h) falsificazione o occultamento intenzionale della marcatura, dell'identità o dell'immatricolazione di un peschereccio;
- i) occultamento, manomissione o eliminazione degli elementi di prova relativi a un'indagine su una violazione;
- j) violazioni multiple che, considerate nel loro insieme, configurino una grave inosservanza del presente regolamento o della convenzione SPRFMO;
- k) rifiuto di accettare l'imbarco e l'ispezione, purché tale rifiuto non ricada nella situazione di cui all'articolo 35 ter, paragrafi 2 e 3;

- l) aggressione, resistenza, minacce, molestie sessuali nei confronti degli ispettori autorizzati o degli osservatori o indebiti ostacoli, ritardi o interferenze con il loro operato; o
 - m) manomissione o disattivazione intenzionali del sistema di monitoraggio dei pescherecci via satellite.
2. Non appena riceve la notifica di una presunta violazione grave, lo Stato membro di bandiera del peschereccio dell'Unione:
- a) indaga e, se le prove lo giustificano, adotta misure coercitive nei confronti del peschereccio in questione e ne dà notifica alla Commissione, o all'organismo da essa designato, che a sua volta informa le autorità della nave di ispezione e il segretariato della SPRFMO; o
 - b) autorizza le autorità della nave di ispezione a svolgere un'indagine sulla presunta violazione grave e a informarne la Commissione, o l'organismo da essa designato, che a sua volta ne dà notifica al segretariato della SPRFMO.
3. Gli Stati membri di bandiera considerano qualsiasi ingerenza nell'esercizio delle funzioni di un osservatore, di un ispettore autorizzato o di una nave di ispezione autorizzata da parte di pescherecci battenti la loro bandiera, o degli operatori, dei comandanti o dell'equipaggio di tali pescherecci, alla stessa stregua di una qualsiasi interferenza di questo tipo che si verifichi nell'ambito della loro giurisdizione esclusiva.

"Capo V ter

Inquinamento marino e recupero di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare

Articolo 35 quinquies

Inquinamento marino

1. Ai pescherecci è vietato scaricare in mare qualsiasi tipo di plastica, compresi corde sintetiche, reti da pesca sintetiche, sacchi di plastica per rifiuti e ceneri di prodotti di plastica provenienti da inceneritori.
2. I pescherecci conservano tutta la plastica presente a bordo fino a quando non sia possibile scaricarla presso appositi impianti portuali di raccolta.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano allo scarico di plastica da un peschereccio necessario per garantire la sicurezza del peschereccio stesso e delle persone a bordo o per salvare vite in mare, né alla perdita accidentale di plastica, corde sintetiche o reti da pesca da un peschereccio, a condizione che siano state prese tutte le precauzioni ragionevoli per evitare tale perdita.

Articolo 35 sexies

Recupero di attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare

1. I comandanti dei pescherecci provvedono affinché:
 - a) sia compiuto ogni ragionevole sforzo per contrastare, ridurre al minimo e azzerare l'abbandono, la perdita o lo smaltimento in mare dei loro attrezzi da pesca;

- b) gli attrezzi da pesca collegati ai loro pescherecci non siano dismessi o abbandonati deliberatamente, salvo per motivi di sicurezza, in particolare in situazione di difficoltà o in caso di pericolo di vita;
- c) sia compiuto, nel più breve tempo possibile, ogni ragionevole tentativo di recuperare gli attrezzi da pesca perduti prima di abbandonarli;
- d) siano presenti a bordo, se possibile, attrezzature per il recupero degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare collegati al peschereccio;
- e) se gli attrezzi da pesca di tale peschereccio abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare non possono essere recuperati, allo Stato membro di cui batte bandiera sono comunicate, entro 48 ore, le informazioni seguenti:
 - i) il nome, il numero IMO e l'indicativo di chiamata della nave;
 - ii) il tipo di attrezzo/il materiale dell'attrezzo;
 - iii) la quantità di attrezzi;
 - iv) il momento in cui l'attrezzo è stato perso, abbandonato o altrimenti dismesso;
 - v) la posizione (longitudine/latitudine) in cui l'attrezzo è stato perso, abbandonato o altrimenti dismesso;
 - vi) le misure adottate dal peschereccio per recuperare gli attrezzi; e
 - vii) se note, le circostanze che hanno portato alla perdita, all'abbandono o alla dismissione in altro modo in mare dell'attrezzo per motivi di sicurezza;

- f) quando un peschereccio recupera attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi in mare ad esso non collegati, allo Stato membro di cui batte bandiera sono trasmesse, entro 48 ore, le informazioni seguenti:
 - i) il nome, il numero IMO e l'indicativo di chiamata della nave che ha recuperato l'attrezzo;
 - ii) il nome, il numero IMO e l'indicativo di chiamata del peschereccio che ha abbandonato, perso o altrimenti dismesso gli attrezzi (se noti);
 - iii) il tipo di attrezzi recuperati;
 - iv) la quantità di attrezzi recuperati;
 - v) l'ora del recupero;
 - vi) la posizione (longitudine/latitudine) in cui sono stati recuperati gli attrezzi e, se possibile, fotografie degli attrezzi recuperati.
2. Gli Stati membri trasmettono tempestivamente alla Commissione, o all'organismo da essa designato, le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, lettere e) e f). La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette tempestivamente tali informazioni al segretariato della SPRFMO.";

22) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

"Articolo 40

Presunte violazioni di misure di conservazione e di gestione della SPRFMO segnalate da una parte contraente, un'entità di pesca o da una PNCC

1. Gli Stati membri designano un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione trasmessi da altri Stati membri, dalle parti contraenti, dalle entità di pesca e dalle PNCC.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche del punto di contatto designato almeno 20 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 14 giorni prima che le modifiche in questione prendano effetto.

3. Nel caso delle ispezioni in porto, se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da un altro Stato membro, una parte contraente, da un'entità di pesca o da una PNCC un rapporto di ispezione che fornisca la prova che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione del presente regolamento o delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera indaga immediatamente sulla presunta violazione e comunica alla Commissione, o all'organismo da essa designato, lo stato di avanzamento dell'indagine e le azioni di contrasto adottate, per consentire alla Commissione, o all'organismo da essa designato, di informare il segretariato della SPRFMO entro tre mesi dal ricevimento della notifica. Lo Stato membro che non può fornire alla Commissione, o all'organismo da essa designato, una relazione sullo stato dell'indagine entro tre mesi dal ricevimento del rapporto di ispezione comunica alla Commissione, o all'organismo da essa designato, entro lo stesso periodo di tre mesi, i motivi del ritardo e la data entro cui la relazione sarà presentata. La Commissione, o l'organismo da essa designato, trasmette al segretariato della SPRFMO le informazioni relative allo stato o al ritardo dell'indagine.

4. In caso di imbarco e ispezione in alto mare, se il punto di contatto designato da uno Stato membro riceve da un altro Stato membro, una parte contraente, un'entità di pesca o una PNCC un rapporto di ispezione comprovante che un peschereccio battente bandiera di tale Stato membro ha commesso una violazione del presente regolamento o delle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO, lo Stato membro di bandiera riferisce alla Commissione, o all'organismo da essa designato, in merito alle misure adottate in risposta a tale presunta violazione, compresi eventuali procedimenti avviati e sanzioni applicate, al più tardi 110 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO. La Commissione, o l'organismo da essa designato, inoltra tali informazioni al segretariato della SPRFMO al più tardi 90 giorni prima della riunione annuale.

23) all'articolo 41 è aggiunto il paragrafo seguente:

- "4. Al più tardi 110 giorni prima della riunione annuale della Commissione della SPRFMO, gli Stati membri i cui pescherecci svolgono attività di pesca nella zona della convenzione SPRFMO comunicano alla Commissione i metodi utilizzati dai pescherecci battenti la loro bandiera per impedire la manomissione del dispositivo di localizzazione via satellite. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 90 giorni prima della riunione annuale.";

24) l'articolo 42 è sostituito dal seguente:

"Articolo 42

Riservatezza e protezione dei dati

1. I dati raccolti e scambiati nell'ambito del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, salvo altrimenti disposto nel presente articolo.
2. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle misure di gestione, conservazione e controllo stabilite dal presente regolamento, comprese eventuali indagini relative a reclami e violazioni e relativi procedimenti giudiziari o amministrativi.
3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a 10 anni, a meno che non siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedimenti giudiziari o amministrativi. In tali casi possono essere conservati per un massimo di 20 anni. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati personali in esse contenuti sono resi anonimi.

25) l'articolo 43 è così modificato:

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) i termini di cui all'articolo 7, paragrafi 1, 1 ter, 1 quater e 2, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafi 2 e 5, all'articolo 16, paragrafi 1 e 3, all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 23, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 25, paragrafi 5 e 6, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 3 bis, all'articolo 28, paragrafo 2, all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 28 ter, paragrafo 1, all'articolo 28 unvicies, all'articolo 28 duovicies, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafi 1 e 1 bis, all'articolo 34, paragrafi 5 e 6, all'articolo 35, paragrafi 2 e 3, all'articolo 35 ter, paragrafo 4, all'articolo 35 sexies, paragrafi 1 e 2, all'articolo 36, all'articolo 37, paragrafo 1, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 40, paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 41, paragrafi 1, 2 e 4;

c) la copertura di osservazione di cui all'articolo 6;"

b) la lettera d) è soppressa;

c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) il tipo di informazioni e di dati richiesti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 21, all'articolo 22, paragrafi da 1 a 4, all'articolo 23, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafi da 1 a 3, all'articolo 25, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 27, paragrafi 2, 3 e 3 bis, all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 28 ter, paragrafo 1, all'articolo 28 decies, all'articolo 28 quindecies, paragrafo 1, all'articolo 28 unvicies, all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, all'articolo 29 bis, paragrafo 1, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 35 bis, paragrafo 3, e all'articolo 35 sexies, paragrafo 1.";

- d) sono aggiunti i punti seguenti:
- "g) la soglia di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis;
 - h) il tipo di zone di gestione e attività di pesca di cui all'articolo 11 bis;
 - i) i criteri di scoperta di cui all'articolo 14, paragrafo 1;
 - j) le distanze di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 29, paragrafi 1 e 3;
 - k) le informazioni sull'elenco delle imbarcazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4 bis;
 - l) i criteri concernenti le qualifiche degli osservatori di cui all'articolo 28 quinquies;
 - m) l'elenco dei requisiti relativi alla formazione degli osservatori di cui all'articolo 28 sexies, paragrafo 1;
 - n) le norme di convalida dei dati di osservazione di cui all'articolo 28 nonies, paragrafo 3;
 - o) l'elenco dell'equipaggiamento essenziale di sicurezza degli osservatori di cui all'articolo 28 duodecies, paragrafo 2;
 - p) l'elenco dei diritti degli osservatori di cui all'articolo 28 septdecies, paragrafo 2;
 - q) l'elenco delle funzioni degli osservatori di cui all'articolo 28 octodecies, paragrafi 1 e 2;
 - r) l'elenco dei diritti degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione di cui all'articolo 28 novodecies;

- s) l'elenco degli obblighi degli operatori e dei comandanti dei pescherecci dell'Unione di cui all'articolo 28 *vicies*;
 - t) la procedura da seguire in caso di emergenza di cui all'articolo 28 *duovicies*;
 - u) le prescrizioni in materia di identificazione e marcatura del peschereccio di cui all'articolo 29 *bis.*";
- 26) l'allegato IV è sostituito dal testo che figura nel punto 1 dell'allegato I del presente regolamento;
- 27) l'allegato X è modificato conformemente al punto 2 dell'allegato I del presente regolamento;
- 28) sono aggiunti gli allegati XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XX conformemente al punto 3 dell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Modifiche del regolamento (EU) 2019/833

Il regolamento (EU) 2019/833 è così modificato:

- 1) all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), i termini "tutte le specie" sono sostituiti dal termine "catture";
- 2) all'articolo 6, il paragrafo 1 è così modificato:
 - a) alle lettere d) ed e), l'ora "24:00" è sostituita da "23:59";

b) è inserita la lettera seguente:

"e bis) chiude le attività di pesca diretta del merluzzo bianco nella divisione 3L tra le ore 00:01 UTC del 15 aprile 2025 e le ore 23:59 UTC del 30 giugno 2025.

Durante tale periodo gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci limitino le catture di questo stock tenute a bordo e in una qualunque retata in linea con l'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e rispettino le disposizioni riguardanti lo spostamento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).";

3) all'articolo 7, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per il merluzzo bianco nelle divisioni 3L e 3M, lo scorfano nelle divisioni 3LN e la passera pianuzza nelle divisioni 3NO: 1 250 kg o 5 %, a seconda di quale valore sia superiore;"

4) l'articolo 15 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Attrezzi da pesca perduti, abbandonati o dismessi in mare e recupero di attrezzi da pesca";

b) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) non abbandona deliberatamente né dismette in mare attrezzi da pesca, salvo che per ragioni di sicurezza.";

5) all'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può consentire ai pescherecci battenti la propria bandiera di avere a bordo un osservatore per meno del 100 %, ma non meno del 25 %, delle bordate di pesca effettuate dalla propria flotta o dei giorni di presenza dei pescherecci nella zona di regolamentazione calcolati per un periodo di un anno civile in tutti i casi seguenti:

- a) se i pescherecci in questione praticano la pesca mirata di specie in zone in cui ci si attende che catture accessorie di altre specie avvengano in quantità trascurabili;
- b) se lo Stato membro di bandiera ha fornito informazioni che giustificano la mancata applicazione di una copertura del 100 %;
- c) qualora circostanze straordinarie e imprevedibili che impediscono la copertura di osservazione al 100 % siano debitamente documentate e giustificate dallo Stato membro di bandiera; o
- d) se un peschereccio utilizza un programma di osservazione elettronico approvato dallo Stato membro di bandiera; e
- i) lo Stato membro di bandiera presenta al segretario esecutivo della NAFO, con copia alla Commissione e all'EFCA, le proprie norme e i propri orientamenti per l'osservazione elettronica; e

- ii) lo Stato membro di bandiera trasmette una copia compilata dell'allegato II.M delle CEM di cui al punto 35 dell'allegato del presente regolamento entro tre mesi dalla bordata osservata per via elettronica.

Per ogni bordata di pesca dei suoi pescherecci senza osservatore a bordo, lo Stato membro di bandiera ispeziona fisicamente il peschereccio al momento dello sbarco nei propri porti oppure valuta ogni sbarco nei propri porti, a seguito di una valutazione dei rischi. Le ispezioni sono documentate nel formato prescritto all'allegato IV.C delle misure di conservazione e di esecuzione di cui al punto 9) dell'allegato del presente regolamento.";

- 6) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Procedure di sorveglianza

1. Lo Stato membro di ispezione provvede affinché, per ogni avvistamento nella zona di regolamentazione di un peschereccio abilitato a battere la bandiera di una parte contraente della NAFO, i suoi ispettori registrino nel modulo del rapporto di avvistamento le informazioni seguenti:
 - a) l'identificazione della parte contraente di ispezione e dell'ispettore o degli ispettori;
 - b) l'identificazione o l'indicativo di chiamata della piattaforma di ispezione;
 - c) lo Stato di bandiera, il nome e l'indicativo di chiamata del peschereccio avvistato;
 - d) l'attività del peschereccio avvistato conformemente all'allegato II.I.B delle CEM;

- e) la data e l'ora dell'avvistamento;
 - f) la posizione del peschereccio al momento dell'avvistamento; e
 - g) le immagini o i filmati, se registrati, ed eventuali altre osservazioni pertinenti.
2. Lo Stato membro di ispezione provvede affinché, qualora un ispettore avvisti nella zona di regolamentazione un peschereccio battente la bandiera di una parte contraente della NAFO per il quale vi sia motivo di sospettare una violazione palese del presente regolamento ma non sia possibile effettuare un'ispezione immediata, l'ispettore:
- a) compili il modulo del rapporto di avvistamento conformemente all'allegato IV.A delle CEM di cui al punto 38) dell'allegato del presente regolamento. Se l'ispettore ha effettuato una valutazione volumetrica o una valutazione della composizione delle catture di una retata, il rapporto di sorveglianza contiene tutte le informazioni pertinenti sulla composizione della cala e indica il metodo utilizzato per la valutazione volumetrica;
 - b) registri le immagini della nave, indicando la posizione, la data e ora di registrazione; e
 - c) trasmetta sollecitamente per via elettronica il rapporto di sorveglianza e le immagini alla sua autorità competente.

3. L'autorità competente di uno Stato membro provvede a:
 - a) inviare il rapporto di avvistamento relativo a un avvistamento di cui al paragrafo 1 all'EFCA, che lo inoltra al segretario esecutivo della NAFO entro 15 giorni dal rientro in porto della nave di ispezione;
 - b) inviare il rapporto di sorveglianza relativo a un avvistamento di cui al paragrafo 2 all'EFCA, che lo inoltra senza indugio al segretario esecutivo della NAFO;
 - c) trasmettere, su richiesta, una copia delle immagini o dei filmati registrati e qualsiasi altra informazione disponibile relativa all'avvistamento all'EFCA, che a sua volta le invia alla parte contraente che è Stato di bandiera del peschereccio o allo Stato membro di bandiera, se diverso dallo Stato membro di ispezione;
 - d) garantire la sicurezza e la conservazione degli elementi di prova per successive ispezioni.
4. Quando riceve un rapporto di sorveglianza relativo a un avvistamento di cui al paragrafo 2 riguardante un peschereccio battente la sua bandiera, l'autorità competente di ciascuno Stato membro svolge ogni indagine necessaria per decidere il seguito da dare al caso.
5. Ogni Stato membro trasmette il rapporto di indagine di cui al paragrafo 4 all'EFCA, che lo invia al segretario esecutivo della NAFO e alla Commissione.";

7) all'articolo 35, paragrafo 3, lettera c), è aggiunto il punto seguente:

"v) la pesca diretta durante un periodo di chiusura in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e bis), o la pesca con dimensioni di maglia non autorizzate, con griglie con distanza tra le sbarre non autorizzata o senza l'uso alcuno di griglie di selezione, in violazione dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), quando non vi è alcun osservatore a bordo e il peschereccio si dirige nella divisione 3L per il merluzzo bianco.";

8) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

"Articolo 49

Riservatezza e protezione dei dati

1. I dati raccolti e scambiati nell'ambito del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, salvo altrimenti disposto nel presente articolo.
2. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle misure di gestione, conservazione e controllo stabilite dal presente regolamento, comprese eventuali indagini relative a reclami e violazioni e relativi procedimenti giudiziari o amministrativi.

3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a 10 anni, a meno che non siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedimenti giudiziari o amministrativi. In tali casi possono essere conservati per un massimo di 20 anni. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati personali in esse contenuti sono resi anonimi.
4. Oltre agli obblighi previsti agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri garantiscono la riservatezza nel trattamento dei rapporti e messaggi elettronici trasmessi alla NAFO e ricevuti dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 22, paragrafi 1, 5 e 6, dell'articolo 23, paragrafo 6, dell'articolo 25, paragrafo 8, dell'articolo 26, paragrafo 9, dell'articolo 27, paragrafi 3, 5, 6, 7 e 15, dell'articolo 29, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'articolo 37, paragrafo 1, e dell'articolo 39, paragrafo 8.";
- 9) all'articolo 50, sono aggiunte le lettere seguenti:
- "o) le modifiche dei periodi di chiusura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e bis);
- p) le catture accessorie detenute a bordo di cui all'articolo 7, paragrafo 3;
- q) le informazioni per la notifica da parte dei comandanti dei pescherecci e degli Stati membri in relazione agli attrezzi da pesca perduti o abbandonati e al loro recupero di cui all'articolo 15, paragrafi 1 e 2;
- r) le deroghe al programma di osservazione di cui all'articolo 27, paragrafo 3;

- s) le modifiche del riferimento al documento NAFO per l'elenco delle attività dei pescherecci utilizzato dagli Stati membri a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera d).";
- 10) nell'allegato, il punto 38 è sostituito dal seguente:

"38) Modulo del rapporto di sorveglianza dell'allegato IV.A delle CEM, di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 45, lettera a) del presente regolamento;"

Articolo 4
Modifiche del regolamento (UE) 2021/56

Il regolamento (UE) 2021/56 è così modificato:

- 1) all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:

"25) "sistema di monitoraggio elettronico" o "EMS": sistema integrato di hardware e software che supporta l'acquisizione di riprese video dell'attività di pesca, di dati di posizione e/o di sensori e che consente l'analisi e la comunicazione delle registrazioni di monitoraggio elettronico.";

2) all'articolo 4 sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 bis. Nel corso dell'anno successivo, i pescherecci con reti da circuizione che superano il loro limite di cattura annuale sono soggetti a un periodo di chiusura più lungo di quelli di cui al paragrafo 1, come segue:

- a) per i pescherecci con reti da circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 200 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 10 giorni;
- b) per i pescherecci con reti da circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 500 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 13 giorni;
- c) per i pescherecci con reti da circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 1 800 tonnellate metriche di tonno obeso, il periodo di chiusura è prolungato di 16 giorni;
- d) per i pescherecci con reti da circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 100 tonnellate metriche, il periodo di chiusura è prolungato di 19 giorni;
- e) per i pescherecci con reti da circuizione che hanno superato il limite di cattura annuale di 2 400 tonnellate metriche, il periodo di chiusura è prolungato di 22 giorni.

1 ter. I giorni aggiuntivi di chiusura di cui al paragrafo 1 bis sono aggiunti, a seconda dei casi, all'inizio del periodo di chiusura per i pescherecci rientranti nel primo periodo di cui al paragrafo 1 e alla fine di tale periodo per i pescherecci rientranti nel secondo periodo di cui al paragrafo 1, in modo che il primo periodo di chiusura termini sempre l'8 ottobre di ogni anno e il secondo periodo inizi sempre il 9 novembre di ogni anno.

1 quater. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 bis, ogni Stato membro rafforza il sistema di monitoraggio e controllo delle catture di tonno anche tramite l'utilizzo dei dati degli osservatori a bordo, dei giornali di bordo, del campionamento in porto e delle informazioni provenienti dagli impianti di trasformazione del tonno. La Commissione compila e trasmette al segretariato dell'IATTC i dati definitivi sulle catture annuali di tonno obeso effettuate da singoli pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro entro il 15 febbraio dell'anno successivo.

1 quinquies. Gli Stati membri stimano le catture di tonno obeso di ciascun peschereccio battente la loro bandiera al termine di ogni bordata, nei giorni immediatamente successivi alla conclusione della bordata e dello scarico (sulla base, ad esempio, delle stime dell'osservatore, dei dati del giornale di bordo, del campionamento nel pozzo, dei dati dei conservifici).";

3) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 4 bis

Relazione annuale sulle catture di tonno rosso del Pacifico

Ogni Stato membro comunica annualmente alla Commissione le catture accessorie di tonno rosso del Pacifico, che non possono superare le 10 tonnellate metriche all'anno. La Commissione comunica annualmente tali informazioni al segretariato dell'IATTC.";

4) l'articolo 6 è così modificato:

a) sono inseriti i paragrafi seguenti:

"2 bis. I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione possono disattivare una boa satellitare attaccata a un FAD solo nei casi seguenti:

- a) perdita totale della ricezione del segnale;
- b) arenamento;
- c) appropriazione di un FAD da parte di terzi;
- d) temporaneamente durante un periodo di chiusura determinato;

- e) quando si trovano al di fuori:
 - i) dell'area compresa tra i meridiani 150° O e 100° O e i paralleli 8° N e 10° S;
 - ii) dell'area compresa tra il meridiano 100° O e la costa del continente americano e i paralleli 5° N e 15° S; o
- f) in caso di trasferimento di proprietà.

2 ter. I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione possono riattivare da remoto una boa satellitare attaccata a un FAD in mare solo nei casi seguenti: per contribuire al recupero di un FAD arenato; dopo una disattivazione temporanea durante il periodo di chiusura; o in caso di trasferimento di proprietà mentre il FAD si trova in mare.

2 quater. I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione comunicano allo Stato membro di bandiera qualsiasi disattivazione o riattivazione da remoto di una boa satellitare attaccata a un FAD conformemente agli allegati II e III. Lo Stato membro trasmette le relazioni alla Commissione a intervalli mensili dopo almeno 60 giorni, ma non oltre 70 giorni dalla disattivazione o dalla riattivazione da remoto. La Commissione trasmette le relazioni al segretariato dell'IATTC non oltre 90 giorni dalla disattivazione o dalla riattivazione da remoto delle boe satellitari.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"4 bis. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione informazioni sullo stato di attuazione del paragrafo 4 per ogni anno civile, in un formato coerente con le norme IATTC per la comunicazione dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca, e tali informazioni sono messe a disposizione del personale scientifico dell'IATTC e del gruppo di lavoro ad hoc sui FAD a fini di analisi.";

c) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;

5) è aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 6 bis

Progettazione e recupero dei FAD

1. Al fine di ridurre l'impigliamento di squali, tartarughe marine o altre specie, i pescherecci dell'Unione utilizzano o riutilizzano solo FAD costruiti con materiali privi di maglie o non impiglienti, conformemente alle specifiche di cui all'allegato IV.
2. Per ridurre la quantità di rifiuti marini sintetici:
 - a) dal 1° gennaio 2026 gli operatori dei pescherecci dell'Unione utilizzano o riutilizzano esclusivamente FAD derivanti appartenenti alla categoria di biodegradabilità I, II, III o IV, quali definite nell'allegato IV;

- b) dal 1° gennaio 2029 gli operatori dei pescherecci dell'Unione utilizzano o riutilizzano esclusivamente FAD derivanti appartenenti alla categoria di biodegradabilità I o II, quali definite nell'allegato IV.
3. I materiali non biodegradabili, in particolare corde di nylon, sono utilizzati esclusivamente per rafforzare la struttura della componente galleggiante o sommersa dei FAD delle categorie di biodegradabilità I e II, come soluzione temporanea in assenza di un'alternativa biodegradabile disponibile.
4. Per evitare la perdita o l'arenamento dei FAD derivanti, gli Stati membri possono avviare programmi volontari di recupero dei FAD derivanti attraverso iniziative di cooperazione tra i pescherecci che operano nella zona della convenzione o tra i pescherecci che attuano progetti per il recupero di tali FAD. Senza limitare le normali operazioni di pesca dei pescherecci con reti da circuizione che utilizzano FAD, tali attività di recupero sono limitate alla raccolta dei FAD derivanti ai fini di un loro smaltimento finale e non includono alcun tipo di manutenzione o adeguamento. Tali pescherecci non utilizzano FAD a meno che non siano pescherecci con reti da circuizione autorizzati. I FAD derivanti raccolti nell'ambito del programma di recupero volontario sono caricati a bordo e portati in porto per essere riciclati o smaltiti.";

6) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 7 bis

Misure di competenza dello Stato di approdo

1. Gli Stati membri che intendono concedere l'accesso ai loro porti a pescherecci di paesi terzi che hanno a bordo prodotti della pesca catturati nella zona della convenzione o prodotti della pesca ottenuti da tali risorse che non siano stati precedentemente sbarcati o trasbordati in un porto o in mare provvedono a:
 - a) designare i porti ai quali i pescherecci di paesi terzi possono chiedere di accedere a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - b) designare un punto di contatto per la ricezione della notifica preventiva a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1005/2008;
 - c) designare un punto di contatto per la ricezione dei rapporti di ispezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di contatto e dei porti designati almeno 15 giorni prima che esse prendano effetto. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'IATTC almeno sette giorni prima che le modifiche prendano effetto.

3. I comandanti dei pescherecci agevolano l'accesso sicuro al peschereccio, collaborano con l'autorità competente dei porti designati dell'IATTC, agevolano l'ispezione e la comunicazione e non ostacolano, intimidiscono, interferiscono né inducono altre persone ad ostacolare, intimidire o interferire con gli ispettori portuali nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 7 ter

Sistema di monitoraggio dei pescherecci

1. I pescherecci dell'Unione provvedono affinché le informazioni raccolte dal sistema di monitoraggio dei pescherecci (VMS) comprendano:
 - a) l'identificazione del peschereccio;
 - b) la posizione geografica del peschereccio (latitudine e longitudine), con un margine di errore inferiore a 100 metri e un livello di confidenza del 98 %;
 - c) la data e l'ora (UTC) in cui è stata stabilita la posizione del peschereccio; e
 - d) la velocità e la rotta del peschereccio.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono raccolte almeno ogni quattro ore per i pescherecci con palangari e ogni due ore per gli altri pescherecci dal centro di controllo della pesca (CCP) a terra degli Stati membri.

3. Le apparecchiature VMS installate sui pescherecci sono almeno a prova di manomissione (ossia qualsiasi tentativo di manomissione dell'apparecchiatura è rilevabile dal fornitore di servizi di monitoraggio elettronico e dal proprietario del peschereccio ed è comunicato alla rispettiva autorità di bandiera del peschereccio) e sono almeno completamente automatiche per la comunicazione periodica dei dati di posizione, sempre operative indipendentemente dalle condizioni ambientali e in grado di trasmettere manualmente rapporti e messaggi.
4. I pescherecci dell'Unione non sono autorizzati a iniziare una bordata di pesca con un dispositivo di localizzazione via satellite difettoso. Quando un dispositivo cessa di funzionare o ha un guasto tecnico nel corso di una bordata di pesca di durata superiore a 30 giorni, la riparazione o sostituzione deve avvenire non appena il peschereccio entra in porto.
5. In caso di guasto tecnico o di mancato funzionamento del dispositivo di localizzazione via satellite installato a bordo di un peschereccio che impedisca la ricezione di due trasmissioni consecutive, il comandante del peschereccio inizia la trasmissione manuale conformemente al paragrafo 6 e il dispositivo è riparato o sostituito entro 30 giorni. Tale disposizione si applica solo se le autorità competenti hanno esaurito tutte le misure ragionevoli per garantire la trasmissione e se non esiste a bordo un secondo dispositivo di localizzazione via satellite funzionante.

6. Il peschereccio dell'Unione con dispositivo di localizzazione via satellite difettoso comunica al CCP o all'autorità competente interessata, almeno ogni sei ore, rapporti contenenti le informazioni di cui al paragrafo 1 con mezzi di telecomunicazione adeguati (ad esempio via radio, trasmissione web, posta elettronica, telefax o telex).

Articolo 7 quater

Sistemi di monitoraggio elettronico e piani di monitoraggio dei pescherecci

1. Quando utilizzano un sistema di monitoraggio elettronico (*electronic monitoring system* - EMS) nella zona della convenzione, i pescherecci dell'Unione applicano i requisiti tecnici minimi, gli standard di prestazione e i requisiti in materia di dati di cui agli allegati VI e VII.
2. I requisiti tecnici minimi, gli standard di prestazione e i requisiti in materia di dati di cui all'allegato VI sono rivisti periodicamente dalla Commissione per tener conto dei progressi tecnologici, dei cambiamenti di priorità e dei requisiti specifici dei pescherecci con dimensioni, attrezzi e pratiche di pesca vari.
3. I requisiti tecnici minimi e gli standard di prestazione, le attività che dovrebbero essere coperte dall'EMS e che dovrebbero essere rilevate dalle telecamere e le raccomandazioni di ordine generale per le configurazioni delle apparecchiature EMS sono stabiliti nell'allegato VI. I pescherecci o gruppi di pescherecci progettati in modo simile che rispettano tali requisiti tecnici minimi e standard di prestazione dispongono di un piano di monitoraggio del peschereccio (*Vessel Monitoring Plan* - VMP) basato sullo schema progettuale e sulle specifiche del peschereccio.

4. Le apparecchiature EMS raccolgono automaticamente e autonomamente le registrazioni EMS per generare i dati di monitoraggio elettronico (dati EM) richiesti e sono in grado di rilevare eventuali manomissioni (ossia qualsiasi tentativo di manomissione dell'apparecchiatura è rilevabile dal fornitore di servizi di monitoraggio elettronico e dal proprietario del peschereccio ed è comunicato alla rispettiva autorità di bandiera). Sia i campi di dati minimi obbligatori che l'EMS raccoglie, sia i campi di dati facoltativi che l'EMS può raccogliere per ciascun tipo di peschereccio sono stabiliti nell'allegato VII.
5. Se intende effettuare la trasmissione dei dati sulla pesca tramite EMS, lo Stato membro elabora un piano di monitoraggio del peschereccio (VMP) EMS per ogni peschereccio o gruppo di pescherecci (ad esempio, tutti quelli con reti da circuizione o tutti quelli con palangari, o tutti quelli con palangari di una certa dimensione) che pescano tonnidi o specie affini, sulla base del quale devono essere utilizzate le apparecchiature EMS.
6. I pescherecci o gruppi di pescherecci progettati in modo simile che utilizzano l'EMS, nel rispetto degli standard minimi stabiliti nell'allegato VI e che applicano le norme minime dell'IATTC per l'EMS, dispongono di un VMP basato sullo schema progettuale e sulle specifiche del peschereccio di cui all'allegato VI.
7. Il piano di monitoraggio del peschereccio descrive la configurazione, i componenti e l'installazione delle apparecchiature EMS su ciascun peschereccio; tale configurazione consente di raccogliere registrazioni EMS coerenti con tutti gli standard minimi e tutte le specifiche tecniche obbligatorie pertinenti indicate in tale piano. I contenuti obbligatori del VMP sono stabiliti nell'allegato VIII. Gli Stati membri possono scegliere un altro formato per il piano di controllo del peschereccio purché esso rispetti i requisiti minimi stabiliti nell'allegato VIII, punto 4.

8. Una copia del piano di monitoraggio del peschereccio approvato dallo Stato membro è tenuta a bordo di ogni peschereccio per tutto il tempo in cui sono utilizzate le apparecchiature EMS per monitorarne le attività.
9. Qualsiasi modifica del piano di controllo del peschereccio, anche in relazione alle apparecchiature EMS, deve essere comunicata all'autorità dello Stato membro di bandiera del peschereccio per approvazione.
10. Le norme per l'archiviazione e la conservazione delle registrazioni EMS, il recupero, l'analisi e la comunicazione dei dati sono stabilite nell'allegato IX.
11. Il comandante di un peschereccio dell'Unione dotato di un VMP provvede affinché:
 - a) in caso di malfunzionamento delle apparecchiature EMS, il malfunzionamento sia segnalato quanto prima all'autorità dello Stato membro di bandiera competente e, se del caso, al fornitore;
 - b) sia consentito l'accesso fisico a bordo ai componenti delle apparecchiature EMS, se richiesto dall'autorità dello Stato membro di bandiera o dal personale autorizzato;
 - c) le telecamere, conformemente al piano di controllo del peschereccio e al loro campo visivo in grado di raccogliere i dati minimi stabiliti nell'allegato VI del presente regolamento, abbiano una visuale libera e si proceda, secondo necessità, alla pulizia delle lenti o delle coperture delle lenti;

- d) la movimentazione delle catture, anche accessorie, consenta per quanto possibile alle telecamere per il monitoraggio elettronico di visualizzare adeguatamente la raccolta dei campi di dati pertinenti stabiliti nell'allegato VI (per, ad esempio, l'identificazione delle specie, la composizione delle catture, ecc.);
 - e) la trasmissione o il recupero delle registrazioni di monitoraggio elettronico avvengano conformemente alle norme di cui all'allegato IX;
 - f) ad eccezione dei casi in cui è autorizzato e richiesto dallo Stato membro di bandiera o da personale autorizzato da tale Stato membro, le apparecchiature EMS non siano manomesse (ad esempio, per la disconnessione del sistema, la riorganizzazione o l'ostacolo del campo visivo delle telecamere, la disconnessione delle telecamere o dei sensori, lo spegnimento manuale delle apparecchiature EMS, lo spegnimento intenzionale del sistema).
12. Gli Stati membri che decidono di attuare un EMS per raccogliere dati sulla pesca da presentare al segretariato dell'IATTC provvedono affinché, prima di trasmettere i dati EMS al segretariato dell'IATTC, i pescherecci battenti la loro bandiera soddisfino gli elementi obbligatori seguenti degli standard e dei requisiti minimi dell'EMS:
- a) i programmi di monitoraggio elettronico degli Stati membri sono sviluppati, progettati e attuati in modo da garantirne la trasparenza e che i dati risultanti siano verificabili conformemente all'allegato IX;

- b) l'analisi delle registrazioni EMS nella sintesi dei dati EM è effettuata da imprese autorizzate da uno Stato membro o da istituzioni o autorità degli Stati membri che abbiano la formazione, le conoscenze, le competenze e le capacità necessarie per garantire un'analisi efficace delle registrazioni di monitoraggio elettronico e la generazione di dati EMS, anche per quanto riguarda l'identificazione sufficientemente accurata delle specie;
 - c) il rapporto sullo stato delle apparecchiature EMS a bordo di ogni peschereccio soggetto alla loro giurisdizione è essere trasmesso dal fornitore di servizi EMS o dalle stesse apparecchiature EMS;
 - d) sono stabilite norme e procedure in caso di guasto delle apparecchiature EMS e le stesse sono rispettate.
13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione una descrizione del programma EMS che specifichi almeno le informazioni seguenti:
- a) i VMP utilizzati nel programma;
 - b) le responsabilità delle autorità di pesca e dei proprietari, dei comandanti e dell'equipaggio del peschereccio per quanto riguarda l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature, compresa la pulizia ordinaria delle telecamere, e gli interventi per riparare i guasti meccanici o tecnici dell'EMS;
 - c) i protocolli per l'archiviazione, il recupero e il trasferimento dei dati in linea con l'allegato IX;

- d) i protocolli per la comunicazione interna e il seguito da dare ad azioni eventualmente rilevate non conformi alle norme EMS, comprese norme e procedure in caso di guasto delle apparecchiature EMS.
14. La Commissione presenta la descrizione del programma EMS al segretariato dell'IATTC prima che il programma di monitoraggio elettronico inizi a trasmettere i dati a tale segretariato. Gli Stati membri comunicano qualsiasi modifica dei loro programmi nazionali EMS alla Commissione. La Commissione informa il segretariato dell'IATTC ogniqualvolta intervengano tali modifiche.
15. Gli Stati membri che decidono di attuare l'EMS per raccogliere dati sulla pesca da presentare all'IATTC comunicano al segretariato dell'IATTC i dati EMS per ogni anno, raccolti rispettando le norme minime stabilite nel presente regolamento, e conformemente alle tempistiche per la comunicazione dei dati o entro la fine dell'anno successivo, utilizzando i formati e gli orientamenti di cui agli allegati VI, VII e IX.

16. Gli Stati membri che decidono di attuare l'EMS per raccogliere dati sulla pesca da presentare all'IATTC trasmettono alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno , una sintesi a livello di flotta dei piani di controllo dei pescherecci che descriva l'attuazione dei rispettivi programmi di monitoraggio elettronico nell'anno precedente, compreso, come minimo, il numero di pescherecci che utilizzano l'EMS per attrezzo e tipo di pesca; la gamma di configurazioni EMS utilizzate all'interno della flotta; una descrizione generale dei requisiti EMS imposti dallo Stato membro ai comandanti e agli equipaggi dei pescherecci; la percentuale dei livelli di copertura raggiunta per tipo di pesca e tipo di attrezzo; informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo di tali livelli di copertura; e, se del caso, informazioni sul controllo della conformità. Entro il 30 marzo di ogni anno la Commissione presenta al segretariato della IATTC la relazione sull'attuazione dei programmi di monitoraggio elettronico nell'anno precedente.";

7) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Squali seta

1. È vietato tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, vendere o mettere in vendita parti o carcasse non sezionate di squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati da pescherecci con reti da circuizione nella zona della convenzione.
2. I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione rilasciano, se possibile, gli squali seta vivi.

3. Se uno squalo seta è catturato involontariamente e congelato nell'ambito di operazioni di pesca con rete da circuizione, esso è consegnato, intero, alle autorità governative presso il punto di sbarco, se presenti. Se dette autorità governative non sono presenti, lo squalo seta consegnato intero non può essere oggetto di vendita né di baratto, ma può essere donato a fini di consumo umano domestico. Gli esemplari di squalo seta così consegnati sono segnalati al segretariato dell'IATTC.
4. I pescherecci con palangari che catturano accidentalmente esemplari di squali limitano le catture accessorie di squali seta ad un massimo del 20 %, in peso vivo, delle catture totali per bordata di pesca. Le attività di pesca multispecifica con palangari di superficie (nelle quali la maggior parte degli ami è a profondità minori di 100 metri e le specie bersaglio sono diverse dal pesce spada) limitano le catture di squali seta di lunghezza totale inferiore a 100 cm al 20 % del numero totale di squali seta catturati durante la bordata.
5. Per le attività di pesca multispecifica effettuate con palangari di superficie le cui catture accessorie di squali seta di lunghezza totale inferiore a 100 cm superano in media il 20 % del peso di squali seta in un anno, gli Stati membri vietano l'uso di leader d'acciaio per un periodo di tre mesi consecutivi ogni anno. La percentuale media di squali seta nelle catture è calcolata basandosi sui dati dell'anno civile precedente.

Il presente paragrafo si applica anche ai nuovi pescherecci che iniziano le attività di pesca multispecifica e a pescherecci per i quali non sono disponibili dati relativi al periodo immediatamente precedente.

6. I pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che utilizzano attrezzi da pesca azionati manualmente (ossia senza verricelli meccanici o idraulici) e che non effettuano consegne alla nave madre in alcun momento durante la bordata di pesca sono esclusi dall'applicazione del presente articolo.
7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 15 settembre di ogni anno, il periodo unico di uso limitato dei leader d'acciaio di cui al paragrafo 5 che è rispettato per l'anno civile. Entro il 1° ottobre di ogni anno la Commissione ne dà conseguentemente notifica al segretariato dell'IATTC.
8. Gli Stati membri impongono la raccolta e la trasmissione dei dati sulle catture di squali seta conformemente agli obblighi di comunicazione dei dati dell'IATTC. Gli Stati membri registrano inoltre, attraverso programmi di osservazione e altri mezzi, il numero e lo stato (vivo o morto) degli squali seta catturati e rilasciati da pescherecci con reti da circuizione di tutte le classi di capacità e comunicano tali dati al segretariato dell'IATTC.
9. I pescherecci dell'Unione non svolgono attività di pesca nelle zone di riproduzione degli squali seta identificate dall'IATTC conformemente alla raccomandazione del personale scientifico dell'IATTC. La Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni relative alle zone di riproduzione degli squali seta. Gli Stati membri mettono tali informazioni a disposizione degli operatori dei pescherecci battenti la loro bandiera.";

8) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Rilascio degli squali in condizioni di sicurezza

1. I pescherecci dell'Unione rilasciano immediatamente, indenni, tutti gli squali catturati e non trattiene, nella misura del possibile, non appena li avvistano sulla lenza, impigliati nella rete o nel coppo sul ponte, senza compromettere la sicurezza delle persone. Essi rigettano altresì in mare gli squali morti che non sono trattiene come catture o catture accessorie.
2. I pescherecci con reti da circuizione applicano le misure seguenti per salvaguardare la sicurezza delle persone che partecipano alle operazioni di cui al paragrafo 1:
 - a) gli squali sono disimpigliati e rilasciati nell'oceano nel minor tempo possibile dopo essere stati visti impigliati nella rete;
 - b) gli squali trasferiti nel coppo sul ponte devono essere reimmessi in acqua il prima possibile, utilizzando, dal ponte, uno scivolo collegato a un'apertura sulla fiancata del peschereccio o attraverso botole di evacuazione. Se non ci sono né scivoli né botole di evacuazione, gli squali sono calati in acqua con una braga o una rete da carico, usando un argano o attrezzature simili;

- c) è vietato l'uso di gaffe, rampini o strumenti analoghi per la movimentazione degli squali;
 - d) è vietato sollevare gli squali dalla testa, dalla coda, dalle fenditure opercolari o dagli spiracoli o utilizzando cavi avvolti intorno al corpo o in esso inseriti. È vietato praticare fori nel corpo dello squalo (ad esempio per passarvi un cavo per sollevarlo);
 - e) sono vietati il sollevamento di squali balena (*Rhincodon typus*) a bordo del peschereccio e il traino di squali balena all'esterno di una rete da circuizione, ad esempio utilizzando funi di traino.
3. I pescherecci con palangari applicano le misure seguenti per salvaguardare la sicurezza delle persone che partecipano alle operazioni di cui al paragrafo 1:
- a) gli squali sono rilasciati nell'oceano nel minor tempo possibile dopo essere stati visti agganciati all'amo;
 - b) gli squali trasferiti nel coppo sul ponte devono essere reimmessi in acqua il prima possibile, utilizzando, dal ponte, uno scivolo collegato a un'apertura sulla fiancata del peschereccio o attraverso botole di evacuazione. Se non ci sono né scivoli né botole di evacuazione, gli squali sono calati in acqua con una braga o una rete da carico, usando un argano o attrezzature simili;

- c) è vietato l'uso di gaffe, rampini o strumenti analoghi per la movimentazione degli squali;
 - d) è vietato sollevare gli squali dalla testa, dalla coda, dalle fenditure opercolari o dagli spiracoli o utilizzando cavi avvolti intorno al corpo o in esso inseriti. È vietato praticare fori nel corpo dello squalo (ad esempio per passarvi un cavo per sollevarlo);
 - e) sono vietati il sollevamento di squali balena (*Rhincodon typus*) a bordo del peschereccio e il traino di squali balena (ad esempio utilizzando funi di traino);
 - f) gli squali sono lasciati in acqua ove possibile;
 - g) sono utilizzati taglialenze per tagliare il bracciolo il più vicino possibile all'amo, in modo che sull'animale ne rimanga, per quanto possibile, meno di 1 metro.
4. In aggiunta al paragrafo 1 del presente articolo, del presente regolamento, i pescherecci dell'Unione applicano le migliori pratiche di movimentazione e rilascio in condizioni di sicurezza degli squali conformemente agli orientamenti di cui alla risoluzione C-24-05, allegati 3 e 3.1.";

9) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Raccolta di dati sulle specie di squali

1. I comandanti dei pescherecci dell'Unione raccolgono e trasmettono i dati relativi alle catture di squali seta e squali martello allo Stato membro di bandiera, che a sua volta li trasmette alla Commissione entro il 15 giugno di ogni anno. La Commissione inoltra tali dati al segretariato dell'IATTC entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Ciascuno Stato membro comunica annualmente alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, i dati relativi alle catture, allo sforzo per tipo di attrezzo, allo sbarco e al commercio degli squali, ove possibile per specie, conformemente alle procedure di comunicazione dell'IATTC, compresi i dati storici disponibili. La Commissione inoltra tali dati al segretariato dell'IATTC entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Gli osservatori presenti sui pescherecci dell'Unione registrano il numero e le condizioni (vivo o morto) degli squali seta e degli squali martello catturati e rilasciati.
4. Gli Stati membri forniscono inoltre, attraverso programmi di osservazione, programmi di monitoraggio elettronico o altri mezzi, l'identificazione delle specie, il numero e le condizioni (vivo o morto) di tutti gli squali catturati, conformemente ai requisiti di monitoraggio applicabili, compresi quelli catturati accidentalmente e quelli rilasciati da pescherecci con reti da circuizione di tutte le classi di capacità e da pescherecci con palangari.";

10) all'articolo 20, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"q) un'autorizzazione valida per pescare e/o trasbordare nella zona della convenzione.";

11) all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Gli Stati membri presentano alla Commissione i dati raccolti sui FAD conformemente all'articolo 6 per l'anno civile precedente almeno 75 giorni prima di ogni riunione ordinaria del CSC. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'IATTC al più tardi 60 giorni prima della riunione del CSC.";

12) all'articolo 26 è inserito il paragrafo seguente:

"-1. Gli Stati membri compilano il questionario standard sulla conformità alle risoluzioni dell'IATTC di cui alla risoluzione C-22-02, allegato I, al più tardi 75 giorni prima della riunione annuale del comitato incaricato di esaminare l'attuazione delle misure adottate dalla commissione IATTC ("comitato di conformità"). La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'IATTC al più tardi 60 giorni prima della riunione del comitato di conformità.";

13) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Riservatezza e protezione dei dati

1. I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, salvo altrimenti disposto nel presente articolo.
2. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle misure di gestione, conservazione e controllo stabilite dal presente regolamento, comprese eventuali indagini relative a reclami e infrazioni e relativi procedimenti giudiziari o amministrativi.
3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a 10 anni, a meno che non siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedimenti giudiziari o amministrativi. In tali casi possono essere conservati per un massimo di 20 anni. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati personali in esse contenuti sono resi anonimi.

4. Oltre agli obblighi di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri, i comandanti dei pescherecci e gli osservatori garantiscono il trattamento riservato delle relazioni e dei messaggi elettronici trasmessi al segretariato dell'IATTC e da esso ricevuti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafi 5 e 8, e dell'articolo 21, paragrafo 6, del presente regolamento.";

- 14) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 27 bis

Orientamenti

La Commissione fornisce agli Stati membri che dispongono di possibilità di pesca nella zona della convenzione gli orientamenti elaborati dall'IATTC, in particolare per quanto riguarda le migliori pratiche di movimentazione e rilascio degli squali in condizioni di sicurezza.

Gli Stati membri interessati provvedono affinché tali orientamenti siano forniti ai comandanti dei pescherecci battenti la loro bandiera impegnati nelle attività di pesca in questione. I comandanti in questione adottano tutte le misure necessarie o possibili per applicare tali orientamenti.";

- 15) all'articolo 28, il paragrafo 1 è così modificato:

- a) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

"o) gli allegati del presente regolamento;"

b) è aggiunta la lettera seguente:

"p) il riferimento al questionario standard sulla conformità alle risoluzioni dell'IATTC di cui all'articolo 26, paragrafo -1.";

16) l'allegato è numerato come "Allegato I" e sono aggiunti gli allegati II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 5

Modifiche del regolamento (UE) 2022/2056

Il regolamento (UE) 2022/2056 è così modificato:

1) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Misura generale per la protezione degli squali

1. I pescherecci dell'Unione con palangari che praticano la pesca mirata di tonnidi e istioforidi nella zona tra 20° N e 20° S non utilizzano come braccioli fili metallici né leader ed è loro vietato l'utilizzo di palangari per squali o braccioli che pendano direttamente dai galleggianti dei palangari o lenze del tipo "dropline" note come "palangari per squali", quali descritti nell'allegato VI. I pescherecci che trasportano braccioli, fili metallici o leader devono tenerli stivati.

2. I pescherecci dell'Unione a bordo dei quali è presente un osservatore o una telecamera di monitoraggio elettronico, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio e dell'osservatore, provvedono affinché gli squali catturati che non devono essere trattenuti, siano trainati sottobordo prima di essere liberati, al fine di facilitare l'identificazione delle specie.
3. Gli squali catturati dai pescherecci con palangari dell'Unione e non trattenuti sono rilasciati quanto prima, tenendo conto della sicurezza dell'equipaggio e dell'osservatore, nel modo seguente:
 - a) lasciando lo squalo in acqua, se possibile; e
 - b) utilizzando un tagliante per tagliare il bracciolo il più vicino possibile all'amo.";

2) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

- "5. Gli esemplari di squalo alalunga catturati involontariamente e congelati nell'ambito di un'operazione di un peschereccio con reti da circuizione sono consegnati dal peschereccio alle autorità competenti o rigettati nel punto di sbarco o trasbordo. Gli esemplari di squalo alalunga così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto da parte delle autorità competenti, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.";

3) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Gli esemplari di squalo seta catturati involontariamente e congelati nell'ambito di un'operazione di un peschereccio con reti da circuizione sono consegnati dal peschereccio alle autorità competenti o rigettati nel punto di sbarco o trasbordo. Gli esemplari di squalo seta così consegnati non possono essere oggetto di vendita né di baratto da parte delle autorità competenti, ma possono essere donati a fini di consumo umano domestico.";

4) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. È vietato a tutti i pescherecci con palangari e reti da circuizione catturare, detenere a bordo, trasbordare, immagazzinare, sbarcare o mettere in vendita qualsiasi cetaceo (infraordine Cetacea), in tutto o in parte.";

5) all'articolo 24, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) "pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti e gestiti da parti contraenti nell'ambito di contratti di nolo o locazione o accordi analoghi e conformi alle misure di conservazione e di gestione della SPRFMO.";

6) all'articolo 37, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) la manipolazione e il rilascio in condizioni di sicurezza dei cetacei.";

- 7) all'articolo 38, paragrafo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:
- "j) i progressi compiuti nell'attuazione del presente regolamento in relazione alla conservazione dei cetacei, comprese le informazioni raccolte sulle interazioni con i cetacei nelle attività di pesca gestite nell'ambito della convenzione;
- k) qualsiasi cattura accessoria di tonno rosso del Pacifico (*Thunnus orientalis*).".

Articolo 6

Modifiche del regolamento (UE) 2022/2343

Il regolamento (UE) 2022/2343 è così modificato:

- 1) all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:
- "18) "sistema di monitoraggio elettronico" o "EMS": sistema integrato di hardware e software che supporta l'acquisizione di riprese video dell'attività di pesca, dati di posizione e/o di sensori, che consente l'analisi e la comunicazione di registrazioni di monitoraggio elettroniche.";
- 2) all'articolo 4 sono inseriti i paragrafi seguenti:
- "1 bis. I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione non rigettano tonnidi tropicali dopo il momento dell'operazione di pesca in cui la rete è completamente chiusa e ne è stata recuperata più della metà. Se i malfunzionamenti dell'attrezzatura incidono sul processo di chiusura e recupero della rete in modo tale che tale norma non possa essere rispettata, l'equipaggio deve adoperarsi per liberare quanto prima i tonnidi e le specie non bersaglio.

1 ter. I pescherecci dell'Unione con reti da circuizione detengono a bordo e sbarcano, nella misura del possibile, tutte le catture di tonnidi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, cometa, lampuga, pesce balestra oceanico maculato, istioforidi, maccarello striato e barracuda, a eccezione dei pesci inadatti al consumo umano.";

3) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 5 bis

Chiusura volontaria della pesca

1. Gli Stati membri possono decidere di vietare ai pescherecci battenti la loro bandiera la pesca del tonno obeso, del tonno albacora e del tonnetto striato nella zona per un periodo minimo di 31 giorni consecutivi. Gli Stati membri possono escludere da tale divieto i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che pescano all'interno della ZEE di uno Stato membro.
2. Gli Stati membri che decidono di applicare la chiusura delle attività di pesca di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione, entro il 15 dicembre di ogni anno, il periodo scelto per tale chiusura. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC entro il 31 dicembre di ogni anno.";

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 8 bis

Gestione dei FAD derivanti (DFAD)

1. Solo i pescherecci con reti da circuizione e le navi d'appoggio associate sono autorizzati a posare DFAD e boe strumentali.
2. I pescherecci con reti da circuizione e le navi d'appoggio associate posano DFAD con boe strumentale attivata e registrata nel registro dei DFAD solo una volta che la IOTC avrà attivato tale registro. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.
3. I pescherecci con reti da circuizione e le navi d'appoggio associate attivano boe strumentali solo quando queste sono fisicamente presenti a bordo e riattivano le boe strumentali solo dopo che queste sono state riportate in porto e autorizzate dai rispettivi Stati membri di bandiera.
4. I pescherecci con reti da circuizione e le navi d'appoggio associate adottano tutte le precauzioni ragionevoli per evitare la perdita accidentale di DFAD e boe strumentali ed è loro vietato rigettare deliberatamente DFAD o boe strumentali associate, salvo in caso di forza maggiore.
5. Prima di comunicare la perdita di un DFAD, i pescherecci con reti da circuizione e le navi d'appoggio associate tentano di localizzare e recuperare quanto prima tale DFAD perso.

6. Quando recuperano una boa strumentale attaccata a un DFAD, i pescherecci con reti da circuizione e le navi d'appoggio associate non possono lasciare il DFAD in mare senza una boa strumentale attiva.
7. Gli Stati membri elaborano un piano nazionale di gestione per l'uso dei DFAD da parte dei loro pescherecci con reti da circuizione. Il piano di gestione segue gli orientamenti di cui all'allegato 2-A.
8. Gli Stati membri presentano alla Commissione il piano di gestione di cui al paragrafo 7 almeno 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC. La presente disposizione non si applica agli Stati membri che hanno presentato il loro piano prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Ogni successiva modifica ai piani di gestione è comunicata alla Commissione almeno 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC.

Articolo 8 ter

Progettazione e costruzione di DFAD

1. I pescherecci con reti da circuizione e le navi d'appoggio associate utilizzano esclusivamente DFAD la cui progettazione e costruzione sono conformi alle seguenti specifiche, come indicato a titolo di esempio nell'allegato 3 bis:
 - a) è vietato l'uso di materiali di maglia per qualsiasi parte di un DFAD;

- b) sono utilizzati solo materiali e modelli non impiglianti; e
 - c) la struttura al di sotto della superficie del DFAD non deve superare i 50 metri di lunghezza.
2. I pescherecci con reti da circuizione e le navi d'appoggio associate:
- a) dal 1° gennaio 2026 non posano più DFAD di categoria V e utilizzano solo DFAD delle categorie di biodegradabilità I, II, III e IV, quali definite all'allegato 3 ter;
 - b) dal 1° gennaio 2027 utilizzano solo DFAD delle categorie di biodegradabilità I e II, quali definite all'allegato 3 ter; e
 - c) dal 1° gennaio 2029 utilizzano solo DFAD della categoria di biodegradabilità I, quale definita all'allegato 3 ter.
3. Le boe strumentali fissate a un DFAD in uso sono marcate in modo permanente e chiaro con il loro numero di riferimento unico (ID fornito dal fabbricante della boa strumentale) e il numero di identificazione unico del peschereccio della IOTC.
4. I DFAD sono contrassegnati in modo permanente con un identificatore unico specifico IOTC per DFAD fornito dal segretariato della IOTC. Tale marcatura deve essere separata dalla marcatura della boa strumentale.

5. I pescherecci con reti da circuizione e le navi d'appoggio associate che individuano DFAD non conformi ai requisiti di progettazione e costruzione a norma del presente articolo recuperano immediatamente, per quanto possibile, tali DFAD dall'acqua. I pescherecci con reti da circuizione e le navi d'appoggio associate comunicano tali casi ai rispettivi Stati membri di bandiera. Gli Stati membri comunicano le informazioni alla Commissione, che a sua volta le trasmette al segretariato della IOTC.
6. Gli Stati membri trasmettono informazioni sullo stato di operatività dei DFAD biodegradabili in conformità dell'articolo 51, paragrafo 5.

Articolo 8 quater

Obblighi di comunicazione per i DFAD

1. I pescherecci dell'Unione registrano tutte le attività di pesca associate a un oggetto galleggiante (DFAD o tronco) e/o a una boa strumentale, dalla posa alla fine dell'utilizzo, avvalendosi dei dati specifici di cui all'allegato 3 e del modello fornito dal segretariato della IOTC*. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.

2. I pescherecci dell'Unione trasmettono ogni anno al proprio Stato membro di bandiera il numero di boe strumentali loro assegnate entro la fine di ogni anno civile, comprese le boe strumentali perse, abbandonate o dismesse in mare per griglia da 1° x 1° , per strati mensili e per tipo di DFAD. Lo Stato membro in questione trasmette le informazioni alla Commissione, la quale stratifica le informazioni per flotta, anno, mese e griglia da 1° x 1° e le esprime come numero medio giornaliero di boe strumentali attive in ciascuno strato, a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.
3. Fino a quando la Commissione non notifica agli Stati membri l'entrata in vigore del registro dei DFAD, gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera registrino nel giornale di bordo corrispondente la data, l'ora e le coordinate geografiche (gradi decimali) della posa di ciascuna boa strumentale, associate al numero di riferimento unico della boa strumentale.
4. I proprietari di boe dei DFAD della IOTC inseriscono le informazioni seguenti relative all'impiego di boe strumentali, anche per le boe posate prima dell'entrata in vigore del registro dei DFAD e ancora attive:
 - a) il numero di riferimento unico della boa strumentale che consente l'identificazione del suo proprietario;
 - b) il nome del proprietario della boa strumentale;

- c) il numero unico di registro dei pescherecci autorizzati della IOTC del peschereccio con reti da circuizione cui è assegnata la boa strumentale;
 - d) lo Stato membro del peschereccio con reti da circuizione cui è assegnata la boa strumentale;
 - e) il fabbricante della boa strumentale;
 - f) il nome del modello della boa strumentale;
 - g) l'identificatore unico dei DFAD della IOTC, fornito dal segretariato della IOTC;
 - h) la categoria di biodegradabilità del DFAD o del tronco, a seconda dei casi, con cui è stata calata la boa;
 - i) la data e l'ora della posa;
 - j) il luogo della posa.
5. Il proprietario della boa strumentale notifica al segretariato della IOTC e al proprio Stato membro di bandiera l'attivazione di una boa strumentale tramite il registro dei DFAD ed entro 24 ore dalla medesima, unitamente all'identificatore unico dei DFAD della IOTC fornito dal segretariato della IOTC.

6. Gli Stati membri verificano le informazioni fornite dai proprietari delle boe strumentali nel registro dei DFAD e le convalidano almeno una volta all'anno.
7. Il proprietario della boa strumentale notifica al segretariato della IOTC la disattivazione di una boa strumentale tramite il registro dei DFAD ed entro 72 ore dalla medesima, indicando se il DFAD e la boa strumentale sono stati recuperati. Se una boa strumentale attiva collegata a un DFAD è disattivata senza essere recuperata, il proprietario della boa inserisce nella notifica tramite il registro dei DFAD la data, l'ora, l'ultima ubicazione della boa strumentale e i motivi della sua disattivazione. Il proprietario della boa strumentale registra nel registro dei DFAD quando una boa strumentale è stata dismessa (ossia la boa è stata recuperata e non può essere posata nuovamente o riattivata).
8. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni giornaliere seguenti su tutti i DFAD attivi:
 - a) l'ubicazione geografica (gradi, minuti e secondi);
 - b) la data;
 - c) l'ora;
 - d) il numero di riferimento unico della boa strumentale;
 - e) il nome e il numero di immatricolazione IOTC dei pescherecci a cui è assegnata la boa strumentale.

Le informazioni sono compilate a intervalli mensili e presentate non prima di 30 giorni ma non oltre 60 giorni dalla compilazione mensile delle informazioni in questione. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC.

9. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una richiesta motivata di accesso alle informazioni di cui al paragrafo 4, lettere c), d) e j), relative ai DFAD posati da altri Stati membri o da altre PCC.
10. Nel caso in cui uno Stato membro o una PCC chieda l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 4, lettere c), d) e j), relative ai DFAD posati da un altro Stato membro, la Commissione trasmette tale richiesta all'altro Stato membro interessato. Qualora tali informazioni siano richieste da una PCC, la Commissione trasmette la richiesta soltanto dopo averne chiesto la motivazione alla PCC richiedente. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione, entro 20 giorni, il suo consenso a fornire le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera j), o il suo rifiuto motivato.";

* https://data.iotc.org/reference/latest/guidelines/#DFOB-related_activities.

5) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

FAD ancorati (AFAD)

1. I pescherecci dell'Unione registrano le attività di pesca associate agli AFAD avvalendosi degli elementi di dati specifici di cui all'allegato 3. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 51, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri elaborano un piano nazionale di gestione per l'uso degli AFAD da parte dei loro pescherecci. Il piano di gestione segue gli orientamenti di cui all'allegato 2-B.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci utilizzino solo AFAD contrassegnati in modo permanente e chiaro con un numero unico di identificazione nazionale che identifichi lo Stato membro o il peschereccio o i pescherecci cui appartiene l'AFAD, a seconda dei casi.
4. Gli Stati membri effettuano ispezioni in mare per garantire che gli AFAD in uso siano contrassegnati e costruiti conformemente all'articolo 9 bis.
5. Quando viene calato un nuovo AFAD nelle acque dell'Unione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 15 giorni dalla posa, le informazioni seguenti:
 - a) la data della posa;

- b) la posizione GPS (coordinate GPS);
- c) il numero unico di identificazione nazionale di cui al paragrafo 3.

La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della IOTC senza indugio, al più tardi 21 giorni dopo l'utilizzo.

- 6. Al più tardi 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC, gli Stati membri presentano una relazione sullo stato di attuazione del piano di gestione per l'utilizzo degli AFAD e, se necessario, un riesame del piano di gestione inizialmente presentato. La relazione sullo stato di avanzamento comprende un registro degli AFAD posati, smarriti, abbandonati e dismessi e il numero e l'esito delle ispezioni di cui al paragrafo 4.
- 7. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della IOTC non più tardi di 60 giorni prima della riunione annuale della IOTC.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 9 bis

Progettazione e costruzione di un AFAD

- 1. Gli Stati membri e i pescherecci dell'Unione utilizzano esclusivamente modelli e materiali non impiglienti per la costruzione degli aggregatori sotto la superficie degli AFAD. Gli aggregatori sotto la superficie fissati al cavo di ormeggio devono essere costruiti a partire da materiali biodegradabili.

2. Gli Stati membri e i pescherecci dell'Unione sono incoraggiati a costruire AFAD a partire da materiali che garantiscono una maggiore longevità.
3. Gli Stati membri e i pescherecci dell'Unione provvedono affinché nella scelta di un sito per la posa di AFAD o la sostituzione di quelli già posizionati siano presi in considerazione la natura e il profilo del fondo marino e affinché siano evitati, se possibile, i siti con pendenze ripide per ridurre al minimo il rischio di perdite.
4. Gli Stati membri e i pescherecci dell'Unione provvedono affinché la parte galleggiante superiore degli AFAD sia adatta alla posa in mare aperto con forti correnti grazie a modelli razionalizzati per ridurre la resistenza, anche alle correnti e alle onde.";

7) all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

- "3. Le navi da trasporto dell'Unione autorizzate a ricevere trasbordi di specie regolamentate dalla IOTC separano e stivano il pesce trasbordato per peschereccio ed elaborano un piano di stivaggio che indichi le ubicazioni nella stiva dei quantitativi per peschereccio e per specie principali e, se possibile, anche per le altre specie. Il comandante della nave da trasporto presenta il piano di stivaggio agli ispettori, se richiesto.";

8) l'articolo 20 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) segnalano le interazioni con i cetacei allo Stato membro di bandiera del peschereccio, fornendo le informazioni seguenti:

- i) la specie (se nota);
- ii) il numero di esemplari;
- iii) una breve descrizione dell'interazione, compresi se possibile il modo dettagliato e il motivo circostanziato per cui si è verificata l'interazione;
- iv) il luogo dell'accerchiamento;
- v) le misure adottate per garantire il rilascio in condizioni di sicurezza; e
- vi) una valutazione delle condizioni dell'animale al momento del rilascio, segnalando anche se il cetaceo è stato rilasciato vivo ma è morto successivamente.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci dell'Unione siano a conoscenza di tecniche adeguate di mitigazione, identificazione, manipolazione e rilascio, le utilizzino e conservino a bordo tutte le attrezzature necessarie per il rilascio in condizioni di sicurezza dei cetacei.";

9) all'articolo 22, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I pescherecci dell'Unione utilizzano misure di mitigazione per ridurre i livelli delle catture accessorie di uccelli marini in tutte le zone di pesca, stagioni e attività di pesca. Nella zona a sud di 25° di latitudine sud, tutti i pescherecci con palangari utilizzano almeno due delle tre misure di mitigazione di cui all'allegato 4 o, in alternativa, utilizzano solo dispositivi di schermatura degli ami e rispettano le norme minime per tali misure. La progettazione e l'impiego di cavi scaccia-uccelli rispettano le specifiche supplementari di cui all'allegato 5.";

10) all'articolo 30 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4. A condizione che siano rispettate le norme minime obbligatorie in materia di comunicazione dei dati del programma di osservazione regionale*, gli Stati membri possono integrare o sostituire la copertura minima di osservazione umana di cui al paragrafo 1 mediante un sistema di monitoraggio elettronico (*electronic monitoring system* - EMS). L'EMS è integrato da campionamenti in porto e/o da altri metodi di raccolta dei dati approvati dalla IOTC, se necessario.

5. Gli Stati membri che scelgono di attuare l'EMS per soddisfare interamente o parzialmente la copertura minima di cui al paragrafo 1 del presente articolo provvedono affinché il loro programma di monitoraggio elettronico, il loro sistema di monitoraggio elettronico e le norme in materia di dati siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, compreso l'allegato 11, ai fini del programma regionale di monitoraggio elettronico.
6. Gli Stati membri che scelgono di attuare l'EMS per soddisfare interamente o parzialmente la copertura minima di cui al paragrafo 1:
 - a) provvedono affinché sia elaborato un piano di monitoraggio del peschereccio (Vessel Monitoring Plan - VMP) di cui all'allegato 11, parte 3, per ogni peschereccio dotato di apparecchiature di monitoraggio elettronico e consegnato alle autorità competenti degli Stati membri;
 - b) garantiscono che le apparecchiature di monitoraggio elettronico siano installate in tali pescherecci in conformità del VMP al fine di raccogliere i dati richiesti e rispettare gli obiettivi di copertura concordati dalla Commissione;
 - c) provvedono affinché l'implementazione dell'EMS sia coerente con il programma regionale di monitoraggio elettronico della IOTC e le sue norme minime;
 - d) collaborano per garantire che i programmi nazionali di monitoraggio elettronico siano compatibili e armonizzati, ove necessario;

- e) documentano i ruoli e le responsabilità delle autorità competenti, dei proprietari dei pescherecci e degli equipaggi anche per quanto riguarda l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature, la pulizia ordinaria delle telecamere, l'invio di dispositivi di archiviazione, l'accesso ai registri del monitoraggio elettronico e ai dati EM e le risposte a guasti meccanici o tecnici dell'EMS;
- f) forniscono al segretariato della IOTC i recapiti del coordinatore o dei coordinatori del programma di monitoraggio elettronico.

* Campi di raccolta dei dati del programma di osservazione regionale della IOTC: <https://iotc.org/sites/default/files/documents/2023/05/IOTC-ROS-DataStandards.pdf>.";

11) all'articolo 31 sono inseriti i paragrafi seguenti:

"1 bis. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli osservatori utilizzano i campi di dati delle norme minime del programma di osservazione regionale della IOTC, i moduli di raccolta dei dati della IOTC, le schede di identificazione delle specie della IOTC, il manuale degli osservatori della IOTC e i moduli di osservazione della IOTC forniti dalla Commissione*.

1 ter. Gli osservatori impegnati su pescherecci con reti da circuizione raccolgono informazioni dettagliate sulla progettazione dei DFAD utilizzati e sulla conformità ai requisiti di cui all'allegato 3 bis prima dell'utilizzo di ciascun DFAD.

* <https://iotc.org/science/regional-observer-scheme-science>.";

12) all'articolo 33 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Gli Stati membri che scelgono di attuare l'EMS trasmettono alla Commissione le informazioni seguenti:

a) entro il 15 giugno di ogni anno, il piano di monitoraggio del peschereccio per ciascun peschereccio dotato di EMS che illustri la configurazione dell'EMS su ciascun peschereccio, secondo gli orientamenti di cui all'allegato 11;

- b) entro il 15 giugno di ogni anno, una tabella di raccolta dei dati del programma di osservazione regionale che specifichi i campi di dati seguenti:
- i) il nome e la descrizione del campo di dati;
 - ii) il livello di obbligo di comunicazione del campo di dati (ossia obbligatorio da raccogliere, obbligatorio da comunicare se raccolto, non obbligatorio);
 - iii) una breve descrizione del metodo di raccolta dei dati utilizzato per raccogliere i dati per ciascun campo di dati;
 - iv) nella relazione scientifica nazionale da presentare a norma dell'articolo 51, paragrafo 6, una sintesi del piano di monitoraggio del peschereccio che specifichi:
 - il numero di pescherecci battenti la loro bandiera che implementano l'EMS, per tipo di attrezzo e di pesca;
 - la gamma di configurazioni EMS implementate all'interno della flotta (compresi il numero e il posizionamento delle telecamere per ciascuna configurazione);
 - una descrizione generale dei requisiti EMS imposti dall'amministrazione all'equipaggio dei pescherecci.";

13) all'articolo 44 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"3. Gli Stati membri di approdo dovrebbero dare priorità all'ispezione in porto delle navi seguenti:

a) navi da trasporto i cui segnali del sistema di identificazione automatica (AIS) o del VMS scompaiono in circostanze sospette e senza spiegazione e navi da trasporto i cui segnali indicano movimenti dubbi;

(b) navi da trasporto non iscritte nel registro IOTC delle navi da trasporto.

4. L'ispezione delle attività di trasbordo in porto dovrebbe comportare il monitoraggio dell'intera operazione di trasbordo, compresa una verifica dell'autorizzazione preventiva di trasbordo in porto rilasciata dalla PCC di bandiera al peschereccio.";

14) l'articolo 51 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri includono i seguenti dati sullo sforzo di pesca della flotta con reti da circuizione che utilizza navi d'appoggio e FAD e dei pescherecci che utilizzano AFAD:";

- ii) sono aggiunti i punti seguenti:
 - "d) tutte le attività di pesca associate a un oggetto galleggiante (DFAD o tronco) e/o a una boa strumentale, dalla posa alla fine dell'utilizzo, avvalendosi dei dati specifici di cui all'allegato 3;
 - e) tutte le attività di pesca associate ad AFAD avvalendosi dei dati specifici di cui all'allegato 3.";
- b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, 75 giorni prima della riunione annuale della IOTC, le informazioni relative all'anno civile precedente, comprendenti le informazioni sulle azioni intraprese per attuare i loro obblighi di comunicazione per tutte le attività di pesca regolamentate dalla IOTC, comprese le catture di specie di squali associate a tali attività di pesca, in particolare le misure adottate per migliorare la raccolta dei dati sulle catture dirette e accidentali e l'attuazione di DFAD biodegradabili a norma dell'articolo 8 ter. La Commissione raccoglie tali informazioni in una relazione di attuazione dell'Unione, che sottopone al segretariato della IOTC al più tardi 60 giorni prima della riunione annuale della IOTC.";
- c) al paragrafo 6, è aggiunta la lettera seguente:

"e) relazione sull'EMS di cui all'articolo 30, paragrafo 4.";

- 15) all'articolo 54, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
- "k) le modifiche degli obblighi di comunicazione e delle notifiche per i FAD derivanti di cui all'articolo 8 quater.";
- 16) gli allegati 2 e 3 sono sostituiti dal testo che figura nei punti 1) e 2) dell'allegato III del presente regolamento;
- 17) sono inseriti gli allegati 3 bis e 3 ter come indicato al punto 3) dell'allegato III del presente regolamento;
- 18) l'allegato 4 è modificato conformemente al punto 4) dell'allegato III del presente regolamento;
- 19) è aggiunto l'allegato 11 come indicato al punto 5) dell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 7
Modifiche del regolamento (UE) 2023/2053

Il regolamento (UE) 2023/2053 è così modificato:

1) all'articolo 30, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di forza maggiore che impedisca di effettuare l'operazione di pesca congiunta, i tempi indicati al paragrafo 5 non si applicano alle informazioni riguardanti le aziende di destinazione. In tal caso, lo Stato membro interessato è autorizzato a trasferire i contingenti inutilizzati dei pescherecci che partecipano a un'operazione di pesca congiunta ai propri pescherecci o ai pescherecci di altri Stati membri che partecipano a un'altra operazione di pesca congiunta, a condizione che tale trasferimento sia necessario per cause di forza maggiore. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali trasferimenti non appena possibile, unitamente a una descrizione delle circostanze invocate come forza maggiore. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione prima dell'inizio dell'operazione di pesca congiunta a cui partecipano i pescherecci che ricevono il contingente non utilizzato. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato dell'ICCAT.";

2) l'articolo 34 è così modificato:

a) i paragrafi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri in cui il tonno rosso è sbarcato possono fissare un termine più breve per la notifica preventiva di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto del tipo di prodotti della pesca e della distanza tra le zone di pesca e il porto o il sito di sbarco, e a condizione che tale periodo di notifica preventiva più breve non pregiudichi la capacità di tale Stato membro di effettuare ispezioni. Gli Stati membri possono applicare tale deroga soltanto alle navi di cui all'articolo 26 che catturano meno di tre esemplari di tonno rosso o meno di una tonnellata. Se le catture sono effettuate tra il momento della notifica preventiva e l'arrivo in porto, i quantitativi stimati di tonno rosso detenuti a bordo possono essere modificati in qualsiasi momento precedente l'arrivo.

4. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al paragrafo 3 del presente articolo informano la Commissione e forniscono i dettagli del periodo di notifica preventiva eventualmente abbreviato e le relative motivazioni, e le restanti condizioni per la notifica preventiva, prima della sua attuazione, nel loro piano di monitoraggio, controllo e ispezione di cui all'articolo 14. Alla Commissione sono notificate senza indugio, almeno 20 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche successive. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato dell'ICCAT almeno 14 giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche e le mette a disposizione su un sito web pubblico della Commissione. Gli Stati membri rendono inoltre disponibili le informazioni sui periodi di notifica preventiva più brevi su siti web pubblici.
 5. Le autorità dello Stato membro di approdo conservano una registrazione di tutte le notifiche preventive per un periodo di un anno dalla data di entrata in porto.
- b) è inserito il paragrafo seguente:
- "5 bis. Tutti gli sbarchi nell'Unione sono controllati dalle autorità di controllo competenti dello Stato membro di approdo e una determinata percentuale degli sbarchi è sottoposta a ispezione sulla base di un sistema di valutazione del rischio che tenga conto dei contingenti, delle dimensioni della flotta e dello sforzo di pesca. Il piano annuale di monitoraggio, controllo e ispezione di cui all'articolo 14 contiene informazioni dettagliate riguardanti questo sistema di controllo adottato da ogni Stato membro.";

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. Se il tonno rosso è sbarcato in porti o impianti di sbarco degli Stati membri o della PCC diversi dai porti o dalle strutture di sbarco dello Stato membro notificato, i comandanti delle navi da cattura dell'Unione, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto della nave, presentano, entro 48 ore dal completamento dello sbarco, una dichiarazione di sbarco allo Stato membro o alla PCC in cui il tonno rosso è sbarcato, contenente le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1224/2009, e i quantitativi e il peso del tonno rosso sbarcato.";

3) all'articolo 42, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'originale dell'ITD accompagna il trasferimento all'azienda di destinazione in cui gli esemplari di tonno rosso saranno ingabbiati. Al primo trasferimento, l'originale dell'ITD è duplicato dall'operatore cedente se una singola cattura è trasferita dalla rete da circuizione o dalla tonnara a più di una gabbia da trasporto. In caso di ulteriore trasferimento, il comandante del rimorchiatore cedente aggiorna l'ITD compilando la sezione 3 (ulteriori trasferimenti) e trasmette l'ITD aggiornato al rimorchiatore ricevente. L'ITD aggiornato è duplicato dal comandante del rimorchiatore cedente se il pesce oggetto di un ulteriore trasferimento è suddiviso in più di una gabbia da trasporto. Una copia dell'ITD originale/aggiornato è tenuta a bordo della nave da cattura o del rimorchiatore cedente o dall'operatore della tonnara cedente o dell'azienda cedente ed è accessibile in qualsiasi momento a fini di controllo durante la campagna di pesca.";

4) all'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per il primo trasferimento ed eventuali trasferimenti volontari, all'osservatore regionale dell'ICCAT, al comandante del rimorchiatore ricevente e, al termine della bordata di pesca, all'autorità competente dello Stato membro di bandiera o della tonnara dell'operatore cedente;"

5) l'articolo 46 bis è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. All'arrivo del rimorchiatore in prossimità dell'azienda, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda provvede affinché il rimorchiatore e la gabbia siano mantenuti a una distanza minima di 0,1 miglia nautiche da qualunque impianto dell'azienda fino a quando l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda non sia fisicamente presente. La posizione e l'attività di tale rimorchiatore sono costantemente monitorate.";

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'ingabbiamento è effettuato prima del 22 agosto di ogni anno, a meno che le autorità competenti dello Stato membro responsabile dell'azienda non forniscano motivazioni valide, anche di forza maggiore, indicate nel rapporto sull'operazione di ingabbiamento all'atto della sua presentazione. Tale scadenza non si applica in caso di trasferimenti tra aziende.";

6) all'articolo 49 è inserito il paragrafo seguente:

"2 bis. In caso di condizioni di torbidità persistente nella zona dell'azienda, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può autorizzare l'ingabbiamento di controllo al di fuori dell'azienda, in una zona adiacente in cui vi sia sufficiente visibilità. Lo Stato membro dell'azienda documenta la misurazione della torbidità secondo i metodi standard.";

7) l'articolo 56 ter è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I trasferimenti all'interno dell'azienda non vengono effettuati senza l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro dell'azienda. Ogni trasferimento è ripreso dalle fotocamere di controllo al fine di confermare il numero di esemplari di tonno rosso trasferiti. La videoregistrazione è conforme alle norme minime relative alle procedure di videoregistrazione di cui all'allegato X. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda monitora tali trasferimenti, anche verificando le riprese video, e provvede affinché ogni trasferimento all'interno dell'azienda sia registrato nel sistema eBCD.";

b) è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. L'autorità competente dello Stato membro dell'azienda può consentire un margine di errore fino al 5 % tra il numero di esemplari di tonno rosso risultante dal trasferimento all'interno dell'azienda e il numero di esemplari previsti nella gabbia. Se la differenza è superiore al 5 %, l'autorità competente dello Stato membro dell'azienda dispone il rilascio del numero corrispondente di esemplari di tonno rosso. L'operazione di rilascio è condotta conformemente all'allegato XII. Non è consentita la compensazione delle differenze tra le diverse gabbie dell'azienda.";

8) l'articolo 65 è sostituito dal seguente:

"Articolo 65

Riservatezza e protezione dei dati

1. I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento sono trattati in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati e di riservatezza di cui agli articoli 112 e 113 del regolamento (CE) n. 1224/2009, salvo altrimenti disposto nel presente articolo.
2. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle misure di gestione, conservazione e controllo stabilite dal presente regolamento, comprese eventuali indagini inerenti a reclami e infrazioni e relativi procedimenti giudiziari o amministrativi.

3. I dati personali trattati a norma del presente regolamento non sono conservati per un periodo superiore a 10 anni, a meno che non siano necessari per dare seguito a un'infrazione, a un'ispezione o a procedimenti giudiziari o amministrativi. In tali casi possono essere conservati per un massimo di 20 anni. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati personali in esse contenuti sono resi anonimi.";

9) all'articolo 66, il paragrafo 1 è così modificato:

a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) i tempi previsti per la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafi 1 e 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 1, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 32, paragrafi 2 e 3, all'articolo 35, paragrafi 5 e 6, all'articolo 36, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 52, paragrafo 2, all'articolo 57, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 58, paragrafo 6;

c) i periodi previsti per le campagne di pesca di cui all'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3 e 4;"

b) le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) le percentuali e i parametri di riferimento fissati all'articolo 13, all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, all'articolo 20, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 2, all'articolo 38, paragrafo 1, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 50 e all'articolo 51, paragrafo 8;

- f) le informazioni da presentare alla Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 1, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 1, all'articolo 30, paragrafo 5, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 40, paragrafo 1;"
- c) è aggiunta la lettera seguente:
- "o) le informazioni contenute nelle dichiarazioni di cattura giornaliera di cui all'articolo 32, paragrafo 1, le informazioni sulla notifica di sbarco preventiva di cui all'articolo 34, paragrafo 2, le informazioni da includere in una notifica preventiva di trasferimento di cui all'articolo 40, paragrafo 1."

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Gli allegati del regolamento (UE) 2018/975 sono così modificati:

- 1) l'allegato IV è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV

**Orientamenti per la preparazione e la presentazione di notifiche
in caso di rilevamento di potenziali ecosistemi marini vulnerabili (EMV)**

1. Informazioni generali

- a) dati di contatto
- b) bandiera
- c) nome del peschereccio
- d) date dello sforzo di pesca e della notifica
- e) ora d'inizio del traino (UTC)
- f) ora di fine del traino (UTC)
- g) attrezzo da pesca utilizzato

2. Informazioni relative all'ubicazione

- a) rete a strascico o rete da traino pelagica
- b) posizione iniziale e finale della rete da traino (approssimata a 1/100 di grado in decimali)

3. Informazioni relative all'EMV

- a) informazioni sintetiche:
 - i) numero dei taxa indicatori di EMV rilevati
 - ii) peso totale dei taxa indicatori di EMV rilevati
- b) informazioni dettagliate:
 - i) peso di ciascun taxon indicatore di EMV in un'operazione di traino (compresi quelli sotto il livello di soglia)";

2) l'allegato X è così modificato:

- a) nella sezione A, punto 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) UVI (identificativo unico del peschereccio) / numero Lloyd's / numero IMO";

- b) nella sezione B, punto 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
- "c) posizione all'inizio della cala (lat./long., approssimazione a 1/100 di grado per la pesca di fondo e a 1/10 di grado per il traino pelagico - in decimali)
 - d) posizione alla fine della cala (lat./long., approssimazione a 1/100 di grado per la pesca di fondo e a 1/10 di grado per il traino pelagico - in decimali)";
- c) nella sezione B, punto 2, le lettere n), o), p) e q) sono sostituite dalle seguenti:
- "n) se sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili marini o altre specie di interesse, comunicare i dati di cui alla sezione G
 - o) se è stato rinvenuto materiale bentonico, tra cui taxa indicatori di EMV*, registrare i dati di cui alla sezione H
 - p) stima delle catture di tutte le specie (codice FAO delle specie) rigettate in mare, suddivise per specie, in peso vivo (approssimato al kg più vicino), compresi tutti i taxa bentonici
 - q) registrazione delle eventuali misure adottate per ridurre le catture accessorie, come indicato di seguito:
 - i) cavi tori – se utilizzati, registrare i dettagli di cui alla sezione L
 - ii) dissuasore/i a cortina per uccelli – se utilizzati, registrare i dettagli di cui alla sezione N

- iii) gestione degli scarti – se attuata, registrare utilizzando le voci seguenti:
 - i) nessuno scarico nelle fasi di cala e salpamento della rete
 - ii) unicamente scarico di liquidi
 - iii) scarico dei rifiuti a intervalli ≥ 2 ore/altro/nessuno
 - iv) altro – se sì, fornirne una descrizione"

* I taxa indicatori di EMV sono elencati nell'allegato XVII.";

- d) nella sezione C, punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) posizione all'inizio della cala (lat./long., risoluzione approssimata a 1/100 di grado)";

- e) nella sezione C, punto 2, le lettere j), k), l) e m) sono sostituite dalle seguenti:

"j) se sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili marini o altre specie di interesse, comunicare i dati di cui alla sezione G

k) se è stato rinvenuto materiale bentonico, tra cui taxa indicatori di EMV*, registrare i dati di cui alla sezione H

l) stima delle catture di tutte le specie (codice FAO delle specie) rigettate in mare, suddivise per specie, in peso vivo (approssimato al kg più vicino), compresi tutti i taxa bentonici

- m) registrazione delle eventuali misure adottate per ridurre le catture accessorie, sulla base delle voci seguenti e fornendo i dettagli necessari:
- i) cavi tori – se utilizzati, registrare i dettagli di cui alla sezione L
 - ii) dissuasore/i a cortina per uccelli – se utilizzati, registrare i dettagli di cui alla sezione N
 - iii) gestione degli scarti – se attuata, registrare utilizzando le voci seguenti:
 - i) nessuno scarico nelle fasi di cala e salpamento della rete
 - ii) unicamente scarico di liquidi
 - iii) scarico dei rifiuti a intervalli ≥ 2 ore/altro/nessuno
 - iv) cala notturna (se limitata alle ore comprese tra il crepuscolo nautico serale e il crepuscolo nautico mattutino)
 - v) altro – se sì, fornirne una descrizione

* I taxa indicatori di EMV sono elencati nell'allegato XVII.";

- f) nella sezione D, punto 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

- "c) posizione all'inizio della cala (lat./long., approssimazione a 1/100 di grado – in decimali)
- d) posizione alla conclusione della cala (lat./long., approssimazione a 1/100 di grado – in decimali)";

- g) nella sezione D, punto 2, le lettere k), l), m) e n) sono sostituite dalle seguenti:
- "k) se sono stati catturati mammiferi marini, uccelli marini, rettili marini o altre specie di interesse, comunicare i dati di cui alla sezione G
 - l) se è stato rinvenuto materiale bentonico, tra cui taxa indicatori di EMV, registrare i dati di cui alla sezione H
 - m) stima delle catture di tutte le specie (codice FAO delle specie) rigettate in mare, suddivise per specie, in peso vivo (approssimato al kg più vicino), compresi tutti i taxa bentonici
 - n) registrazione delle eventuali misure adottate per ridurre le catture accessorie e del tipo di esca, sulla base delle voci seguenti e fornendo i dettagli necessari:
 - i) cavi tori – se utilizzati, registrare i dettagli di cui alla sezione M
 - ii) dissuasore/i a cortina per uccelli – se utilizzati, registrare i dettagli di cui alla sezione O
 - iii) gestione degli scarti – se attuata, registrare utilizzando le voci seguenti:
 - i) nessuno scarico nelle fasi di cala e salpamento della rete
 - ii) unicamente scarico di liquidi
 - iii) scarico dei rifiuti a intervalli ≥ 2 ore/altro/nessuno
 - iv) cala notturna (se limitata alle ore comprese tra il crepuscolo nautico serale e il crepuscolo nautico mattutino)

- v) zavorramento del palangaro – se utilizzato, registrare i dettagli di cui alla sezione M
 - vi) tipo di esca – pesce/calamaro/mista; viva/morta/mista; congelata/scongelata/mista; sintetica
 - vii) altro – se sì, fornirne una descrizione";
- h) nella sezione D, punto 2, le lettere p), q) e r) sono soppresse;
- i) la sezione E è sostituita dalla seguente:

"E. Dati sulla frequenza di lunghezza da raccogliere

Per le specie bersaglio e, in funzione del tempo disponibile, per le altre specie principali prelevate come catture accessorie devono essere raccolti, sulla base di un campione casuale, dati rappresentativi sulla frequenza di lunghezza. I dati relativi alla lunghezza devono essere raccolti e registrati al livello di precisione più appropriato in funzione della specie (cm o mm, approssimati all'unità più vicina o all'unità inferiore), con l'indicazione del tipo di misurazione effettuata (lunghezza totale, lunghezza alla forca o lunghezza standard). Se possibile, deve essere registrato il peso totale dei campioni di frequenza di lunghezza per ogni specie, o stimato precisando il metodo di stima utilizzato; agli osservatori può essere inoltre chiesto di determinare il sesso dei pesci misurati, per generare dati sulla frequenza di lunghezza stratificati in base al sesso.

1. Protocollo di campionamento commerciale

a) Specie di pesci diverse da razze e squali:

- i) per i pesci che raggiungono una lunghezza massima superiore a 40 cm deve essere misurata la lunghezza dell'esemplare conformemente alla sezione P, approssimandola al cm più vicino;
- ii) per i pesci che raggiungono una lunghezza massima inferiore a 40 cm deve essere misurata la lunghezza dell'esemplare conformemente alla sezione P, approssimandola al mm più vicino;

b) calamaro:

deve essere misurata la lunghezza del mantello approssimata al cm più vicino;

c) razze:

deve essere misurata la larghezza massima del disco;

d) squali:

per ogni specie deve essere scelto il tipo di misurazione della lunghezza adeguato da utilizzare (cfr. sezione P); come opzione predefinita, deve essere misurata la lunghezza totale;

e) mammiferi marini e rettili marini (se possibile):

deve essere misurata, se possibile, la lunghezza totale.

2. Protocollo di campionamento scientifico

Per il campionamento scientifico delle specie può essere necessario misurare la lunghezza con un grado di risoluzione superiore rispetto a quanto specificato al punto 1.

Per gli invertebrati (ad esempio granchi o astici) devono essere definite, in funzione delle necessità, norme di misurazione in linea con lo sviluppo dell'attività di pesca sperimentale associata.";

j) nella sezione F, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dati biologici seguenti devono essere raccolti per campioni rappresentativi delle principali specie bersaglio e, in funzione del tempo disponibile, per le altre specie principali presenti nelle catture e prelevate come catture accessorie:

- a) specie
- b) lunghezza (mm o cm): la precisione e il tipo di misurazione devono essere stabiliti per ciascuna specie conformemente a quanto specificato nella precedente sezione E;
- c) tipo di misura della lunghezza utilizzato (e cioè lunghezza totale, lunghezza alla forca, ecc.);
- d) sesso (maschio, femmina, immaturo, asessuato);
- e) stadio di maturità (per gli squali, indicare se si tratta di femmine gravide e, se del caso, quante uova/piccoli sono stati trovati).";

k) nella sezione G, punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) se l'animale è morto, raccogliere informazioni o campioni* che ne consentano l'identificazione a terra in base a protocolli di campionamento predefiniti. Se ciò non è possibile, agli osservatori può essere chiesto di raccogliere sottocampioni di parti identificatrici, come specificato nei protocolli di campionamento.

* Le opzioni possibili includono: la restituzione delle carcasse per effettuare una necropsia, fotografie effettuate utilizzando protocolli adeguati o campioni di tessuto o di piume a fini di determinazione genetica.";

l) nella sezione G, i punti 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Registrare il sesso di ogni individuo per i taxa in cui ciò è possibile mediante osservazione esterna, come nel caso di pinnipedi, piccoli cetacei o specie minacciate di *Elasmobranchii*.";

3. Registrare la lunghezza di ogni individuo (in cm), indicando il tipo di misurazione della lunghezza utilizzato. La precisione e il tipo di misurazione devono essere stabiliti specie per specie.";

m) nella sezione G, è aggiunto il punto seguente:

"4. Registrare, se fattibile, la fase del ciclo vitale di ogni individuo (es.: giovanile/adulto).";

n) la sezione H è sostituita dalla seguente:

"H. *Individuazione di attività di pesca associate a EMV*

1. Per tutte le operazioni di pesca di fondo, compresa la pesca a strascico, con palangaro di fondo e con nasse, devono essere raccolti i dati seguenti riguardanti tutti i taxa bentonici catturati:
 - a) specie (o corredata di una fotografia se è difficile identificare il genere o la specie);
 - b) una stima del quantitativo (approssimato al decimo di kg più vicino) di ciascun taxon bentonico elencato catturato nel corso dell'operazione di pesca;
 - c) il metodo utilizzato per la stima del peso (ad esempio, stima visiva, pesata completa, conteggio accurato delle ceste moltiplicato per il numero delle ceste) (si noti che questa informazione non è raccolta dal segretariato della SPRFMO ma è resa disponibile su richiesta);
 - d) ove possibile, e in particolare per le specie bentoniche nuove o rare che non figurano nelle guide di identificazione delle specie, sono raccolti e adeguatamente conservati campioni interi per l'identificazione a terra;

- e) ove possibile, gli osservatori raccolgono campioni e immagini conformemente a programmi specifici di ricerca predefiniti attuati dal comitato scientifico della SPRFMO o da istituti nazionali di ricerca scientifica.
2. Per tutte le operazioni di pesca di fondo devono essere raccolti i dati seguenti riguardanti tutti i taxa identificati come indicatori di EMV quali definiti nell'allegato XVII:
- a) una stima del quantitativo (approssimato al decimo di kg più vicino) di ciascun taxon indicatore di EMV catturato nel corso dell'operazione di pesca;
 - b) ove possibile, la fotografia di un campione rappresentativo di ogni taxon indicatore di EMV catturato nel corso dell'operazione di pesca, archiviata dallo Stato membro di bandiera nel quadro del suo programma di osservazione, in modo che tale fotografia possa essere collegata al registro di pesatura specifico per detta operazione;
 - c) ove possibile, la fotografia dell'intero quantitativo di ogni taxon indicatore di EMV catturato nel corso dell'operazione di pesca, archiviata dallo Stato membro di bandiera nel quadro del suo programma di osservazione, in modo che tale fotografia possa essere collegata al registro di pesatura specifico per detta operazione.

3. Per ogni cala di reti da traino sottoposta a osservazione devono essere raccolti i dati seguenti per tutti i taxa identificati come indicatori di EMV nell'allegato XVII utilizzando l'apposito modulo di rilevamento di EMV:
- a) un'indicazione che precisi se il peso di un qualsiasi taxon indicatore di EMV presente tra le catture delle reti da traino abbia o meno superato le soglie di peso specifiche per i taxa di cui all'allegato XVIII;
 - b) un'indicazione che precisi se tre o più taxa indicatori di EMV presenti nelle catture delle reti da traino abbiano o meno superato le soglie di peso specifiche per i taxa di cui all'allegato XVIII.";
- o) nella sezione I, la lettera j) è sostituita dalla seguente:
- "j) luogo di cattura (lat./long., approssimate al decimo di grado più vicino)";

p) nella sezione J, punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) alle procedure di comunicazione delle catture e di campionamento biologico deve essere attribuita una priorità in funzione dei gruppi di specie come indicato nella tabella che segue:

Specie	Priorità (la priorità 1 è la più elevata)
Specie bersaglio primarie (ad esempio, sugarello cileno per la pesca pelagica, pesce specchio atlantico per la pesca demersale e calamaro, se bersaglio)	1
Uccelli marini, mammiferi, rettili (tartarughe) o altre specie di interesse	2
Tutti gli squali	3
Altre specie che fanno solitamente parte delle 5 specie principali dell'attività di pesca (ad esempio, sgombero maculato per la pesca pelagica, orei e berici per la pesca demersale)	4
Tutte le altre specie	5

La distribuzione dello sforzo di osservazione tra queste attività dipenderà dal tipo di operazione e di cala. La dimensione dei sottocampioni rispetto ai quantitativi non sottoposti a osservazione (ad esempio, il numero degli ami esaminati in funzione della composizione delle specie rispetto al numero di ami calati) deve essere espressamente registrata secondo quanto disposto dal programma di osservazione dello Stato membro.";

- q) nella sezione O, punto 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- "e) identificativo unico del peschereccio/numero IMO (se assegnato)";
- r) nella sezione O, punto 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- ‘d) zona di pesca indicativa (lat./long., approssimate, per quanto possibile, al decimo di grado decimale più vicino)";
- s) è aggiunta la sezione seguente:

"P. *Norme di misurazione della lunghezza*

1. Per le specie ittiche seguenti va misurata la lunghezza totale:
 - a) cernie, spigole (*Serranidae*)
 - b) orei (*Oreosomatidae*)
 - c) granatieri, pesci ratti (*Macrouridae*)
 - d) nasello (*Merluccidae*)
 - e) dotto neozelandese (*Polyprion* spp.)

- f) abadechi, brotule (Ophidiidae)
 - g) moridi (Moridae)
 - h) pentaceri australi (*Pseudopentaceros* spp.)
 - i) sebasti, nototenidi e scorfani dalla testa spinosa (Sebastidae)
 - j) scorpenidi (Scorpaenidae)
 - k) pesci specchio (Trachichthyidae)
 - l) austromerluzzi (*Dissostichus* spp.)
 - m) tutte le specie di squali o chimere non altrimenti elencate (cfr. documento tecnico FAO sulla pesca n. 474 riguardante la misurazione degli squali)
2. Per le specie ittiche seguenti va misurata la lunghezza alla forca:
- a) ricciole (*Seriola* spp.)
 - b) tirsite (Gempylidae)
 - c) ricciola di fondale australe (*Hyperoglyphe antarctica*)
 - d) berici, ecc. (Berycidae)

- e) nomeidi (Nomeidae)
 - f) apogonidi, ecc. (Apogonidae)
 - g) sugarello cileno (*Trachurus murphyi*)
 - h) sgombro occhione (*Scomber japonicus*)
 - i) pseudosaraghi (*Nemadactylus* spp.)
 - j) pesci imperatore (Lethrinidae)
 - k) pesci castagna, bramidi (Bramidae)
 - l) lutiani (Lutjanidae)
 - m) ruveti (Gempylidae)
 - n) altre ricciole (tutte)
3. Per la specie ittica seguente va misurata la lunghezza standard:
- a) pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*)
4. Per la specie ittica seguente va misurata la lunghezza del mantello:
- a) calamaro (tutte le specie compreso il *Dosidicus gigas*)";

3) sono aggiunti gli allegati seguenti:

"ALLEGATO XIV

Zone di gestione (FMA) della pesca di fondo

a) Coordinate della zona di gestione della pesca a strascico

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	strascico	35°21.000'S	165°13.553'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	strascico	35°21.000'S	165°24.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	strascico	35°36.000'S	165°24.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	strascico	35°36.000'S	165°18.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	strascico	36°06.000'S	165°18.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	strascico	36°06.000'S	164°46.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	strascico	35°54.000'S	164°46.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	strascico	35°54.000'S	164°54.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	strascico	35°31.000'S	165°54.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	strascico	35°31.000'S	165°13.550'E	
C. Lord Howe – est	Central Lord Howe Rise	strascico	35°26.000'S	165°44.000'E	

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
C. Lord Howe – est	Central Lord Howe Rise	strascico	35°26.000'S	166°21.915'E	
C. Lord Howe – est	Central Lord Howe Rise	strascico	35°47.000'S	165°26.000'E	
C. Lord Howe – est	Central Lord Howe Rise	strascico	35°47.000'S	165°44.000'E	
C. Lord Howe – est	Central Lord Howe Rise	strascico	36°00.500'S	165°26.000'E	
C. Lord Howe – est	Central Lord Howe Rise	strascico	36°00.500'S	166°21.915'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	strascico	36°13.460'S	164°40.830'E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	strascico	36°13.460'S	165°06.050'E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	strascico	36°26.800'S	164°40.830'E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	strascico	36°26.800'S	165°06.050'E	S. Lord Howe
01	South Louisville	strascico	47°40.000'S	149°27.000'O	
01	South Louisville	strascico	47°40.000'S	150°00.000'O	
01	South Louisville	strascico	48°05.000'S	149°27.000'O	
01	South Louisville	strascico	48°05.000'S	150°00.000'O	
03	South Louisville	strascico	45°59.000'S	154°07.224'O	

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
03	South Louisville	strascico	45°59.000'S	154°28.653'O	
03	South Louisville	strascico	46°15.000'S	154°07.224'O	
03	South Louisville	strascico	46°15.000'S	154°28.653'O	
04	South Louisville	strascico	46°01.000'S	155°40.000'O	
04	South Louisville	strascico	46°24.000'S	156°10.000'O	
04	South Louisville	strascico	46°24.000'S	155°40.000'O	
04	South Louisville	strascico	46°24.000'S	156°10.000'O	
05	South Louisville	strascico	45°26.000'S	156°30.000'O	
05	South Louisville	strascico	45°26.000'S	156°55.000'O	
05	South Louisville	strascico	45°42.000'S	156°30.000'O	
05	South Louisville	strascico	45°42.000'S	156°55.000'O	
06	South Louisville	strascico	45°19.500'S	157°19.000'O	
06	South Louisville	strascico	45°19.500'S	157°55.000'O	
06	South Louisville	strascico	45°30.000'S	157°19.000'O	

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
06	South Louisville	strascico	45°30.000'S	157°55.000'O	
07	South Louisville	strascico	44°43.950'S	158°18.000'O	
07	South Louisville	strascico	44°43.950'S	158°38.000'O	
07	South Louisville	strascico	44°57.950'S	158°18.000'O	
07	South Louisville	strascico	44°57.950'S	158°38.000'O	
08	South Louisville	strascico	44°13.000'S	159°43.000'O	
08	South Louisville	strascico	44°13.000'S	159°54.000'O	
08	South Louisville	strascico	44°21.000'S	159°43.000'O	
08	South Louisville	strascico	44°21.000'S	159°54.000'O	
09	South Louisville	strascico	43°51.183'S	160°29.235'O	
09	South Louisville	strascico	43°51.183'S	160°50.820'O	
09	South Louisville	strascico	44°07.000'S	160°29.235'O	
09	South Louisville	strascico	44°07.000'S	160°50.820'O	
10	South Louisville	strascico	43°22.000'S	161°21.770'O	

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
10	South Louisville	strascico	43°22.000'S	161°39.000'O	
10	South Louisville	strascico	43°31.370'S	161°10.170'O	
10	South Louisville	strascico	43°31.370'S	161°21.770'O	
10	South Louisville	strascico	43°41.440'S	161°10.170'O	
10	South Louisville	strascico	43°41.440'S	161°39.000'O	
11	South Louisville	strascico	42°40.000'S	161°48.000'O	
11	South Louisville	strascico	42°40.000'S	162°07.000'O	
11	South Louisville	strascico	42°54.500'S	161°48.000'O	
11	South Louisville	strascico	42°54.500'S	162°07.000'O	
13	Central Louisville	strascico	41°45.000'S	163°29.500'O	
13	Central Louisville	strascico	41°45.000'S	163°49.000'O	
13	Central Louisville	strascico	42°00.000'S	163°29.500'O	
13	Central Louisville	strascico	42°00.000'S	163°49.000'O	
14	Central Louisville	strascico	41°17.000'S	164°00.000'O	

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
14	Central Louisville	strascico	41°17.000'S	164°27.000'O	
14	Central Louisville	strascico	41°40.000'S	164°00.000'O	
14	Central Louisville	strascico	41°40.000'S	164°27.000'O	
15	Central Louisville	strascico	40°32.897'S	165°12.000'O	
15	Central Louisville	strascico	40°32.897'S	165°30.000'O	
15	Central Louisville	strascico	40°42.000'S	164°56.400'O	
15	Central Louisville	strascico	40°42.000'S	165°12.000'O	
15	Central Louisville	strascico	40°48.000'S	165°24.000'O	
15	Central Louisville	strascico	40°48.000'S	165°30.000'O	
15	Central Louisville	strascico	40°54.000'S	165°12.000'O	
15	Central Louisville	strascico	40°54.000'S	165°24.000'O	
15	Central Louisville	strascico	41°06.000'S	164°56.400'O	
15	Central Louisville	strascico	41°06.000'S	165°12.000'O	
17	North Louisville	strascico	38°20.013'S	167°29.000'O	

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
17	North Louisville	strascico	38°20.013'S	167°47.067'	
17	North Louisville	strascico	38°32.000'S	167°29.000'O	
17	North Louisville	strascico	38°32.000'S	167°47.067'O	
18	North Louisville	strascico	38°11.013'S	168°01.785'O	
18	North Louisville	strascico	38°11.013'S	168°20.000'O	
18	North Louisville	strascico	38°40.000'S	168°01.785'O	
18	North Louisville	strascico	38°40.000'S	168°20.000'O	
22	North Louisville	strascico	36°45.000'S	169°30.000'O	
22	North Louisville	strascico	36°45.000'S	170°00.000'O	
22	North Louisville	strascico	37°08.000'S	169°30.000'O	
22	North Louisville	strascico	37°08.000'S	170°00.000'O	
23	North Louisville	strascico	36°00.000'S	169°22.000'O	
23	North Louisville	strascico	36°00.000'S	169°40.000'O	
23	North Louisville	strascico	36°10.000'S	169°22.000'O	

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
23	North Louisville	strascico	36°10.000'S	169°40.000'O	
N. Lord Howe - sud	North Lord Howe Rise	strascico	34°04.035'S	162°20.000'E	
N. Lord Howe - sud	North Lord Howe Rise	strascico	34°04.035'S	163°00.000'E	
N. Lord Howe - sud	North Lord Howe Rise	strascico	34°40.000'S	162°20.000'E	
N. Lord Howe - sud	North Lord Howe Rise	strascico	34°40.000'S	163°00.000'E	
N. Lord Howe - est	North Lord Howe Rise	strascico	32°54.650'S	163°16.615'E	
N. Lord Howe - est	North Lord Howe Rise	strascico	32°54.650'S	163°26.380'E	
N. Lord Howe - est	North Lord Howe Rise	strascico	33°04.400'S	163°16.615'E	
N. Lord Howe - est	North Lord Howe Rise	strascico	33°04.400'S	163°26.380'E	
N. Lord Howe - ovest	North Lord Howe Rise	strascico	33°16.400'S	162°52.540'E	
N. Lord Howe - ovest	North Lord Howe Rise	strascico	33°09.296'S	162°52.540'E	Nord-est lungo la ZEE australiana
N. Lord Howe - ovest	North Lord Howe Rise	strascico	33°04.400'S	162°54.941'E	
N. Lord Howe - ovest	North Lord Howe Rise	strascico	33°04.400'S	163°10.540'E	

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
N. Lord Howe - ovest	North Lord Howe Rise	strascico	33°10.400'S	163°10.540'E	
N. Lord Howe - ovest	North Lord Howe Rise	strascico	33°10.400'S	163°04.540'E	
N. Lord Howe - ovest	North Lord Howe Rise	strascico	33°16.400'S	163°04.540'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	38°00.000'S	169°47.848'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	38°00.000'S	169°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000'S	169°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000'S	169°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°42.000'S	169°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°42.000'S	167°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000'S	167°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000'S	167°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	39°06.000'S	167°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	39°06.000'S	167°18.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	38°52.000'S	167°18.000'E	

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	38°52.000'S	167°06.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000'S	167°06.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°48.000'S	167°00.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°42.000'S	167°00.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°42.000'S	166°40.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°01.333'S	166°40.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°01.333'S	169°36.706'E	Sud-est lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°29.902'S	170°00.000'E	Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	strascico	37°41.589'S	170°00.000'E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	strascico	47°08.280'S	147°50.200'E	Inizio sulla ZEE australiana
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	strascico	47°17.370'S	147°50.200'E	

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	strascico	47°17.370'S	147°32.300'E	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	strascico	47°10.197'S	147°32.300'E	Est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	strascico	47°05.160'S	148°24.165'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	strascico	47°05.160'S	148°50.670'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	strascico	47°13.780'S	148°24.165'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	strascico	47°13.780'S	148°50.670'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	strascico	47°21.000'S	148°45.610'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	strascico	47°21.000'S	149°03.200'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	strascico	47°24.015'S	148°37.235'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	strascico	47°24.015'S	148°45.610'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	strascico	47°24.800'S	149°03.200'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	strascico	47°30.320'S	148°44.390'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	strascico	47°30.320'S	148°57.650'E	

Nome del blocco	FMA	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	strascico	47°35.205'S	148°37.235'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	strascico	47°35.205'S	148°44.390'E	
Wanganella	West Norfolk	strascico	33°28.000'S	167°42.000'E	
Wanganella	West Norfolk	strascico	33°28.000'S	168°00.000'E	
Wanganella	West Norfolk	strascico	33°52.000'S	167°13.000'E	
Wanganella	West Norfolk	strascico	33°52.000'S	167°42.000'E	
Wanganella	West Norfolk	strascico	34°12.000'S	167°13.000'E	
Wanganella	West Norfolk	strascico	34°12.000'S	168°00.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	strascico	39°39.000'S	167°05.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	strascico	39°39.000'S	167°21.090'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	strascico	39°55.000'S	167°05.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	strascico	39°55.000'S	167°21.090'E	

b) Coordinate della zona di gestione della pesca al traino pelagica

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
C. Lord Howe – est	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	35°26.000'S	165°44.000'E	
C. Lord Howe – est	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	35°26.000'S	166°21.915'E	
C. Lord Howe – est	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	35°47.000'S	165°26.000'E	
C. Lord Howe – est	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	35°47.000'S	165°44.000'E	
C Lord Howe – est	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	36°00.500'S	165°26.000'E	
C. Lord Howe – est	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	36°00.500'S	166°21.915'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	35°21.000'S	165°13.550'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	35°21.000'S	165°24.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	35°31.000'S	164°54.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	35°31.000'S	165°13.550'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	35°40.383'S	165°18.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	35°40.383'S	165°24.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	35°54.000'S	164°46.000'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	35°54.000'S	164°54.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	36°06.000'S	164°46.000'E	
C. Lord Howe – ovest	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	36°06.000'S	165°18.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	36°13.460'S	164°40.830'E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	36°13.460'S	165°06.050'E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	36°26.800'S	164°40.830'E	S. Lord Howe
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	traino pelagico	36°26.800'S	165°06.050'E	S. Lord Howe
1	South Louisville	traino pelagico	47°40.000'S	149°27.000'O	
1	South Louisville	traino pelagico	47°40.000'S	150°00.000'O	
1	South Louisville	traino pelagico	48°05.000'S	149°27.000'O	
1	South Louisville	traino pelagico	48°05.000'S	150°00.000'O	
3	South Louisville	traino pelagico	45°59.000'S	154°07.224'O	
3	South Louisville	traino pelagico	45°59.000'S	154°28.653'O	
3	South Louisville	traino pelagico	46°15.000'S	154°07.224'O	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
3	South Louisville	traino pelagico	46°15.000'S	154°28.653'O	
4	South Louisville	traino pelagico	46°01.000'S	155°40.000'O	
4	South Louisville	traino pelagico	46°01.000'S	156°10.000'O	
4	South Louisville	traino pelagico	46°24.000'S	155°40.000'O	
4	South Louisville	traino pelagico	46°24.000'S	156°10.000'O	
5	South Louisville	traino pelagico	45°26.000'S	156°30.000'O	
5	South Louisville	traino pelagico	45°26.000'S	156°55.000'O	
5	South Louisville	traino pelagico	45°42.000'S	156°30.000'O	
5	South Louisville	traino pelagico	45°42.000'S	156°55.000'O	
6	South Louisville	traino pelagico	45°19.500'S	157°19.000'O	
6	South Louisville	traino pelagico	45°19.500'S	157°55.000'O	
6	South Louisville	traino pelagico	45°30.000'S	157°19.000'O	
6	South Louisville	traino pelagico	45°30.000'S	157°55.000'O	
7	South Louisville	traino pelagico	44°43.950'S	158°18.000'O	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
7	South Louisville	traino pelagico	44°43.950'S	158°38.000'O	
7	South Louisville	traino pelagico	44°57.950'S	158°18.000'O	
7	South Louisville	traino pelagico	44°57.950'S	158°38.000'O	
8	South Louisville	traino pelagico	44°13.000'S	159°43.000'O	
8	South Louisville	traino pelagico	44°13.000'S	159°54.000'O	
8	South Louisville	traino pelagico	44°21.000'S	159°43.000'O	
8	South Louisville	traino pelagico	44°21.000'S	159°54.000'O	
9	South Louisville	traino pelagico	43°51.183'S	160°29.235'O	
9	South Louisville	traino pelagico	43°51.183'S	160°50.820'O	
9	South Louisville	traino pelagico	44°07.000'S	160°29.235'O	
9	South Louisville	traino pelagico	44°07.000'S	160°50.820'O	
10	South Louisville	traino pelagico	43°22.000'S	161°21.770'O	
10	South Louisville	traino pelagico	43°22.000'S	161°39.000'O	
10	South Louisville	traino pelagico	43°31.370'S	161°10.170'O	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
10	South Louisville	traino pelagico	43°31.370'S	161°21.770'O	
10	South Louisville	traino pelagico	43°41.440'S	161°10.170'O	
10	South Louisville	traino pelagico	43°41.440'S	161°39.000'O	
11	South Louisville	traino pelagico	42°40.000'S	161°48.000'O	
11	South Louisville	traino pelagico	42°40.000'S	162°07.000'O	
11	South Louisville	traino pelagico	42°54.500'S	161°48.000'O	
11	South Louisville	traino pelagico	42°54.500'S	162°07.000'O	
13	Central Louisville	traino pelagico	41°45.000'S	163°29.500'O	
13	Central Louisville	traino pelagico	41°45.000'S	163°49.000'O	
13	Central Louisville	traino pelagico	42°00.000'S	163°29.500'O	
13	Central Louisville	traino pelagico	42°00.000'S	163°49.000'O	
14	Central Louisville	traino pelagico	41°17.000'S	164°00.000'O	
14	Central Louisville	traino pelagico	41°17.000'S	164°27.000'O	
14	Central Louisville	traino pelagico	41°40.000'S	164°00.000'O	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
14	Central Louisville	traino pelagico	41°40.000'S	164°27.000'O	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°32.897'S	165°12.000'O	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°32.897'S	165°30.000'O	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°42.000'S	164°56.400'O	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°42.000'S	165°12.000'O	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°48.000'S	165°24.000'O	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°48.000'S	165°30.000'O	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°54.000'S	165°12.000'O	
15	Central Louisville	traino pelagico	40°54.000'S	165°24.000'O	
15	Central Louisville	traino pelagico	41°06.000'S	164°56.400'O	
15	Central Louisville	traino pelagico	41°06.000'S	165°12.000'O	
17	North Louisville	traino pelagico	38°20.013'S	167°29.000'O	
17	North Louisville	traino pelagico	38°20.013'S	167°47.067'O	
17	North Louisville	traino pelagico	38°32.000'S	167°29.000'O	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
17	North Louisville	traino pelagico	38°32.000'S	167°47.067'O	
18	North Louisville	traino pelagico	38°11.013'S	168°01.785'O	
18	North Louisville	traino pelagico	38°11.013'S	168°20.000'O	
18	North Louisville	traino pelagico	38°40.000'S	168°01.785'O	
18	North Louisville	traino pelagico	38°40.000'S	168°20.000'O	
22	North Louisville	traino pelagico	36°45.000'S	169°30.000'O	
22	North Louisville	traino pelagico	36°45.000'S	170°00.000'O	
22	North Louisville	traino pelagico	37°08.000'S	169°30.000'O	
22	North Louisville	traino pelagico	37°08.000'S	170°00.000'O	
23	North Louisville	traino pelagico	36°00.000'S	169°22.000'O	
23	North Louisville	traino pelagico	36°00.000'S	169°40.000'O	
23	North Louisville	traino pelagico	36°10.000'S	169°22.000'O	
23	North Louisville	traino pelagico	36°10.000'S	169°40.000'O	
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°49.630'S	162°25.670'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°48.622'S	162°25.670'E	Nord-est lungo la ZEE australiana
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°32.530'S	162°38.450'E	
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°32.530'S	162°57.770'E	
N. Lord Howe – Central	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°49.630'S	162°57.770'E	
N. Lord Howe – est	North Lord Howe Rise	traino pelagico	32°54.650'S	163°16.615'E	
N. Lord Howe – est	North Lord Howe Rise	traino pelagico	32°54.650'S	163°26.380'E	
N. Lord Howe – est	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°04.400'S	163°16.615'E	
N. Lord Howe – est	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°04.400'S	163°26.380'E	
N. Lord Howe – sud	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°58.670'S	162°20.000'E	
N. Lord Howe – sud	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°58.670'S	163°00.000'E	
N. Lord Howe – sud	North Lord Howe Rise	traino pelagico	34°40.000'S	162°20.000'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
N. Lord Howe – sud	North Lord Howe Rise	traino pelagico	34°40.000'S	163°00.000'E	
N. Lord Howe – ovest	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°16.400'S	162°52.540'E	
N. Lord Howe – ovest	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°09.296'S	162°52.540'E	Nord-est lungo la ZEE australiana
N. Lord Howe – ovest	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°04.400'S	162°54.941'E	
N. Lord Howe – ovest	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°04.400'S	163°10.540'E	
N. Lord Howe – ovest	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°10.400'S	163°04.540'E	
N. Lord Howe – ovest	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°10.400'S	163°10.540'E	
N. Lord Howe – ovest	North Lord Howe Rise	traino pelagico	33°16.400'S	163°04.540'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°01.333'S	166°40.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°01.333'S	169°36.706'E	Sud-est lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°29.902'S	170°00.000'E	Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°41.589'S	170°00.000'E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	38°00.000'S	169°47.848'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	38°00.000'S	169°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000'S	169°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000'S	169°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°42.000'S	169°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°42.000'S	167°42.004'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000'S	167°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000'S	167°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	39°06.000'S	167°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	39°06.000'S	167°18.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	38°52.000'S	167°18.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	38°52.000'S	167°06.000'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000'S	167°06.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°48.000'S	167°00.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°42.000'S	167°00.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	traino pelagico	37°42.000'S	166°40.000'E	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	traino pelagico	47°08.280'S	147°50.200'E	Inizio sulla ZEE australiana
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	traino pelagico	47°17.370'S	147°50.200'E	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	traino pelagico	47°17.370'S	147°32.300'E	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	traino pelagico	47°10.197'S	147°32.300'E	Est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	traino pelagico	47°05.160'S	148°24.165'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	traino pelagico	47°05.160'S	148°50.670'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	traino pelagico	47°13.780'S	148°24.165'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	traino pelagico	47°13.780'S	148°50.670'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	traino pelagico	47°21.000'S	148°45.610'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	traino pelagico	47°21.000'S	149°03.200'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	traino pelagico	47°24.015'S	148°37.235'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	traino pelagico	47°24.015'S	148°45.610'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	traino pelagico	47°24.800'S	149°03.200'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	traino pelagico	47°30.320'S	148°44.390'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	traino pelagico	47°30.320'S	148°57.650'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	traino pelagico	47°35.205'S	148°37.235'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	traino pelagico	47°35.205'S	148°44.390'E	
Wanganella	West Norfolk	traino pelagico	33°28.000'S	167°42.000'E	
Wanganella	West Norfolk	traino pelagico	33°28.000'S	168°00.000'E	
Wanganella	West Norfolk	traino pelagico	33°52.000'S	167°13.000'E	
Wanganella	West Norfolk	traino pelagico	33°52.000'S	167°42.000'E	
Wanganella	West Norfolk	traino pelagico	34°12.000'S	167°13.000'E	
Wanganella	West Norfolk	traino pelagico	34°12.000'S	168°00.000'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
Westpac Bank	Westpac Bank	traino pelagico	39°39.000'S	167°05.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	traino pelagico	39°39.000'S	167°21.090'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	traino pelagico	39°55.000'S	167°05.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	traino pelagico	39°55.000'S	167°21.090'E	

c) Coordinate della zona di gestione della pesca con palangaro di fondo

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
Capel bank		palangaro di fondo	25°14.950'S	159°00.285'E	
Capel bank		palangaro di fondo	25°14.950'S	160°00.000'E	
Capel bank		palangaro di fondo	25°59.640'S	159°00.285'E	
Capel bank		palangaro di fondo	25°59.640'S	160°00.000'E	
Gascoyne		palangaro di fondo	36°19.950'S	155°53.630'E	
Gascoyne		palangaro di fondo	36°19.950'S	156°43.770'E	
Gascoyne		palangaro di fondo	36°59.440'S	155°53.630'E	
Gascoyne		palangaro di fondo	36°59.440'S	156°43.770'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	35°20.000'S	165°00.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	35°20.000'S	166°21.915'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	35°31.000'S	164°54.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	35°31.000'S	165°00.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	35°54.000'S	164°46.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	35°54.000'S	164°54.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	36°00.500'S	165°18.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	36°00.500'S	166°21.915'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	36°06.000'S	164°46.000'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	36°06.000'S	165°18.000'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	36°13.460'S	164°40.830'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	36°13.460'S	165°06.050'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	36°26.800'S	164°40.830'E	
S. Lord Howe	Central Lord Howe Rise	palangaro di fondo	36°26.800'S	165°06.050'E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	37°45.615'S	168°35.830'E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	37°55.230'S	168°35.830'E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	37°55.230'S	169°25.400'E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°13.830'S	169°25.400'E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°23.165'S	169°11.967'E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°23.165'S	168°30.780'E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°32.750'S	168°30.780'E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°32.750'S	167°57.950'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	39°17.180'S	167°57.950'E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	39°17.180'S	167°30.500'E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°06.430'S	167°30.500'E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	38°06.430'S	168°09.833'E	
Central Challenger	Central Challenger	palangaro di fondo	37°45.615'S	168°09.833'E	
1	South Louisville	palangaro di fondo	47°40.000'S	149°27.000'O	
1	South Louisville	palangaro di fondo	47°40.000'S	150°00.000'O	
1	South Louisville	palangaro di fondo	48°05.000'S	149°27.000'O	
1	South Louisville	palangaro di fondo	48°05.000'S	150°00.000'O	
3	South Louisville	palangaro di fondo	45°59.000'S	154°07.224'O	
3	South Louisville	palangaro di fondo	45°59.000'S	154°28.653'O	
3	South Louisville	palangaro di fondo	46°15.000'S	154°07.224'O	
3	South Louisville	palangaro di fondo	46°15.000'S	154°28.653'O	
4	South Louisville	palangaro di fondo	46°01.000'S	155°40.000'O	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
4	South Louisville	palangaro di fondo	46°01.000'S	156°10.000'O	
4	South Louisville	palangaro di fondo	46°24.000'S	155°40.000'O	
4	South Louisville	palangaro di fondo	46°24.000'S	156°10.000'O	
5	South Louisville	palangaro di fondo	45°26.000'S	156°30.000'O	
5	South Louisville	palangaro di fondo	45°26.000'S	156°55.000'O	
5	South Louisville	palangaro di fondo	45°42.000'S	156°30.000'O	
5	South Louisville	palangaro di fondo	45°42.000'S	156°55.000'O	
6	South Louisville	palangaro di fondo	45°19.500'S	157°19.000'O	
6	South Louisville	palangaro di fondo	45°19.500'S	157°55.000'O	
6	South Louisville	palangaro di fondo	45°30.000'S	157°19.000'O	
6	South Louisville	palangaro di fondo	45°30.000'S	157°55.000'O	
7	South Louisville	palangaro di fondo	44°43.950'S	158°18.000'O	
7	South Louisville	palangaro di fondo	44°43.950'S	158°38.000'O	
7	South Louisville	palangaro di fondo	44°57.950'S	158°18.000'O	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
7	South Louisville	palangaro di fondo	44°57.950'S	158°38.000'O	
8	South Louisville	palangaro di fondo	44°13.000'S	159°43.000'O	
8	South Louisville	palangaro di fondo	44°13.000'S	159°54.000'O	
8	South Louisville	palangaro di fondo	44°21.000'S	159°43.000'O	
8	South Louisville	palangaro di fondo	44°21.000'S	159°54.000'O	
9	South Louisville	palangaro di fondo	43°51.183'S	160°29.235'O	
9	South Louisville	palangaro di fondo	43°51.183'S	160°50.820'O	
9	South Louisville	palangaro di fondo	44°07.000'S	160°29.235'O	
9	South Louisville	palangaro di fondo	44°07.000'S	160°50.820'O	
10	South Louisville	palangaro di fondo	43°22.000'S	161°21.770'O	
10	South Louisville	palangaro di fondo	43°22.000'S	161°39.000'O	
10	South Louisville	palangaro di fondo	43°31.370'S	161°10.170'O	
10	South Louisville	palangaro di fondo	43°31.370'S	161°21.770'O	
10	South Louisville	palangaro di fondo	43°41.440'S	161°10.170'O	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
10	South Louisville	palangaro di fondo	43°41.440'S	161°39.000'O	
11	South Louisville	palangaro di fondo	42°40.000'S	161°48.000'O	
11	South Louisville	palangaro di fondo	42°40.000'S	162°07.000'O	
11	South Louisville	palangaro di fondo	42°54.500'S	161°48.000'O	
11	South Louisville	palangaro di fondo	42°54.500'S	162°07.000'O	
13	Central Louisville	palangaro di fondo	41°45.000'S	163°29.500'O	
13	Central Louisville	palangaro di fondo	41°45.000'S	163°49.000'O	
13	Central Louisville	palangaro di fondo	42°00.000'S	163°29.500'O	
13	Central Louisville	palangaro di fondo	42°00.000'S	163°49.000'O	
14	Central Louisville	palangaro di fondo	41°17.000'S	164°00.000'O	
14	Central Louisville	palangaro di fondo	41°17.000'S	164°27.000'O	
14	Central Louisville	palangaro di fondo	41°40.000'S	164°00.000'O	
14	Central Louisville	palangaro di fondo	41°40.000'S	164°27.000'O	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°32.897'S	165°12.000'O	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°32.897'S	165°30.000'O	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°42.000'S	164°56.400'O	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°42.000'S	165°12.000'O	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°48.000'S	165°24.000'O	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°48.000'S	165°30.000'O	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°54.000'S	165°12.000'O	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	40°54.000'S	165°24.000'O	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	41°06.000'S	164°56.400'O	
15	Central Louisville	palangaro di fondo	41°06.000'S	165°12.000'O	
17	North Louisville	palangaro di fondo	38°20.013'S	167°29.000'O	
17	North Louisville	palangaro di fondo	38°20.013'S	167°47.067'O	
17	North Louisville	palangaro di fondo	38°32.000'S	167°29.000'O	
17	North Louisville	palangaro di fondo	38°32.000'S	167°47.067'O	
18	North Louisville	palangaro di fondo	38°11.013'S	168°01.785'O	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
18	North Louisville	palangaro di fondo	38°11.013'S	168°20.000'O	
18	North Louisville	palangaro di fondo	38°40.000'S	168°01.785'O	
18	North Louisville	palangaro di fondo	38°40.000'S	168°20.000'O	
22	North Louisville	palangaro di fondo	36°45.000'S	169°30.000'O	
22	North Louisville	palangaro di fondo	36°45.000'S	170°00.000'O	
22	North Louisville	palangaro di fondo	37°08.000'S	169°30.000'O	
22	North Louisville	palangaro di fondo	37°08.000'S	170°00.000'O	
23	North Louisville	palangaro di fondo	36°00.000'S	169°22.000'O	
23	North Louisville	palangaro di fondo	36°00.000'S	169°40.000'O	
23	North Louisville	palangaro di fondo	36°10.000'S	169°22.000'O	
23	North Louisville	palangaro di fondo	36°10.000'S	169°40.000'O	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	palangaro di fondo	32°39.630'S	163°04.415'E	Inizio sulla ZEE australiana
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	palangaro di fondo	32°39.630'S	163°40.000'E	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	palangaro di fondo	33°20.000'S	163°40.000'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	palangaro di fondo	33°20.000'S	163°20.000'E	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	palangaro di fondo	34°40.000'S	162°20.000'E	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	palangaro di fondo	34°40.000'S	163°20.000'E	
N. Lord Howe	North Lord Howe Rise	palangaro di fondo	33°54.773'S	162°20.000'E	Nord-est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°45.615'S	168°35.830'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°55.230'S	168°35.830'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°55.230'S	169°25.400'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°13.830'S	169°25.400'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°23.165'S	169°11.967'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°23.165'S	168°30.780'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°32.750'S	168°30.780'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°32.750'S	167°57.950'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	39°17.180'S	167°57.950'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	39°17.180'S	167°30.500'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°06.430'S	167°30.500'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°06.430'S	168°09.833'E	
Central Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°45.615'S	168°09.833'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°01.333'S	169°36.706'E	Sud-est lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°29.902'S	170°00.000'E	Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°41.589'S	170°00.000'E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°00.000'S	169°47.848'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°00.000'S	169°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000'S	169°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000'S	169°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°42.000'S	169°24.000'E	

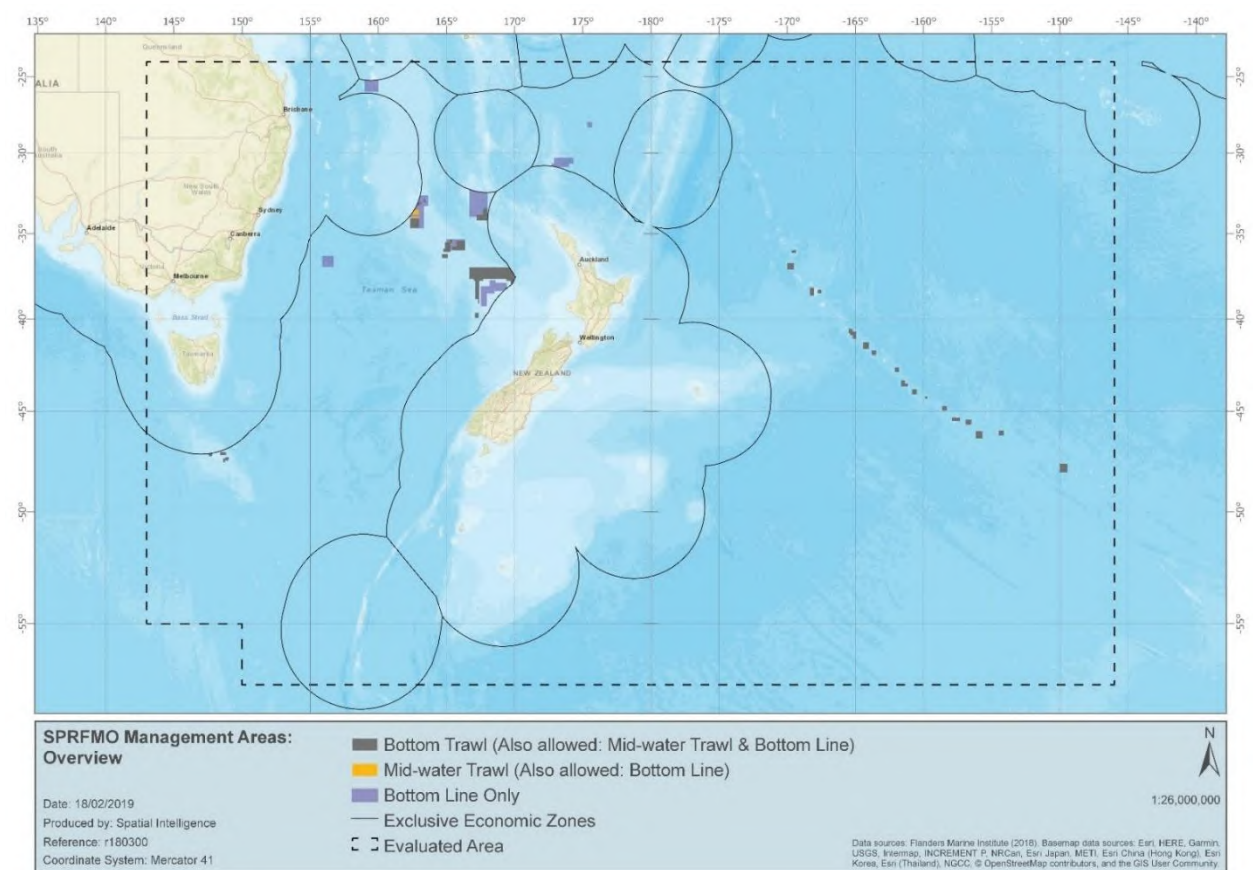
Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°42.000'S	167°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000'S	167°42.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000'S	167°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	39°06.000'S	167°24.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	39°06.000'S	167°18.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°52.000'S	167°18.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	38°52.000'S	167°06.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000'S	167°06.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°48.000'S	167°00.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°42.000'S	167°00.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°42.000'S	166°40.000'E	
Northwest Challenger	Northwest Challenger	palangaro di fondo	37°01.333'S	166°40.000'E	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°08.280'S	147°50.200'E	Inizio sulla ZEE australiana
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°17.370'S	147°50.200'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°17.370'S	147°32.300'E	
S. Tasman Rise 1	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°10.197'S	147°32.300'E	Est lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°05.160'S	148°24.165'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°05.160'S	148°50.670'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°13.780'S	148°24.165'E	
S. Tasman Rise 2	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°13.780'S	148°50.670'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°21.000'S	148°45.610'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°21.000'S	149°03.200'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°24.015'S	148°37.235'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°24.015'S	148°45.610'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°24.800'S	149°03.200'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°30.320'S	148°44.390'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°30.320'S	148°57.650'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°35.205'S	148°37.235'E	
S. Tasman Rise 3	South Tasman Rise	palangaro di fondo	47°35.205'S	148°44.390'E	
Marion	Three Kings	palangaro di fondo	27°59.155'S	175°19.590'E	
Marion	Three Kings	palangaro di fondo	27°59.155'S	175°40.370'E	
Marion	Three Kings	palangaro di fondo	28°19.800'S	175°19.590'E	
Marion	Three Kings	palangaro di fondo	28°19.800'S	175°40.370'E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°49.324'S	172°42.880'E	Inizio sulla ZEE neozelandese
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°40.115'S	172°42.880'E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°40.115'S	172°53.295'E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°16.500'S	172°53.295'E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°16.500'S	174°20.000'E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°40.245'S	174°20.000'E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°40.245'S	174°00.200'E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°53.670'S	174°00.200'E	
Three Kings	Three Kings	palangaro di fondo	30°53.670'S	173°08.819'E	Ovest lungo la ZEE neozelandese fino al punto d'inizio
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	32°17.000'S	166°41.530'E	

Nome del blocco	Luogo	Metodo	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	32°17.000'S	166°41.921'E	Sud-est lungo la ZEE australiana
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	32°28.633'S	168°00.000'E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	34°12.000'S	168°00.000'E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	34°12.000'S	167°13.000'E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	34°00.000'S	167°13.000'E	
West Norfolk Ridge	West Norfolk	palangaro di fondo	34°00.000'S	166°41.530'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	palangaro di fondo	39°39.000'S	167°05.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	palangaro di fondo	39°39.000'S	167°21.090'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	palangaro di fondo	39°55.000'S	167°05.000'E	
Westpac Bank	Westpac Bank	palangaro di fondo	39°55.000'S	167°21.090'E	

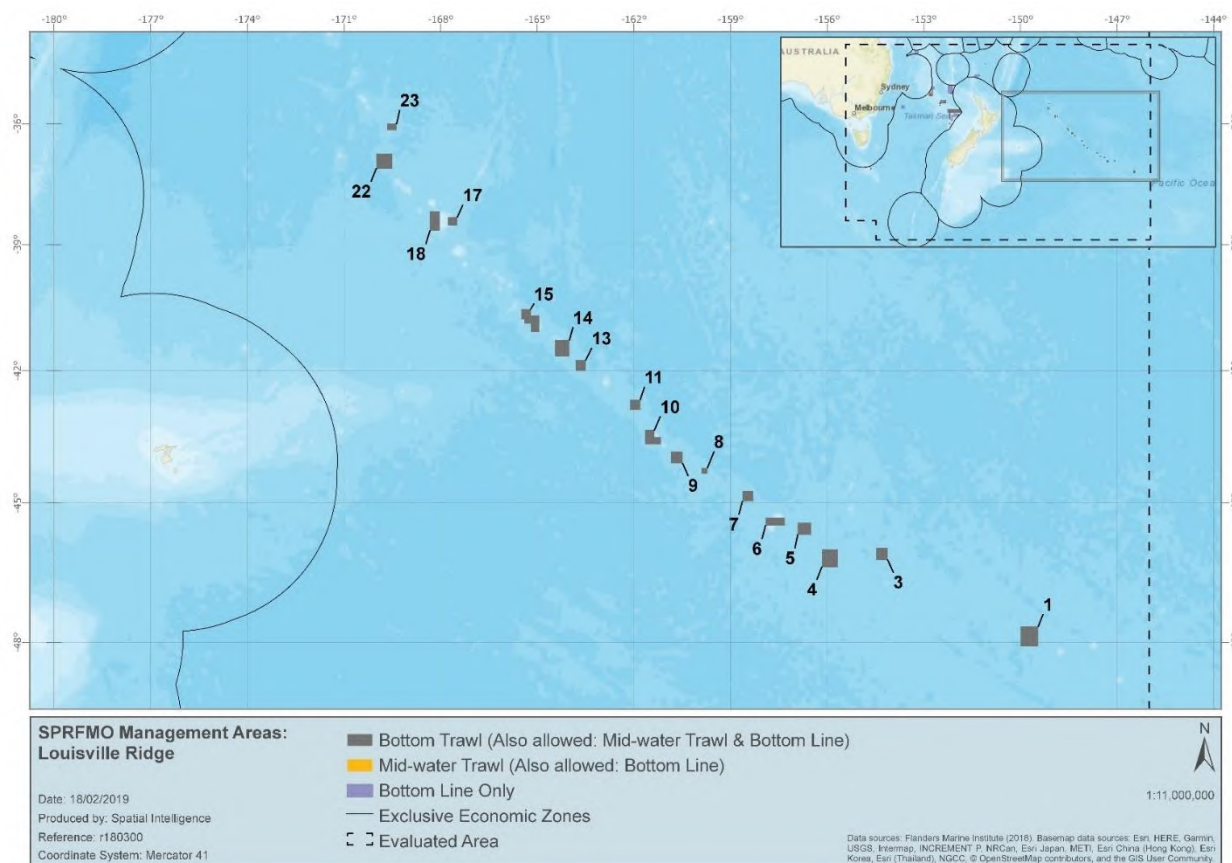
Figura 1: Panoramica della zona di gestione della SPRFMO



Legenda:

- Zone di gestione della SPRFMO: carta panoramica
- Strascico (consentiti anche: traino pelagico e palangaro di fondo)
- Solo palangaro di fondo
- Traino pelagico (consentito anche: palangaro di fondo)
- Zona economica esclusiva
- Zona valutata

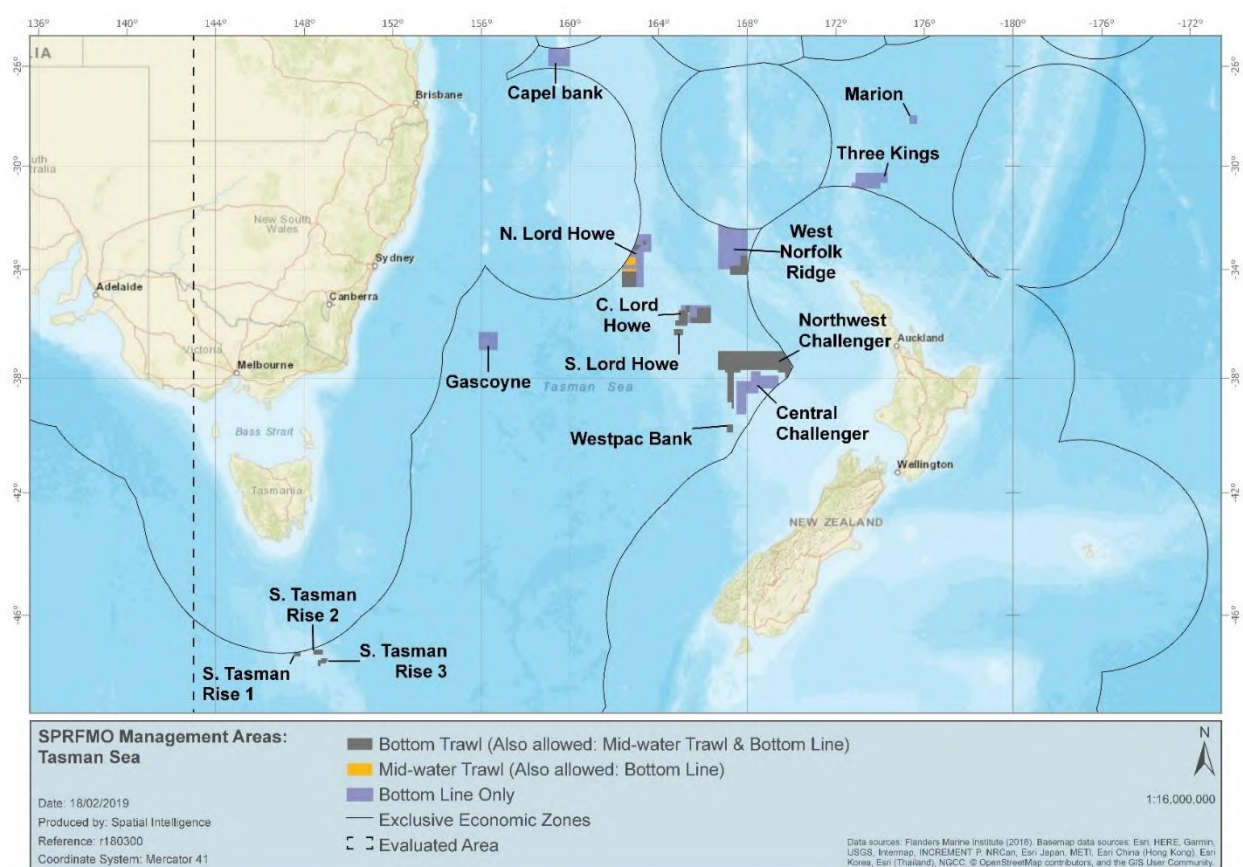
Figura 2: Zone di gestione della pesca di fondo della SPRFMO per Louisville Ridge



Legenda:

- Zone di gestione della SPRFMO: Louisville Ridge
- Strascico (consentiti anche: traino pelagico e palangaro di fondo)
- Solo palangaro di fondo
- Traino pelagico (consentito anche: palangaro di fondo)
- Zona economica esclusiva
- Zona valutata

Figura 3: Zone di gestione della pesca di fondo della SPRFMO per il Mar di Tasmania



Legenda:

- Zone di gestione della SPRFMO: Mar di Tasmania
- Strascico (consentiti anche: traino pelagico e palangaro di fondo)
- Solo palangaro di fondo
- Traino pelagico (consentito anche: palangaro di fondo)
- Zona economica esclusiva
- Zona valutata

Allegato XV

Zone di gestione della pesca (*Fishery management areas* - FMA)

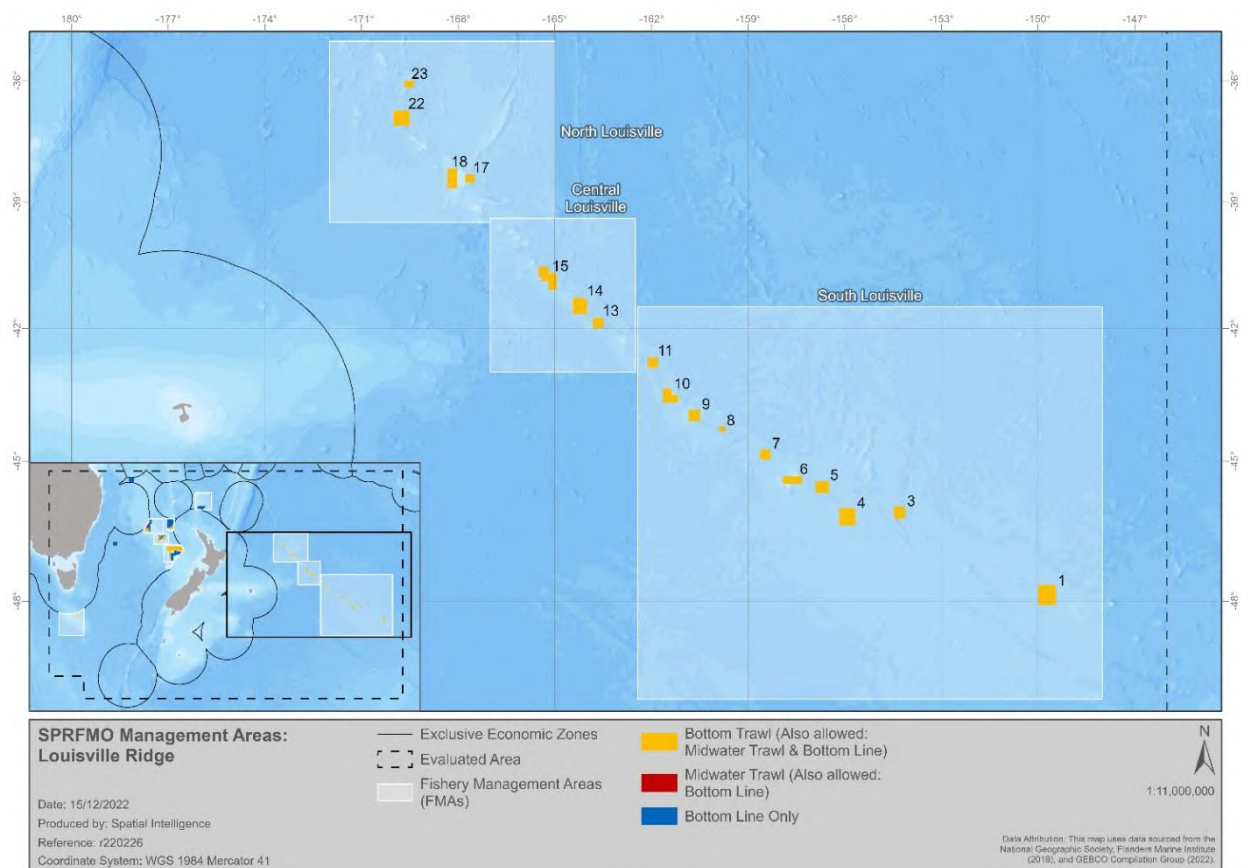
Coordinate per ciascuna zona di gestione della pesca

FMA	Punto	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
Central Lord Howe Rise	1	35°00.000'S	164°00.000'E	
Central Lord Howe Rise	2	35°00.000'S	167°00.000'E	
Central Lord Howe Rise	3	36°45.000'S	167°00.000'E	
Central Lord Howe Rise	4	36°45.000'S	164°00.000'E	
Central Louisville	1	39°24.000'S	167°00.000'O	
Central Louisville	2	39°24.000'S	162°30.000'O	
Central Louisville	3	43°00.000'S	162°30.000'O	
Central Louisville	4	43°00.000'S	167°00.000'O	
North Lord Howe Rise	1	32°30.000'S	163°06.980'E	Inizio sulla ZEE australiana
North Lord Howe Rise	2	32°30.000'S	166°00.000'E	
North Lord Howe Rise	3	35°00.000'S	166°00.000'E	
North Lord Howe Rise	4	35°00.000'S	162°00.000'E	

FMA	Punto	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
North Lord Howe Rise	5	34°13.064'S	162°00.000'E	Nord lungo la ZEE australiana fino al punto d'inizio
North Louisville	1	35°00.000'S	172°00.000'O	
North Louisville	2	35°00.000'S	165°00.000'O	
North Louisville	3	39°24.000'S	165°00.000'O	
North Louisville	4	39°24.000'S	167°00.000'O	
North Louisville	5	39°30.000'S	167°00.000'O	
North Louisville	6	39°30.000'S	172°00.000'O	
Northwest Challenger	1	36°50.000'S	166°00.000'E	
Northwest Challenger	2	36°50.000'S	169°28.474'E	Sud-est lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	3	37°29.902'S	170°00.000'E	Verso sud fino a un punto della ZEE neozelandese
Northwest Challenger	4	37°41.589'S	170°00.000'E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
Northwest Challenger	5	39°30.000'S	168°08.799'E	
Northwest Challenger	6	39°30.000'S	166°00.000'E	
South Louisville	1	41°30.000'S	162°26.000'W	
South Louisville	2	41°30.000'S	148°00.000'W	
South Louisville	3	50°00.000'S	148°00.000'W	
South Louisville	4	50°00.000'S	162°26.000'W	
South Tasman Rise	1	46°25.979'S	150°00.000'E	Start on the Australian EEZ

FMA	Punto	Latitudine	Longitudine	Direzione ZEE
South Tasman Rise	2	50°00.000'S	150°00.000'E	
South Tasman Rise	3	50°00.000'S	145°00.000'E	
South Tasman Rise	4	46°55.906'S	145°00.000'E	East along the Australian EEZ to the start point
Three Kings	1	28°00.000'S	172°20.000'E	
Three Kings	2	28°00.000'S	175°40.000'E	
Three Kings	3	31°00.000'S	175°40.000'E	
Three Kings	4	31°00.000'S	173°32.686'E	West along the New Zealand EEZ
Three Kings	5	30°47.558'S	172°20.000'E	
West Norfolk	1	34°30.000'S	168°01.318'E	Inizio sulla ZEE neozelandese
West Norfolk	2	34°30.000'S	166°30.000'E	
West Norfolk	3	32°30.000'S	166°30.000'E	
West Norfolk	4	32°30.000'S	168°10.000'E	
West Norfolk	5	33°19.412'S	168°10.000'E	Sud lungo la ZEE neozelandese fino al punto d'inizio
Westpac Bank	1	39°31.000'S	166°30.000'E	
Westpac Bank	2	39°31.000'S	168°08.176'E	Sud-ovest lungo la ZEE neozelandese
Westpac Bank	3	40°30.000'S	167°21.903'E	
Westpac Bank	4	40°30.000'S	166°30.000'E	

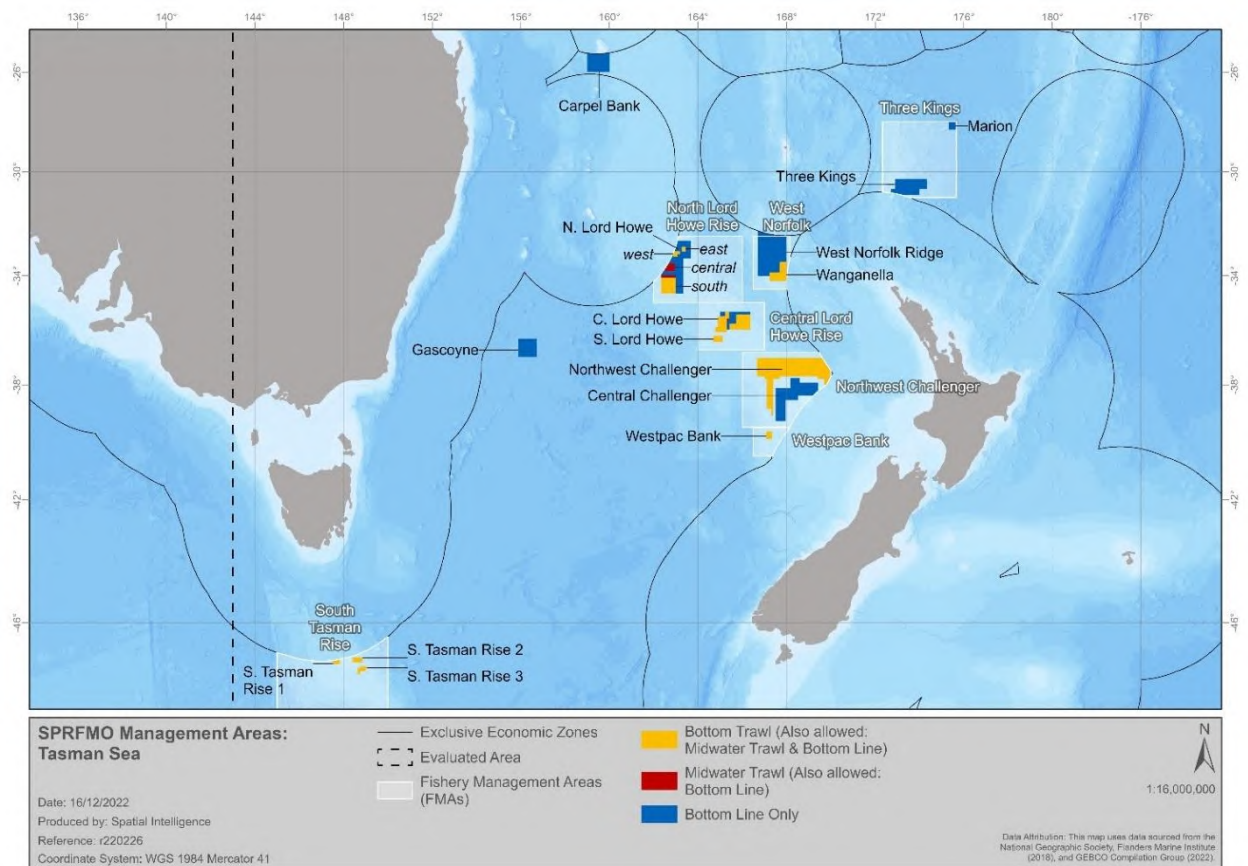
Figura 1: Zone di gestione della pesca per Louisville Ridge



Legenda:

- Zone di gestione della SPRFMO: Louisville Ridge
- Zona economica esclusiva
- Zona valutata
- Zone di gestione della pesca (FMA)
- Strascico (consentiti anche: traino pelagico e palangaro di fondo)
- Traino pelagico (consentito anche: palangaro di fondo)
- Solo palangaro di fondo

Figura 2: Zone di gestione della pesca per il Mar di Tasmania



Legenda:

- Zone di gestione della SPRFMO: Mar di Tasmania
- Zona economica esclusiva
- Zona valutata
- Zone di gestione della pesca (FMA)
- Strascico (consentiti anche: traino pelagico e palangaro di fondo)
- Traino pelagico (consentito anche: palangaro di fondo)
- Solo palangaro di fondo

ALLEGATO XVI

Elenco dei taxa indicatori di EMV

Livello tassonomico	Nome comune	Taxa pertinenti
Taxa vulnerabili		
Phylum Porifera	Spugne	Tutti i taxa delle classi delle Demospongiae e delle Hexactinellidae
Phylum Cnidaria		
Classe Anthozoa		
Ordine Scleractinia	Madrepore	Tutti i taxa rientranti nei generi seguenti: <i>Solenosmilia</i> ; <i>Goniocorella</i> ; <i>Oculina</i> ; <i>Enallopsammia</i> ; <i>Madrepora</i> ; <i>Lophelia</i>
Ordine Antipatharia	Coralli neri	Tutti i taxa
Ordine Alcyonacea	Coralli molli veri	Tutti i taxa tranne gli <i>Alcyonacea</i> gorgoniacei
Gruppo informale degli Alcyonacea gorgoniacei	Octocoralli a ventaglio	Tutti i taxa rientranti nei sottordini seguenti: <i>Holaxonia</i> ; <i>Calcaxonia</i> ; <i>Scleraxonia</i>
Ordine Pennatulacea	Penne di mare	Tutti i taxa
Ordine Actiniaria	Anemoni	Tutti i taxa
Ordine Zoantharia	Esacoralli	Tutti i taxa
Classe Hydrozoa	Idrozoi	Tutti i taxa rientranti negli ordini degli Anthoathecata e Leptothecata, tranne le Stylasteridae
Ordine Anthoathecatae		
Famiglia Stylasteridae	Idrocoralli	Tutti i taxa
Phylum Bryozoa	Briozoi	Tutti i taxa rientranti negli ordini dei Cheilostomatida e Ctenostomatida
Indicatori di habitat		
Phylum Echinodermata		
Classe Asteroidea		
Ordine Brisingida	Stelle marine senza punte	Tutti i taxa
Classe Crinoidea	Gigli di mare	Tutti i taxa

ALLEGATO XVII

Pesi soglia per l'attivazione del protocollo di rilevamento di EMV
in una qualsiasi operazione di traino per un unico taxon indicatore di EMV

Livello tassonomico	Nome comune	Peso soglia (kg)
Taxa vulnerabili		
Phylum Porifera	Spugne	25
Phylum Cnidaria		
Classe Anthozoa		
Ordine Scleractinia	Madrepore	60
Ordine Antipatharia	Coralli neri	5
Gruppo informale degli Alcyonacea gorgoniacei	Ottocoralli "ventagli di mare"	15
Ordine Actiniaria	Anemoni	35
Ordine Zoantharia	Esacoralli	10

ALLEGATO XVIII

Pesi soglia per l'attivazione del protocollo di rilevamento di EMV
in una qualsiasi operazione di traino per tre o più taxa indicatori di EMV differenti

Livello tassonomico	Nome comune	Peso soglia (kg)
Taxa vulnerabili		
Phylum Porifera	Spugne	5
Phylum Cnidaria		
Classe Anthozoa		
Ordine Scleractinia	Madrepore	5
Ordine Antipatharia	Coralli neri	1
Ordine Alcyonacea	Coralli molli veri	1
Gruppo informale degli Alcyonacea gorgoniacei	Ottocoralli "ventagli di mare"	1
Ordine Pennatulacea	Penne di mare	1
Ordine Actiniaria	Anemoni	5
Ordine Zoantharia	Esacoralli	1
Classe Hydrozoa	Idrozoi	1
Ordine Anthoathecatae		
Famiglia Stylasteridae	Idrocoralli	1
Phylum Bryozoa	Briozoi	1
Phylum Echinodermata		
Classe Asteroidea		
Ordine Brisingida	Stelle marine senza punte	1
Classe Crinoidea	Gigli di mare	1

ALLEGATO XIX

Livelli di copertura dell'attività di osservazione nella pesca di fondo

Tipo di attrezzo	Livello minimo di copertura dell'osservazione
Rete a strascico e rete da traino pelagica	Copertura del 100 %
Palangaro di fondo	Copertura almeno del 10 % per la campagna di pesca annuale ¹⁹

¹⁹ Espressa in percentuale del numero totale di ami osservati.

ALLEGATO XX

Bandierina d'ispezione e gagliardetto d'imbarco della SPRFMO

Figura 1: Bandierina d'ispezione della SPRFMO

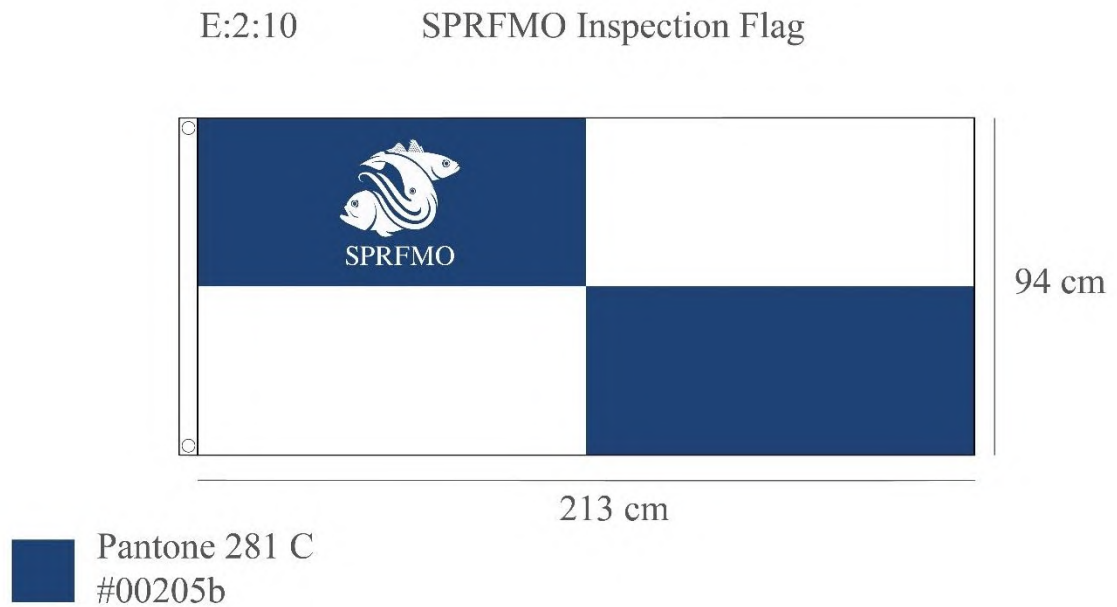
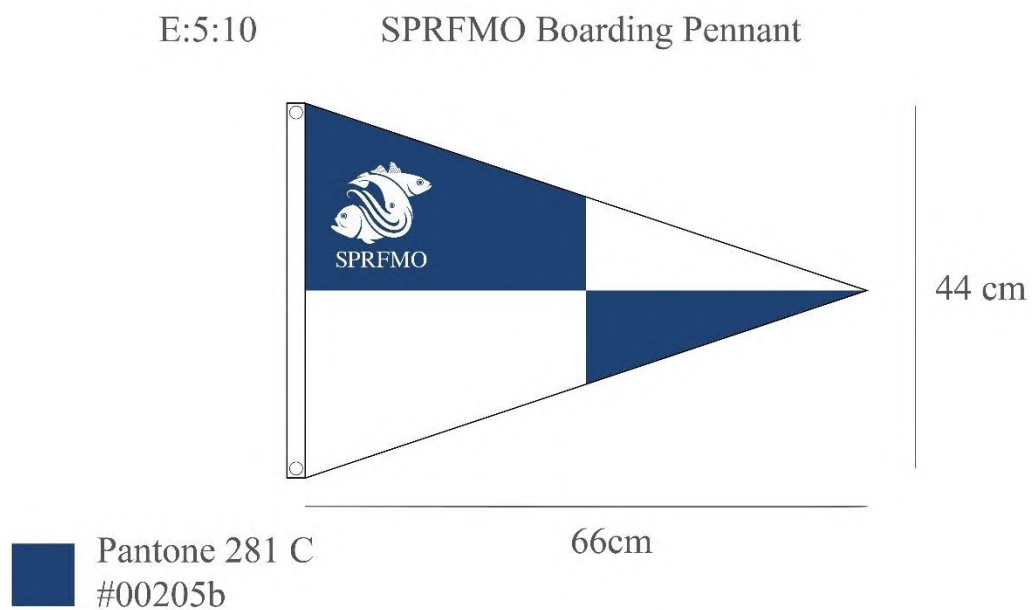


Figura 2: Gagliardetto d'imbarco della SPRFMO



".

ALLEGATO II

Nel regolamento (UE) 2021/56 sono aggiunti gli allegati seguenti:

"ALLEGATO II

Rapporto di disattivazione di una boa satellitare

Campi di dati relativi alla prima comunicazione della boa dopo l'attivazione da utilizzare in ciascun rapporto:

- i) data (AAAA/MM/GG);
- ii) ora (hh:mm);
- iii) codice identificativo della boa;
- iv) latitudine (espressa in gradi e minuti decimali);
- v) longitudine (espressa in gradi e minuti decimali);
- vi) velocità (in nodi); e
- vii) motivo della disattivazione: perdita di segnale, furto del FAD, arenamento, disattivazione temporanea nei periodi di chiusura, trasferimento di proprietà, FAD fuori dalle zone specificate all'articolo 6, paragrafo 2 bis, lettera e), del regolamento (UE) 2021/56.

ALLEGATO III

Rapporto di riattivazione da remoto di una boa satellitare

Campi di dati relativi all'ultima comunicazione della boa prima della disattivazione da utilizzare in ciascun rapporto:

- i) data (AAAA/MM/GG);
- ii) ora (hh:mm);
- iii) codice identificativo della boa;
- iv) latitudine (espressa in gradi e minuti decimali);
- v) longitudine (espressa in gradi e minuti decimali);
- vi) velocità (in nodi); e
- vii) motivo della riattivazione da remoto: recupero di un segnale perso, riattivazione successiva a una disattivazione temporanea durante il periodo di chiusura o trasferimento di proprietà mentre il FAD è in mare, altro (specificare).

ALLEGATO IV

Norme di progettazione dei dispositivi derivanti di concentrazione
del pesce (DFAD) non impiglianti e biodegradabili

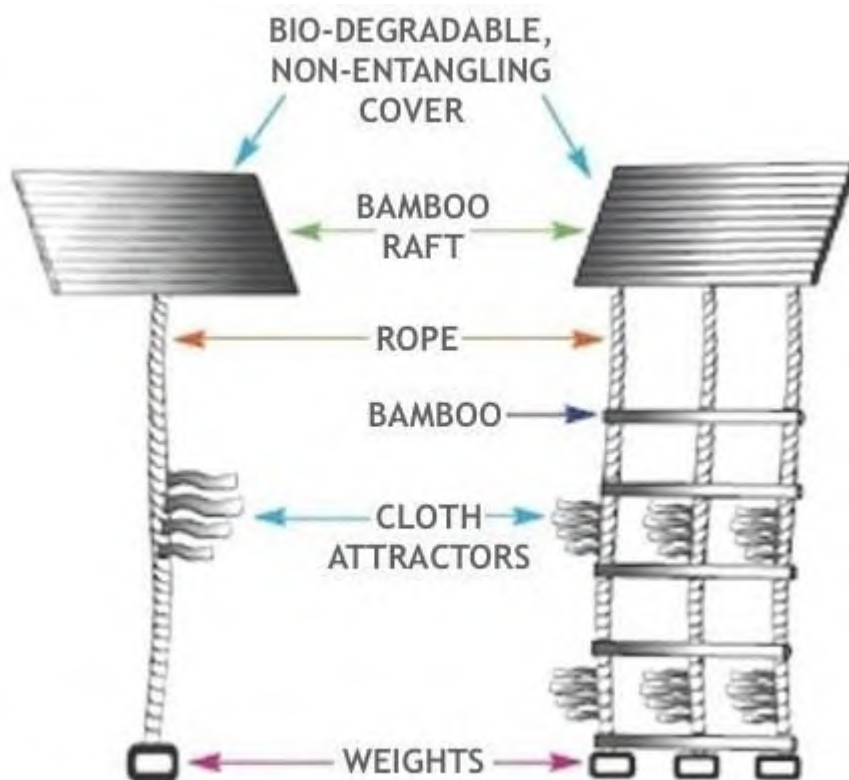


Figura: esempio di FAD non impigliante e biodegradabile

Legenda:

- Copertura non impigliante e biodegradabile: se è coperta da una rete a maglie, la maglia stirata deve avere una dimensione inferiore a 7 cm e la rete deve essere ben avvolta intorno all'intera zattera in modo che, nel momento in cui il FAD è calato, non rimangano pezzi di rete allentate sospese al di sotto del FAD
- Zattera di bambù
- Corda: se si utilizza una rete a maglie, la rete deve essere legata il più saldamente possibile in fasci a forma di "salame" o presentare, in un pannello, una maglia stirata di dimensione inferiore a 7 cm
- Bambù
- Attrattori in tessuto
- Piombi

I FAD derivanti sono costruiti senza pezzi di rete o materiale impigliante né nella struttura di superficie (zattera) né nella struttura sommersa.

Ai fini del presente regolamento sono definite le categorie seguenti di FAD derivanti, in base al loro grado di biodegradabilità (da non biodegradabile a biodegradabile al 100 %), fermo restando che le rispettive definizioni non si applicano alle boe elettroniche collegate a tali FAD a fini di tracciamento.

- Categoria I: il FAD derivante è costruito con materiali interamente biodegradabili.
- Categoria II: il FAD derivante è costruito con materiali interamente biodegradabili, ad eccezione dei componenti di galleggiamento a base di plastica (ad esempio boe di plastica, schiuma, sugheri di rete da circuizione a chiusura).
- Categoria III: la parte del FAD derivante sotto la superficie è costruita con materiali interamente biodegradabili, mentre la parte in superficie e tutti i componenti di galleggiamento contengono materiali non biodegradabili (ad esempio rafia sintetica, telaio metallico, galleggianti di plastica, corde di nylon).
- Categoria IV: la parte del FAD sotto la superficie contiene materiali non biodegradabili, mentre la parte in superficie è costruita con materiali interamente biodegradabili, ad eccezione, eventualmente, dei componenti di galleggiamento,
- Categoria V: la parti in superficie e sotto la superficie del FAD contengono materiali non biodegradabili.

ALLEGATO V

Definizioni

- 1) EM (*electronic monitoring* - controllo elettronico): l'uso di apparecchiature EM per registrare le attività di un peschereccio.
- 2) EMS (*Electronic Monitoring System* -sistema di controllo elettronico): un sistema per l'attuazione dell'EM a bordo di un peschereccio e per la raccolta, il trattamento e l'analisi delle registrazioni EM risultanti.
- 3) Standard EM: le norme, le regole e le procedure concordate che disciplinano l'introduzione e il funzionamento di un EMS, applicabili a tutti i componenti del sistema, in quanto utilizzabili per pescherecci specifici in una zona specifica e/o per un tipo di attività di pesca specifico.
- 4) Programma EMS: un programma nazionale o regionale istituito per l'implementazione di un EMS.
- 5) Apparecchiature EM: una rete di telecamere elettroniche, sensori e/o dispositivi di archiviazione dei dati installata su un peschereccio e utilizzata per registrarne le attività.
- 6) Registrazioni EM: immagini e altri dati registrati dalle apparecchiature EM.
- 7) Dati EM: i dati risultanti dall'analisi delle registrazioni EM.
- 8) Analisi EM: l'analisi delle registrazioni EM per produrre i dati EM.
- 9) Analista EM: una persona abilitata all'analisi delle registrazioni EM e alla produzione di dati EM.

- 10) Centro di analisi EM: una struttura in cui sono analizzate le registrazioni EM ai fini della produzione di dati EM.
- 11) Copertura EM: la percentuale di pescherecci o attività di pesca effettivamente coperta dall'EMS.
- 12) Tasso di analisi EM: la percentuale delle registrazioni EM che sono analizzate ai fini della produzione di dati EM.
- 13) Fornitore di servizi EM: fornitore di apparecchiature EM e/o di servizi tecnici e logistici.

ALLEGATO VI

Requisiti tecnici minimi, standard di prestazione,
campo visivo delle telecamere relativamente alle attività di pesca coperte dall'EMS
e configurazioni raccomandate delle apparecchiature EM per ciascun tipo di peschereccio

1) Apparecchiature EM

- Le apparecchiature EM sono protette da eventuali interruzioni di energia elettrica a bordo mediante un gruppo elettrogeno di emergenza che ne garantisce la continuità operativa fino al ripristino del sistema di alimentazione principale del peschereccio (ad esempio per 30 minuti). Sono inoltre in grado di salvare le registrazioni EM nel caso in cui l'interruzione di energia elettrica a bordo si protragga oltre il limite temporale coperto dal gruppo elettrogeno di emergenza.
- È di norma preferibile utilizzare riprese video digitali per registrare informazioni durante le diverse fasi dell'attività del peschereccio, ma un'altra valida opzione, soprattutto in caso di limitata capacità di archiviazione, può essere il ricorso a immagini fisse. Una configurazione ottimale può consistere nell'impostare le telecamere in modo da effettuare riprese video per zone, telecamere o momenti specifici e scattare fotografie in altri casi.
- Le registrazioni EM comprendono almeno il luogo, la data e la marcatura temporale e, per quanto possibile, l'identificativo del peschereccio e hanno la possibilità di essere integrate da altri strumenti di raccolta e monitoraggio dei dati (ad esempio sensori).

- L'interfaccia di bordo include uno schermo o un'interfaccia equivalente, che consente al comandante o all'equipaggio di verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature EM.
- Il fornitore di apparecchiature EM garantisce che eventuali interferenze di radiofrequenza delle apparecchiature EM con altri dispositivi di comunicazione, navigazione, sicurezza, geolocalizzazione o altre apparecchiature per la pesca installati a bordo siano evitate.
- Le apparecchiature EM raccolgono automaticamente e autonomamente le registrazioni EM per generare i dati EM richiesti e sono in grado di rilevare/resistere a eventuali manomissioni; registrano messaggi d'allarme automatici che sono inviati al coordinatore EM e al fornitore EM competenti in tempo quasi reale in caso di malfunzionamento, attivazione/arresto manuale, inserimento manuale di dati, manipolazione esterna di dati o tentativi di manomissione delle apparecchiature o delle registrazioni EM. Se non è possibile inviare in tempo quasi reale al coordinatore del programma EM e al fornitore EM tali messaggi d'allarme automatici registrati, essi sono trasmessi quanto prima, insieme ad altre registrazioni EM, alla fine della bordata corrispondente. È inoltre possibile controllare manualmente la registrazione dei dati, ma solo nel caso in cui le apparecchiature EM non si attivino o arrestino automaticamente; qualsiasi attivazione manuale deve innescare un allarme automatico. L'arresto manuale non è consentito.

2) Telecamere

- Le telecamere devono essere numericamente e qualitativamente sufficienti a soddisfare i requisiti EMS in materia di dati e devono fornire immagini ad alta risoluzione che consentano di identificare le specie e le attività di pesca specifiche e di monitorare la zona d'acqua circostante il peschereccio.
- I componenti hardware EM a bordo devono essere sufficientemente resistenti alla polvere e all'acqua e sufficientemente solidi da poter funzionare in modo affidabile in tutte le condizioni previste nei punti del peschereccio in cui sono posizionati.
- Le telecamere devono essere in grado di registrare filmati e/o immagini fisse, a seconda dello scopo che esse si prefiggono singolarmente. Per le telecamere utilizzate per l'identificazione delle specie, le immagini video devono avere una risoluzione non inferiore a 720 p, con una cadenza di quadro minima di 5-10 fotogrammi al secondo (FPS). Le immagini fisse devono avere un intervallo di scatto minimo non superiore a 1 secondo e una risoluzione non inferiore a 2 MP.
- L'ubicazione delle telecamere deve garantire una visuale delle zone da riprendere chiara e libera da ostacoli.
- Sui pescherecci con reti da circuizione, le telecamere devono coprire almeno il ponte di lavoro (sul lato sia di babordo che di tribordo), il sacco della rete e il coppo, il ponte di prua o la parte maestra e (se del caso) il ponte dei pozzi e il nastro trasportatore. Nella tabella 1 e nella figura 1 sono riportate alcune descrizioni e un'immagine esemplificativa del posizionamento delle telecamere su pescherecci con reti da circuizione a chiusura delle classi 2-6.

- Per i pescherecci con palangari, le telecamere devono consentire di vedere almeno tutti gli esemplari all'amo, sia quelli issati a bordo sia, se possibile, quelli rigettati o rilasciati in mare senza prima averli issati a bordo. Nella tabella 2 e nella figura 2 sono riportate alcune descrizioni e un'immagine esemplificativa del posizionamento delle telecamere su pescherecci con palangari in grado di fornire tali visuali.
- Le telecamere devono essere in grado di registrare le attività in condizioni di luce naturale sia fioca che molto accecante (basso e alto contrasto). Le attività di pesca notturna durante le quali si effettuano catture devono essere illuminate con luce sufficiente (ad esempio i palangari). In questi casi, il fornitore di servizi EM verifica la qualità dell'immagine per garantire che non vi sia un abbagliamento eccessivo.

3) Sensori

- Le apparecchiature EM possono comprendere anche sensori per la registrazione di dati non visivi (ad esempio il movimento del peschereccio, la pressione idraulica, informazioni ambientali) ed eventualmente dispositivi di accensione/spegnimento delle telecamere che consentano di concentrare la raccolta dei dati visivi durante le attività d'interesse.
- Un sensore GPS o equivalente è in grado di registrare automaticamente la posizione e, a meno che l'apparecchiatura EM non utilizzi telecamere a registrazione continua, anche la velocità e la rotta del peschereccio.

4) Archiviazione dei dati

- Le apparecchiature EM hanno una capacità sufficiente per archiviare tutte le registrazioni EM richieste, tra cui i dati GPS (o equivalenti), la posizione, la data, l'ora, il nome del peschereccio e, se del caso, informazioni minime sul sensore, per tutta la durata di una bordata.
- I pescherecci hanno a bordo un numero sufficiente di dispositivi vuoti di archiviazione dati (di preferenza, unità a stato solido, SSD) nel caso in cui sia necessario sostituirli in mare. Un membro dell'equipaggio appositamente formato può dover sostituire tali dispositivi nel corso di una bordata di pesca se la capacità di archiviazione dei dati è esaurita, sempre in coordinamento con il fornitore di servizi EM.
- Le apparecchiature EM comprendono dispositivi gemelli di backup distinti per far sì che i dati non vadano persi in caso di guasto di un dispositivo.

5) Compatibilità

- I dati EM sono trasmessi all'IATTC in un formato compatibile con le sue banche dati e con le sue risorse informatiche (quali la struttura dei dati, le unità, i codici di identificazione delle specie/altri codici delle attività di pesca, ecc.).
- Le immagini sono registrate in un formato di file video o immagine ampiamente utilizzato e accessibile, come MP4 o JPEG.
- Tutte le registrazioni EM generate dal sistema EMS sono compatibili con il software di analisi EM utilizzato dal centro di analisi EM al quale sono inviate le registrazioni EM per generare i dati EM.

6) Manutenzione delle apparecchiature EM

- In mare, tutte le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione delle apparecchiature EM sono svolte da uno o più membri dell'equipaggio del peschereccio appositamente formati, solo in coordinamento con il fornitore di servizi EM e dietro sue istruzioni da remoto.
- A terra, tutte le attività di manutenzione, riparazione e sostituzione delle apparecchiature EM sono svolte da un tecnico in coordinamento con il fornitore di servizi EM.
- Su ogni peschereccio, un membro dell'equipaggio appositamente designato è responsabile della pulizia ordinaria delle lenti delle telecamere al fine di garantire la nitidezza delle registrazioni EM, conformemente a un protocollo predisposto dal personale scientifico dell'IATTC. Per evitare di danneggiare le lenti è obbligatorio utilizzare materiali di pulizia appropriati che devono essere sempre disponibili a bordo.

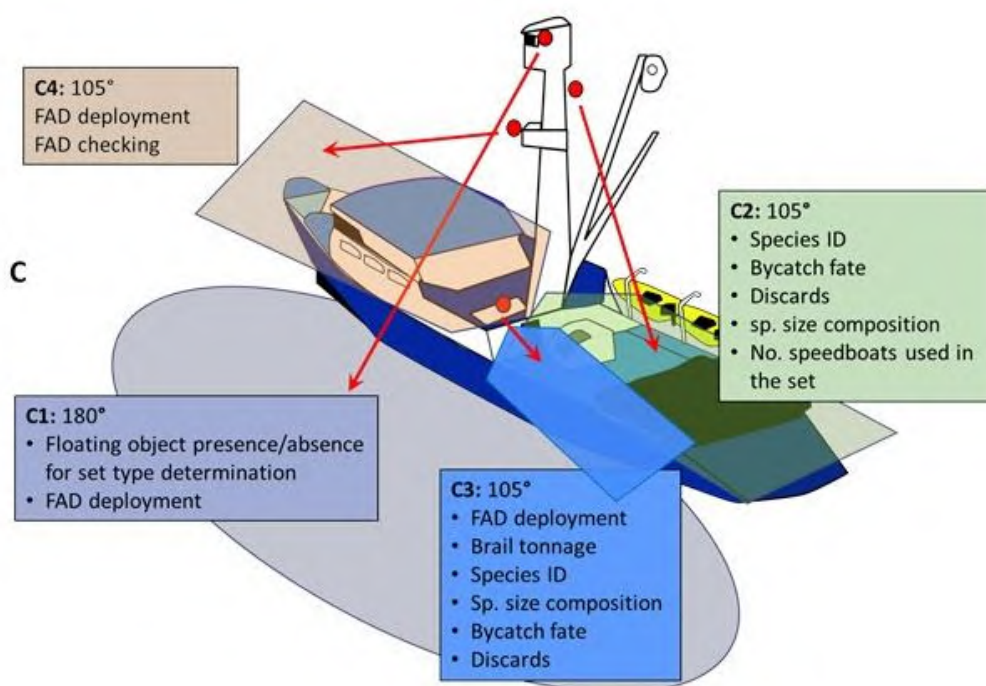
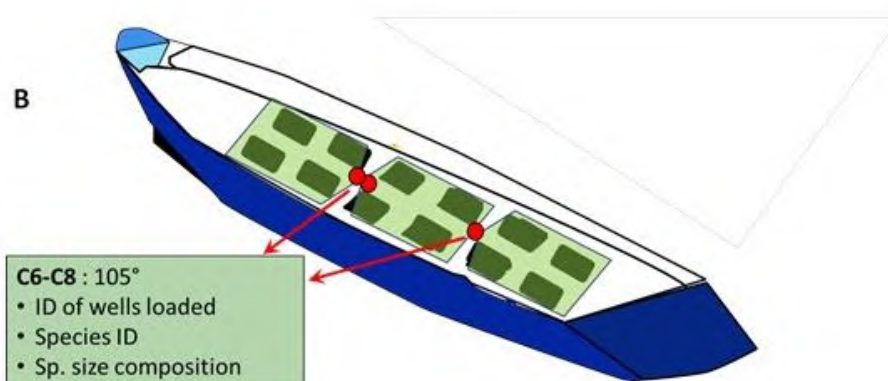
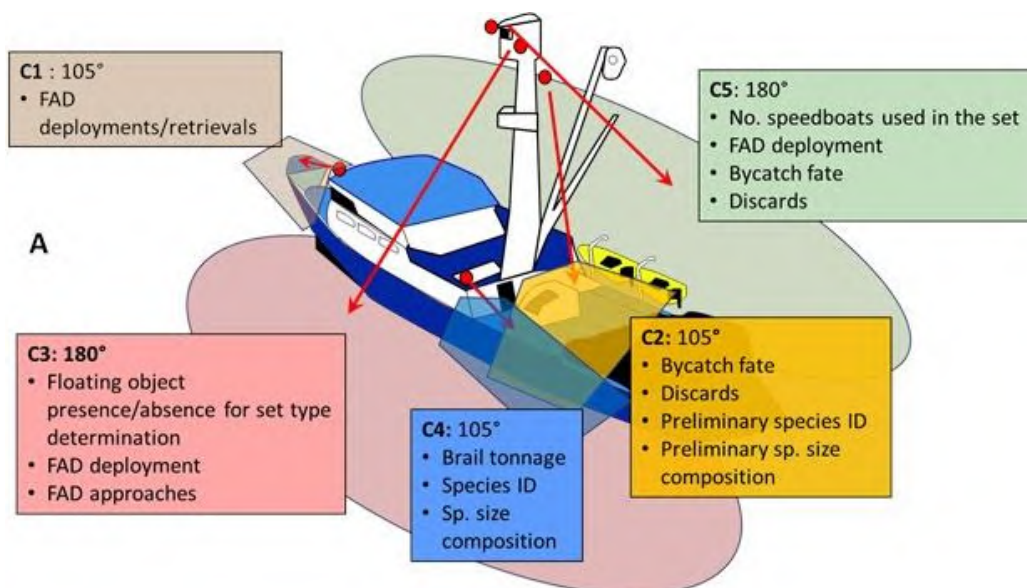
TABELLA 1. Esempio di posizionamento delle telecamere su pescherecci con reti da circuizione delle classi 2-6.

Pescherecci di classe 6 con 6 o più file di pozzi
– Due telecamere panoramiche (es. 180°) sulla coffa di vedetta che coprano il lato di babordo (presenza/assenza di oggetti galleggianti per determinare il tipo di cala, interazioni con FAD, tempi di cala) e il lato di tribordo (numero di motoscafi utilizzati nella cala, utilizzo di FAD, identificazione di catture accessorie di grossa taglia, rigetti, tempi di cala). – Una telecamera (es. 105°) sul retro della coffa di vedetta che copra il ponte principale e la zona del sacco (identificazione delle specie oggetto delle catture e delle catture accessorie, rigetti). – Una telecamera (es. 105°) sul tetto del ponte di comando che copra la zona prodiera (posa e recupero di FAD). – Una telecamera (es. 105°) sul tetto dei comandi del picco che copra la zona del coppo (stima delle catture totali, identificazione delle catture accessorie, rigetti). – Tre telecamere (es. 105°) che coprano ciascuna lo stesso numero di file di pozzi (identificazione delle catture e delle catture accessorie, stima per specie, rigetti).
Pescherecci di classe 5 con meno di 6 file di pozzi
– Due telecamere panoramiche (es. 180°) sulla coffa di vedetta che coprano i lati di tribordo e di babordo. – Una telecamera (es. 105°) sul retro della coffa di vedetta che copra il ponte principale e la zona del sacco (posa e recupero di FAD). – Una telecamera (es. 105°) sul tetto dei comandi del picco che copra la zona del coppo. – Due telecamere (es. 105°) che coprano lo stesso numero di file di pozzi.
Pescherecci di classe 2 senza accesso al ponte scoperto
– Una telecamera panoramica (es. 180°) sulla coffa di vedetta che copra il lato di babordo. – Una telecamera (es. 105°) sul retro della coffa di vedetta che copra il ponte principale. – Una telecamera (es. 105°) sul tetto del ponte di comando che copra la zona prodiera. – Una telecamera (es. 105°) sul tetto dei comandi del picco che copra la zona del coppo.

TABELLA 2. Primo esempio di posizionamento delle telecamere su pescherecci con palangari.

Di seguito sono riportati esempi di progetti di installazione di telecamere basati su informazioni raccolte dai fornitori di servizi EM e da iniziative internazionali (es. Carnes et al., 2019).

Pescherecci con palangari di piccole dimensioni (lunghezza fuori tutto < 20 m)
– Una telecamera (es. 105°) sul ponte di lavoro per identificare le specie. – Una telecamera (es. 105°) montata all'esterno della murata laterale per coprire il varco da cui le catture sono issate a bordo.
Pescherecci con palangari di medie dimensioni (lunghezza fuori tutto 20-24 m) e di grandi dimensioni (lunghezza fuori tutto > 24 m)
– Una telecamera (es. 105°) a poppa per registrare il numero di galleggianti, ami ed esche utilizzati nella cala. – Una telecamera (es. 105°) nella parte maestra del peschereccio che copra il totale delle catture e dei rigetti per specie, taglia e sorte subita. – Una telecamera (es. 105°) a prua che copra le catture detenute, per specie, taglia e sorte subita, durante il salpamento (facoltativa, se necessaria per ottenere le visuali richieste). – Una telecamera (es. 105°) montata sul buttafuori, all'esterno del parapetto da cui è salpato il trave, per registrare l'eventuale distacco dall'amo dei pesci catturati, eventuali rotture del trave, ecc. (facoltativa per pescherecci di lunghezza fuori tutto 20-24 m)



Legenda:

A:

- C1: 105° Posa e recupero di FAD.
- C2: 105° Tasso di catture accessorie, rigetti, identificazione preliminare della specie, composizione preliminare della specie per taglia.
- C3: 180° Presenza/assenza di oggetti galleggianti per la determinazione del tipo di cala, posa di FAD, avvicinamento di FAD.
- C4: 105° Tonnellaggio coppo, identificazione della specie, composizione della specie per taglia.
- C5: 180° Numero di motoscafi utilizzati nella cala, posa di FAD, sorte delle catture accessorie, rigetti.

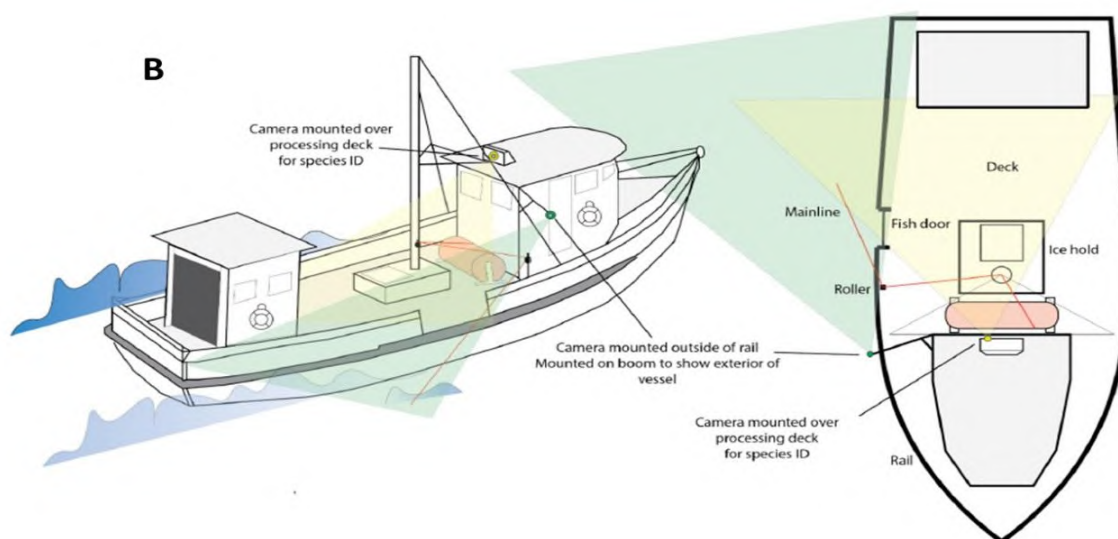
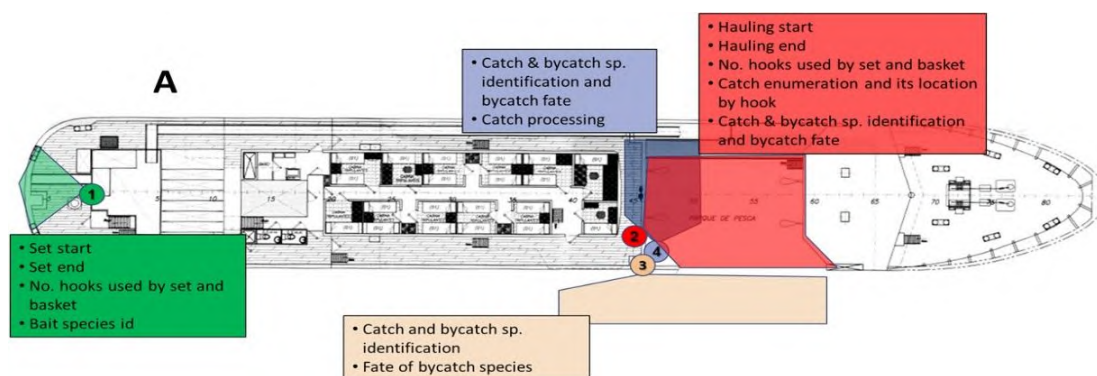
B:

- C6-C8: 105° Identificazione dei pozzi caricati, identificazione della specie, composizione della specie per taglia.
- C4: 105° Posa di FAD, controllo dei FAD.

C:

- C1: 180° Presenza/assenza di oggetti galleggianti per la determinazione del tipo di cala, posa di FAD.
- C2: 105° Identificazione della specie, sorte delle catture accessorie, rigetti, composizione della specie per taglia, numero di motoscafi utilizzati in mare.
- C3: 105° Posa di FAD, tonnellaggio del coppo, identificazione della specie, composizione della specie per taglia, sorte delle catture accessorie, rigetti.
- C4: 105° Posa di FAD, controllo dei FAD.

FIGURA 1. Configurazione delle telecamere e attività di pesca da registrare sul ponte principale (A) e sul ponte dei pozzi (B) di una tonniera con rete da circuizione di classe 6 e di un peschereccio di classe 2 (C).



Legenda:

A:

- 1: inizio e fine della cala, numero di ami utilizzati per cala e cesta
- 2: inizio e fine del salpamento, numero di ami utilizzati per cala e cesta, enumerazione delle catture e ubicazione dell'amo, identificazione della specie delle catture e delle catture accessorie e sorte delle catture accessorie
- 3: identificazione della specie delle catture e delle catture accessorie, sorte delle catture accessorie
- 4: identificazione della specie delle catture e delle catture accessorie e sorte delle catture accessorie, elaborazione delle catture

B:

- telecamera montata sul ponte di trasformazione per l'identificativo della specie
- telecamera montata all'esterno della murata, montata sul picco per visualizzare l'esterno della nave
- trave
- rullo
- porta per il pesce
- ponte
- ghiacciaia
- murata

Figura 2. Configurazione provvisoria delle telecamere e attività di pesca da registrare a bordo di un peschereccio con palangari di grandi dimensioni (A) e configurazione delle telecamere EM su pescherecci con palangaro hawaiano di piccole dimensioni. Disegno in basso tratto da Carnes et al. (2019).

Allegato VII

Requisiti minimi in materia di dati per tipo di peschereccio

- Campi di dati minimi da raccogliere e trasmettere per le attività di pesca con rete da circuizione a chiusura (cfr. tabella 1).
- Campi di dati minimi da raccogliere e trasmettere per le attività di pesca con palangaro (cfr. tabella 2).

Tabella 1. Campi di dati minimi da raccogliere per le attività di pesca con rete da circuizione a chiusura

DATI RELATIVI ALLA BORDATA	
Porto di partenza	Nome e paese del porto, data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).
Porto di arrivo	Nome e paese del porto, data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).
ATTIVITÀ DL PESCHERECCIO	
Posizione e velocità	Ogni 2 secondi (in funzione della capacità delle apparecchiature EM), ma almeno ogni 60 minuti.
DATI RELATIVI ALLA CALA	
	Tipo di cala.
Inizio della cala	Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).
Chiusura anelli	Data/ora.
Fine della cala	Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).
Velocità del vento	In scala Beaufort.
Malfunzionamenti	Data/ora, descrizione di eventuali gravi malfunzionamenti che interrompano o ritardino le manovre di cala.

CATTURE E RIGETTI		
	Specie bersaglio	Specie non bersaglio
Identificativo della specie	Catture e rigetti totali, se la tecnologia EM lo consente. Se non è possibile identificare la specie, possono essere comunicate le catture combinate.	Squali, lamnidi, squali balena, mobulidi, istioforidi, scombridi, carangidi, balistidi, tartarughe marine, uccelli marini e mammiferi marini: ogni esemplare va identificato in base alla categoria tassonomica più bassa possibile (ovvero la specie), sempreché la tecnologia EM lo consenta. Qualora non sia possibile identificare la specie, l'animale può essere identificato in base a una categoria tassonomica superiore (es. genere, famiglia).
Taglia	Le categorie di peso devono essere utilizzate ogniqualvolta possibile (ad esempio: piccola taglia 2,5 kg. - 15 kg).	Ove possibile, gli esemplari sono misurati come segue, al cm più vicino: gli squali in lunghezza totale, gli istioforidi in lunghezza postorbitale alla forca, i pesci in lunghezza alla forca, le razze in larghezza del disco, le tartarughe in lunghezza curvilinea del carapace. Qualora non sia possibile effettuare la misurazione specifica, l'animale può essere classificato in base alla categoria di taglia (e cioè: taglia piccola, media, grande) secondo le prassi di osservazione dell'IATTC.
Condizione		Ove possibile, le condizioni stimate dell'esemplare al momento della cattura, del caricamento sul ponte e del rilascio.
Marche di identificazione		Ove possibile, recupero della marca di identificazione informazioni registrate.
Sorte subita	Catture tenute e rigettate in mare, per specie, in tonnellate metriche.	Ove possibile, la sorte subita dall'esemplare issato sul ponte (ad esempio, tenuto, rigettato in mare, ecc.).
OGGETTI GALLEGGIANTI/FAD		
Posa	Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).	
Recupero	Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).	
Ispezioni	Ove possibile - Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).	
Identificativo (ID) della boa	Ove possibile - codice alfanumerico della boa satellitare collegata.	

Tabella 2. Campi di dati minimi da raccogliere per le attività di pesca con palangaro

DATI RELATIVI ALLA BORDATA	
Porto di partenza	Nome e paese del porto, data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).
Porto di arrivo	Nome e paese del porto, data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).
ATTIVITÀ DEL PESCHERECCIO	
Posizione e velocità	Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).
Fine della cala	Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).
Inizio del salpamento	Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).
Fine del salpamento	Data/ora, posizione (latitudine e longitudine, in gradi decimali).
Direzione del salpamento	Dall'inizio alla fine; dalla fine all'inizio.
Esca blu utilizzata	Sì/No, se la tecnologia EM lo consente.
Ceste o galleggianti	Numero totale utilizzato nella cala.
Ami	Numero totale utilizzato nella cala.
Fili metallici su braccioli	Sì/No, se la tecnologia EM lo consente.
Palangaro per squali	Numero di braccioli che pendono direttamente dai galleggianti o dalle lenze in verticale, se la tecnologia EM lo consente.

DATI RELATIVI ALLA BORDATA	
CATTURE E RIGETTI DI SPECIE BERSAGLIO E NON BERSAGLIO	
Identificativo della specie	Identificazione della specie di ogni esemplare catturato, effettuata in base alla categoria tassonomica più bassa possibile (ovvero la specie), se la tecnologia EM lo consente.
Taglia	Taglia di ogni esemplare catturato, utilizzando il tipo di misurazione raccomandato e il codice di misurazione appropriato (standard, alla forca, postorbitale, larghezza del disco, ecc.) per la specie interessata, se la tecnologia EM lo consente.
Condizione	Ove possibile, le condizioni stimate dell'esemplare al momento della cattura, del caricamento sul ponte e del rilascio.
Sorte subita	Sorte subita dall'esemplare issato sul ponte (es. tenuto, rigettato in mare, ecc.).
Marche di identificazione	Registrazione delle informazioni relative alle marche di identificazione, se la tecnologia EM lo consente
Interazione con le catture	Tipo di interazione con le catture (es.: esemplare impigliato, agganciato all'interno, agganciato all'esterno, interazione solo con il peschereccio).

ALLEGATO VIII

Contenuto del piano di monitoraggio del peschereccio tramite sistemi di monitoraggio elettronico (*Vessel Monitoring Plan - VMP*)

Il VMP deve soddisfare le condizioni seguenti.

1. Deve essere redatto per ogni peschereccio o gruppo di pescherecci su cui si prevede di installare apparecchiature EM e consegnato alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.
2. Il VMP deve essere redatto in collaborazione con il fornitore di servizi EM, il proprietario del peschereccio e le autorità di pesca competenti dello Stato membro di bandiera.
3. Il fornitore EM o le autorità di pesca dello Stato membro di bandiera ispezionano ogni peschereccio o il peschereccio campione del gruppo di pescherecci su cui si vogliono installare apparecchiature EM. Nel corso dell'ispezione, ai fini dell'elaborazione del VMP si tiene conto degli aspetti seguenti così da garantire che il sistema soddisfi i requisiti minimi per la raccolta dei dati di cui all'allegato VII:
 - a) posizionamento e impostazioni delle telecamere;
 - b) numero di telecamere da installare per garantire una visualizzazione ottimale della zona di movimentazione delle catture;
 - c) le zone principali da ispezionare sono le zone di movimentazione delle catture per l'identificazione delle specie e lo stoccaggio degli esemplari catturati e le zone da cui sono effettuati i rigetti o i rilasci in mare.

4. Il VMP deve contenere almeno le informazioni seguenti:
- a) informazioni di contatto: i recapiti aggiornati del proprietario del peschereccio, dell'operatore del peschereccio e del fornitore di servizi EM per tutta la durata del contratto;
 - b) informazioni generali sul peschereccio: informazioni di base sul peschereccio e sulle sue attività e operazioni di pesca (es. nome del peschereccio, numero di immatricolazione, specie bersaglio, zone di pesca, attrezzi da pesca, lunghezza fuori tutto);
 - c) tipo di attrezzi da pesca e configurazione;
 - d) disposizione interna del peschereccio: attrezzature del peschereccio con informazioni dettagliate, pianta della disposizione interna del peschereccio e delle sue diverse zone (ad esempio ponte, zona di lavorazione, stoccaggio, compreso il numero dei pozzi);
 - e) configurazione delle apparecchiature EM: descrizione delle impostazioni delle apparecchiature EM, quali i tempi di funzionamento, il numero e le impostazioni delle telecamere (cadenza di quadro e risoluzione), le zone coperte, la registrazione dell'ora per ogni telecamera, se del caso il numero di sensori, il software utilizzato, l'ubicazione del pannello di controllo, ecc.;
 - f) procedure di movimentazione delle catture: descrizione dell'equipaggio e delle operazioni.
 - g) un'immagine esemplificativa del campo visivo richiesto per ogni telecamera.

5. Qualsiasi modifica materiale del peschereccio, della sua categoria (segmentazione della flotta) o del ponte di movimentazione delle catture, tra cui le modifiche o gli adeguamenti che rendono il peschereccio non più appartenente al gruppo originario, è comunicata alle autorità dello Stato membro di bandiera. In tal caso il VMP è aggiornato di conseguenza prima dell'inizio della successiva bordata di pesca.
6. Il VMP è convalidato dal proprietario del peschereccio e approvato dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera o dalle sue istituzioni appositamente designate.
7. Le apparecchiature EM non devono compromettere la stabilità del peschereccio, né comportare rischi per le sue operazioni, per la sicurezza dell'equipaggio o per l'ambiente. Non devono inoltre ostacolare la sicurezza della navigazione del peschereccio.

Esempio di modello del piano di monitoraggio del peschereccio tramite sistemi di monitoraggio elettronico(EMS)

Piano di monitoraggio del peschereccio tramite sistemi di monitoraggio elettronico(EMS)

parte A

Il proprietario del peschereccio fornisce all'autorità competente dello Stato membro di bandiera o alle sue istituzioni appositamente designate le informazioni seguenti.

1. Informazioni fornite dal proprietario del peschereccio

Immatricolazione esterna:		Principale/i attività di pesca:	
Nome del peschereccio:		Tipo/i di attrezzo/i:	
Numero nel registro delle navi IATTC:		Numero di membri dell'equipaggio:	
IRCS:		Possibilità di avere un osservatore a bordo:	
Base portuale:		Rappresentante del proprietario/dei proprietari:	
Lunghezza del peschereccio (m):		Numero di telefono:	
Tipo di peschereccio:		E-mail:	
Lunghezza della rete (braccia):		Lunghezza del trave (braccia):	
Profondità della rete (pezze di rete):		Tipo di amo:	
Capacità di stivaggio (tm):		Materiale del bracciolo:	

Descrizione delle operazioni di movimentazione del pesce da parte dell'equipaggio ed eventuali altri dettagli utili

1) Se disponibile, copia o immagine del piano generale del peschereccio

--

2) Planimetria e disposizione generale (non necessariamente in scala)

--

3) Osservazioni di carattere generale

Parte B

Da fornire e convalidare a cura dell'autorità competente dello Stato membro di bandiera

- 4) Immagine del peschereccio
- 5) Configurazione delle apparecchiature EM
- 6) Funzionamento del sistema – Descrizione generale

Registrazione mediante sensore, se del caso:	Descrizione delle impostazioni:
Videoregistrazione:	Descrizione delle impostazioni:

7) Ubicazione dei componenti del sistema

Pannello di controllo:	Interfaccia utente:
<i>Immagine dell'ubicazione del pannello di controllo</i>	
GPS o equivalente:	Dettagli del GPS:
<i>Immagine dell'ubicazione del GPS o equivalente</i>	
Sensore di rotazione a cilindro:	Dettagli del sensore di rotazione a cilindro:
<i>Immagine dell'ubicazione del sensore a cilindro</i>	

Sensore di pressione idraulica:	Dettagli del sensore di pressione idraulica:
<i>Immagine dell'ubicazione del sensore di pressione idraulica</i>	
Sensore XX:	Dettagli del sensore XX:
<i>Immagine dell'ubicazione del sensore XX</i>	
Sensore XX:	Dettagli del sensore XX:
<i>Immagine dell'ubicazione del sensore XX</i>	

Sensore XX:	Dettagli del sensore XX:
<i>Immagine dell'ubicazione del sensore XX</i>	
Sensore XX:	Dettagli del sensore XX:
<i>Immagine dell'ubicazione del sensore XX</i>	

Telecamera 1 - Telecamera ponte	
<i>Immagine dell'ubicazione della telecamera 1</i>	Campo visivo e zone da monitorare:
<i>Immagine dell'ubicazione della telecamera ponte</i>	Impostazioni della telecamera:
Telecamera 2 - Telecamera catture/visuale d'insieme	
<i>Immagine dell'ubicazione della telecamera 2</i>	Campo visivo e zone da monitorare:
<i>Immagine della telecamera catture/visuale d'insieme</i>	Impostazioni della telecamera:
Telecamera 3 - Telecamera nastro di cernita	
<i>Immagine dell'ubicazione della telecamera 3</i>	Campo visivo e zone da monitorare:
<i>Immagine della telecamera nastro di cernita</i>	Impostazioni della telecamera:
Telecamera 4 - Telecamera rigetti	
<i>Immagine dell'ubicazione della telecamera 4</i>	Campo visivo e zone da monitorare:
<i>Immagine della telecamera rigetti</i>	Impostazioni della telecamera:

Telecamera XX - Telecamera XX	
<i>Immagine dell'ubicazione della telecamera XX</i>	Campo visivo e zone da monitorare:
<i>Immagine della telecamera XX</i>	Impostazioni della telecamera:
Telecamera XX - Telecamera XX	
<i>Immagine dell'ubicazione della telecamera XX</i>	Campo visivo e zone da monitorare:
<i>Immagine della telecamera XX</i>	Impostazioni della telecamera:
Telecamera XX - Telecamera XX	
<i>Immagine dell'ubicazione della telecamera XX</i>	Campo visivo e zone da monitorare:
<i>Immagine della telecamera XX</i>	Impostazioni della telecamera:
Telecamera XX - Telecamera XX	
<i>Immagine dell'ubicazione della telecamera XX</i>	Campo visivo e zone da monitorare:
<i>Immagine della telecamera XX</i>	Impostazioni della telecamera:

Sintesi delle impostazioni del pannello di controllo:	Sintesi delle impostazioni della telecamera:
<i>Schermata di configurazione principale</i>	
Dettagli relativi alla misurazione della zona di cernita:	

Parte C

(Da compilare a cura del fornitore di servizi EM)

- 8) Manuale d'uso EM
- 9) Descrizione delle modalità di recupero delle unità di memoria
- 10) Descrizione delle modalità di alimentazione del sistema
- 11) Descrizione delle modalità di esecuzione di un test funzionale
- 12) Protocolli di movimentazione specifici del peschereccio
- 13) Descrizione di eventuali protocolli speciali applicabili al peschereccio di cui al VMP.
- 14) Descrizione e diagrammi dei punti di controllo e procedure specifiche eseguite. Per ogni descrizione della zona, occorre un protocollo su come garantire che le catture rimangano nel campo visivo della telecamera.

Parte D

Da compilare a cura del fornitore di servizi EM

Elenco delle informazioni di contatto dei fornitori di servizi EMS:

Nome e cognome	Telefono	E-mail	Indirizzo della sede

Parte E

(Da compilare a cura del proprietario del peschereccio e del fornitore di servizi EM

Questa parte certifica che il proprietario/gli operatori del peschereccio hanno ricevuto una formazione specifica sul sistema EMS installato a bordo e ne comprendono la funzione e il funzionamento e che l'operatore accetta di conformarsi al VMP.

Proprietario/operatore del peschereccio	Fornitore di servizi EM
Denominazione completa:	Denominazione completa:
Firma:	Firma:
Data e ora:	Data e ora:

ALLEGATO IX

Norme logistiche e di analisi e comunicazione dei dati

Trasferimento dei dati

- Il peschereccio autorizza il recupero e la trasmissione sicura delle registrazioni EM al termine di ogni bordata.
- Nel VMP sia i proprietari del peschereccio che l'autorità cui esso fa capo stabiliscono e concordano un protocollo dettagliato su come richiamare i dati dal peschereccio e trasmetterli alle autorità o al centro di analisi EM.
- Quando sono trasmesse le registrazioni EMS (tramite Wi-Fi, rete mobile di dati, rete satellitare o hard disk), la trasmissione dei dati avviene, se possibile, alla fine della bordata. Se ciò non è possibile, i dati sono conservati in modo sicuro e trasmessi senza indugio non appena possibile.
- Indipendentemente dal metodo di trasferimento dei dati utilizzato per le registrazioni EM, la trasmissione garantisce che le informazioni siano opportunamente criptate. A bordo rimane inoltre come backup un dispositivo di archiviazione criptato contenente le stesse informazioni delle registrazioni EM. Le registrazioni EM sono cancellate dai dispositivi di backup del peschereccio solo dopo essere state convertite in dati EM presso il centro di analisi EM.

Analisi dei dati

- I dati EM sono generati dal programma che ha monitorato la bordata di pesca. A condizione che siano seguiti protocolli e procedure standard, le autorità dello Stato membro possono scegliere se appaltare il lavoro a un fornitore commerciale di servizi di analisi EM o a un contraente autorizzato o se farsene carico.
- Le apparecchiature EM comprendono dispositivi di backup distinti, per far sì che i dati non vadano persi in caso di guasto di un dispositivo.

Norme di analisi e comunicazione dei dati

Formazione

- Gli Stati membri progettano e organizzano corsi di formazione per gli analisti EM con l'aiuto del personale dell'IATTC, dei fornitori di servizi EM e di altri esperti, se necessario.
- Le analisi EM sono effettuate solo da analisti EM qualificati, preferibilmente in possesso di una certa esperienza nelle attività di pesca, con competenze relative alle modalità di utilizzo del software di analisi specifico e di osservazione e registrazione accurata dei dati da raccogliere nell'ambito del programma. Gli analisti EM non sono dipendenti di una società di pescherecci impegnata nelle attività di pesca osservate né hanno altri conflitti d'interesse diretti.

Automazione

- Se possibile, la generazione dei dati EM deve essere automatizzata e resa di facile utilizzo così da poter accelerare l'analisi EM e includere direttamente le informazioni nei dati o nei rapporti EM.
- Le registrazioni EM soggette ad analisi EM contengono almeno il nome e l'identificativo del peschereccio, l'identificativo della bordata, il numero della telecamera, i dati di geolocalizzazione (data, ora (UTC), latitudine e longitudine), se del caso i dati dei sensori, lo stato di registrazione della telecamera e lo stato delle apparecchiature EM, se disponibili, e le immagini.

Qualità dei dati

- L'analisi EM è effettuata con un apposito software che consente l'analisi sincronica di tutti i dati, di tutte le immagini e, se del caso, di tutti i dati dei sensori che sono stati archiviati. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di analisi dei dati garantiscano la tracciabilità e l'analisi efficace dei dati e includano procedure per segnalare potenziali errori, nonché strumenti di misurazione digitali.
- Il software di analisi EM deve permettere di comunicare i requisiti minimi obbligatori relativi ai campi di dati di cui all'allegato VII, tabelle 1 e 2. Può anche consentire la comunicazione dei campi di dati facoltativi.

Coefficienti di conversione

- I coefficienti di conversione standard lunghezza-peso e peso-numero specifici per ogni specie, basati sui risultati di ricerche sottoposte a valutazione inter pares e/o su dati empirici, sono definiti dal segretariato dell'IATTC, approvati dal comitato scientifico consultivo per la pesca, adottati dalla Commissione e se necessario aggiornati.

Formato

- Per i rapporti presentati dagli osservatori si utilizzano formati standard per generare i campi di dati EM (es. date in GGMMAA, latitudine e longitudine in unità decimali, velocità in nodi, pesi in kg, lunghezze in cm) e per creare i dati EM risultanti (es. csv, accdb, xlsx).

Procedura di comunicazione

- I dati EM sono trasmessi tramite un apposito portale cloud che può essere sviluppato dal segretariato dell'IATTC o tramite altri mezzi appropriati. Il portale è il più intuitivo possibile per l'utente e il più possibile automatizzato e comprende, oltre a procedure di controllo della qualità (es. verifica del formato, segnalazione di errori), anche solleciti automatici per la trasmissione tempestiva dei dati EM."
-

ALLEGATO III

Gli allegati del regolamento (UE) 2022/2343 sono modificati come segue.

- 1) L'allegato 2 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO 2

A – Orientamenti per la preparazione
dei piani di gestione dei dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (DFAD)

Il piano di gestione dei dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (DFAD) che gli Stati membri con flotte operanti nella zona di competenza della IOTC con DFAD sono tenuti a presentare alla Commissione dovrebbe comprendere quanto segue.

1. Obiettivo
2. Ambito di applicazione

Descrizione della sua applicazione per quanto riguarda:

- i tipi di pescherecci e le navi d'appoggio e ausiliarie
- il numero di DFAD derivanti e il numero di segnalatori dei DFAD da posare
- le procedure di comunicazione della posa di DFAD
- la riduzione delle catture accessorie accidentali e la politica d'uso
- l'esame dell'interazione con altri tipi di attrezzi

- i piani di monitoraggio e recupero dei DFAD persi
 - la dichiarazione o la politica in materia di "proprietà dei DFAD"
3. Disposizioni istituzionali per la gestione dei piani di gestione dei DFAD:
- responsabilità istituzionali
 - procedure di domanda per l'approvazione della posa di DFAD e/o di segnalatori di DFAD
 - obblighi dei proprietari e dei comandanti dei pescherecci per quanto riguarda la posa e l'uso di DFAD e/o di segnalatori di DFAD
 - politica di sostituzione dei DFAD e/o dei segnalatori di DFAD
 - obblighi di comunicazione
4. Specifiche e requisiti di costruzione dei DFAD:
- caratteristiche progettuali dei DFAD (descrizione)
 - contrassegni e identificatori dei DFAD, compresi i segnalatori di DFAD
 - requisiti in materia di illuminazione
 - riflettori radar
 - distanza di visibilità
 - boe di radiosegnalazione (obbligo del numero di serie)

- ricetrasmittitori satellitari (obbligo del numero di serie)
 - sonar (marca e specifiche tecniche)
5. Zone di applicazione:
- dettagli relativi alle zone o ai periodi di chiusura della pesca, ad esempio acque territoriali, rotte di navigazione, prossimità alla pesca artigianale, ecc.
6. Periodo di validità del piano di gestione del DFAD
7. Strumenti di monitoraggio e analisi dell'attuazione del piano di gestione del DFAD
8. Modello di giornale di pesca per il DFAD (i dati da raccogliere sono specificati nell'allegato 3)

B – Orientamenti per la preparazione
dei piani di gestione dei dispositivi ancorati di concentrazione del pesce (AFAD)

Il piano di gestione degli AFAD che gli Stati membri con flotte operanti nella zona di competenza della IOTC con AFAD sono tenuti a presentare alla Commissione comprende quanto segue.

1. Obiettivo

2. Ambito di applicazione:

Descrizione della sua applicazione per quanto riguarda:

- i tipi di pescherecci
- il numero di AFAD e/o il numero di segnalatori AFAD da posare (per tipo di AFAD)
- le procedure di comunicazione e/o registrazione della posa di AFAD
- i piani per il monitoraggio e il recupero degli AFAD persi
- la dichiarazione o politica in materia di "proprietà degli AFAD"

3. disposizioni istituzionali per la gestione dei piani di gestione degli AFAD:

- responsabilità istituzionali
- disposizioni applicabili alla cala e all'uso degli AFAD
- riparazioni in mare, norme in materia di manutenzione e politica di sostituzione dell'AFAD

- sistema di raccolta dei dati
 - obblighi di comunicazione
4. specifiche e requisiti di costruzione degli AFAD:
- caratteristiche di progettazione dell'FAD (descrizione)
 - contrassegni e identificatori degli AFAD, compresi eventuali segnalatori di AFAD
 - eventuali requisiti in materia di illuminazione
 - eventuali riflettori radar
 - eventuali boe di radiosegnalazione (obbligo del numero di serie)
 - eventuali ricetrasmittitori satellitari (obbligo del numero di serie)
 - eventuale ecoscandaglio
5. zone di applicazione:
- dettagli relativi alle eventuali zone di chiusura della pesca, ad esempio rotte di navigazione, aree marine protette, riserve ecc.
6. strumenti di monitoraggio e analisi dell'attuazione del piano di gestione degli AFAD
7. metodi di registrazione e comunicazione dei dati di cui all'allegato 3.";

2) l'allegato 3 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO 3

Raccolta di dati per i dispositivi derivanti di concentrazione del pesce (DFAD)
e le relative boe strumentali

- a) Per ogni attività svolta su un DFAD, su un oggetto galleggiante e/o su una boa strumentale, seguita o meno da una cala, ogni peschereccio e nave d'appoggio comunica le informazioni seguenti:

Categoria	Elemento	Tipo di dati relativi all'elemento	Obbligatorio	Note
Peschereccio/nave	Identificativo IOTC del peschereccio/della nave	Identificativo del peschereccio/della nave	Sì	
	Tipo	Voce dizionario	Sì	Desumibile
Data	Anno	Numero intero	Sì	
	Mese	Numero intero	Sì	
	Giorno	Numero intero	Sì	
Posizione dell'oggetto galleggiante e/o della boa strumentale al momento dell'operazione	Longitudine	Decimale	Sì	
	Latitudine	Decimale	Sì	
Posizione della nave se diversa da quella dell'oggetto galleggiante o della boa	Longitudine	Decimale	Sì	
	Latitudine	Decimale	Sì	

Categoria	Elemento	Tipo di dati relativi all'elemento	Obbligatorio	Note
Oggetto galleggiante	Identificativo	Identificativo	Sì (se presente)	In caso di ispezione del DFAD, l'identificativo dovrebbe essere fornito nella misura del possibile, in particolare senza dover sollevare il DFAD fuori dall'acqua
	Tipo	Voce dizionario	Sì	Come definito alla lettera c) del presente allegato
	Categoria di biodegradabilità (se l'oggetto galleggiante è un DFAD)	Voce dizionario	Sì	Come definito nell'allegato 3 bis.
	Tipo di attività	Voce dizionario	Sì	Come definita alla lettera d) del presente allegato
Parte emersa	C'è plastica?	Booleano	Sì (se chiaramente visibile)	
	C'è metallo?	Booleano		
	Lunghezza	Decimale		In cm
	Larghezza	Decimale		In cm
	Altezza	Decimale		In cm
	Ci sono maglie?	Booleano		
	Dimensione di maglia	Decimale		In mm

Categoria	Elemento	Tipo di dati relativi all'elemento	Obbligatorio	Note
Parte sommersa	C'è plastica?	Booleano	Sì (se chiaramente visibile)	
	C'è metallo?	Booleano		
	Lunghezza	Decimale		In cm
	Larghezza	Decimale		In cm
	Altezza	Decimale		In cm
	Ci sono maglie?	Booleano		
	Dimensione di maglia	Decimale		In mm
Boa	Identificativo	Identificativo	Sì (se la boa è presente)	
	Posizione nota	Booleano		
	Tipo di attività	Voce dizionario		Come definita alla lettera e) del presente allegato; in caso di disattivazione e della boa, indicare il motivo (DFAD recuperato dall'acqua, abbandonato o perso) e specificare la posizione della nave

- b) Se l'ispezione è seguita da una cala, i risultati della cala riguardanti le catture e le catture accessorie, tenute o rigettate in mare vive o morte, sono registrati conformemente alla tabella seguente. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati aggregati seguenti per peschereccio a 1 grado di latitudine per 1 grado di longitudine (se del caso).

Categoria	Elemento	Tipo di dati relativi all'elemento	Obbligatorio	Note
Peschereccio/nave	Identificativo IOTC del peschereccio/della nave	Identificativo del peschereccio/della nave	Sì	
	Tipo	Voce dizionario	Sì	Desumibile
Data	Anno	Numero intero	Sì	
	Mese	Numero intero	Sì	
Posizione	Griglia 1x1	Identificativo della griglia CWP	Sì	
Oggetto galleggiante	Tipo	Voce dizionario	Sì	Come definito alla lettera c) del presente allegato
	Tipo di attività	Voce dizionario	Sì	Come definito alla lettera d) del presente allegato
Sforzo	Numero di attività	Numero intero	Sì	
	Numero di cale	Numero intero		Può essere 0
	Dati raccolti?	Booleano		
Numero catture 1	Codice specie	Identificativo ASFIS	Sì (attività seguita da cala)	Singole specie
	Sorte subita	Voce dizionario		Tenute/rigettate
	Catture/rigetti	Decimale		Quantità
	Unità di misura	Voce dizionario		Peso o numero di esemplari
...	...	...	...	...
Numero catture N	Codice specie	Identificativo ASFIS	Sì (attività seguita da cala)	Singole specie
	Sorte subita	Voce dizionario		Tenute/rigettate
	Catture/rigetti	Decimale		Quantità
	Unità di misura	Voce dizionario		Peso o numero di esemplari

c) Classificazione degli oggetti galleggianti:

Codice	Descrizione
ANLOG	Tronco naturale o detrito galleggiante di origine animale
DFAD	FAD derivante
AFAD	FAD ancorato
FALOG	Tronco artificiale o detrito galleggiante derivanti da attività antropica (e ricollegabili ad attività di pesca)
HALOG	Tronco artificiale o detrito galleggiante derivanti da attività antropica (e ricollegabili ad attività di pesca)
VNLOG	Tronco naturale di origine vegetale

d) Classificazione delle attività con un oggetto galleggiante:

Codice	Attività	Descrizione
DE	Posa	Posa di un DFAD in mare
CO	Consolidamento	Posa di un DFAD su un oggetto galleggiante (es. per migliorare la galleggiabilità)
VF	Ispezione con attività di pesca	Ispezione di un oggetto galleggiante con successiva cala
VI	Ispezione senza attività di pesca	Ispezione di un oggetto galleggiante senza attività di pesca
LO	Perdita	Fine non intenzionale dell'uso dell'oggetto galleggiante (fine della trasmissione della boa)
AB	Abbandono	Fine intenzionale dell'uso dell'oggetto galleggiante per forza maggiore o per irraggiungibilità dell'oggetto (boa ancora presente e in grado di trasmettere)
ST	Incaglio	Abbandono dovuto a oggetto galleggiante incagliato su habitat marini poco profondi, e quindi non più derivante
RE	Recupero	Recupero dell'oggetto galleggiante

e) Classificazione delle attività con una boa strumentale

Codice	Attività	Descrizione
DE	Posa	Posa (marcatura) di una boa su un oggetto galleggiante senza boa già derivante in mare o posa di un DFAD dotato di boa
LO	Perdita	Fine non intenzionale dell'uso di una boa (perdita della boa o fine della trasmissione della boa)
AB	Abbandono	Fine intenzionale dell'uso di una boa (boa ancora in grado di trasmettere)
RE	Recupero	Recupero di una boa su un oggetto galleggiante derivante in mare
TR	Trasferimento	Sostituzione della boa di proprietà di un altro peschereccio con una boa del peschereccio

f) Classificazione dei risultati dei FAD derivanti posati

Il FAD derivante è attivato e la boa è attivata						
La boa è attiva						
La boa sta trasmettendo e può essere localizzata				La boa non sta trasmettendo e non può essere localizzata		
Il DFAD può essere recuperato		Il DFAD non può essere recuperato		Il DFAD non può essere localizzato e quindi non è recuperabile		
Motivo della disattivazione della boa	Il DFAD e la boa sono estratti dall'acqua	Il proprietario della boa decide di non recuperare il DFAD	La boa non è raggiungibile (es. perché si trova nella ZEE di un altro paese)	La boa è stata rubata ma sta trasmettendo	Il DFAD è stato rubato	La boa si è rotta/ha un problema tecnico/è affondata
Stato finale del DFAD	recuperato	dismesso	abbandonato	perso		

Raccolta di dati per i dispositivi ancorati di concentrazione del pesce (AFAD)

- a) Qualsiasi attività di pesca intorno a un AFAD, comprese le catture e le catture accessorie, tenute o rigettate in mare vive o morte.
- b) Per ogni attività su AFAD (riparazione, intervento, consolidamento, ecc.), seguita o meno da una cala o da altre attività di pesca:
 - i) posizione (ubicazione geografica dell'evento (latitudine e longitudine) in gradi e minuti);
 - ii) data (in formato GG/MM/AAAA, giorno/mese/anno);
 - iii) identificativo dell'AFAD (in particolare il numero di identificazione nazionale del dispositivo, l'identificativo del segnalatore o qualsiasi informazione che consenta di identificare il proprietario).";

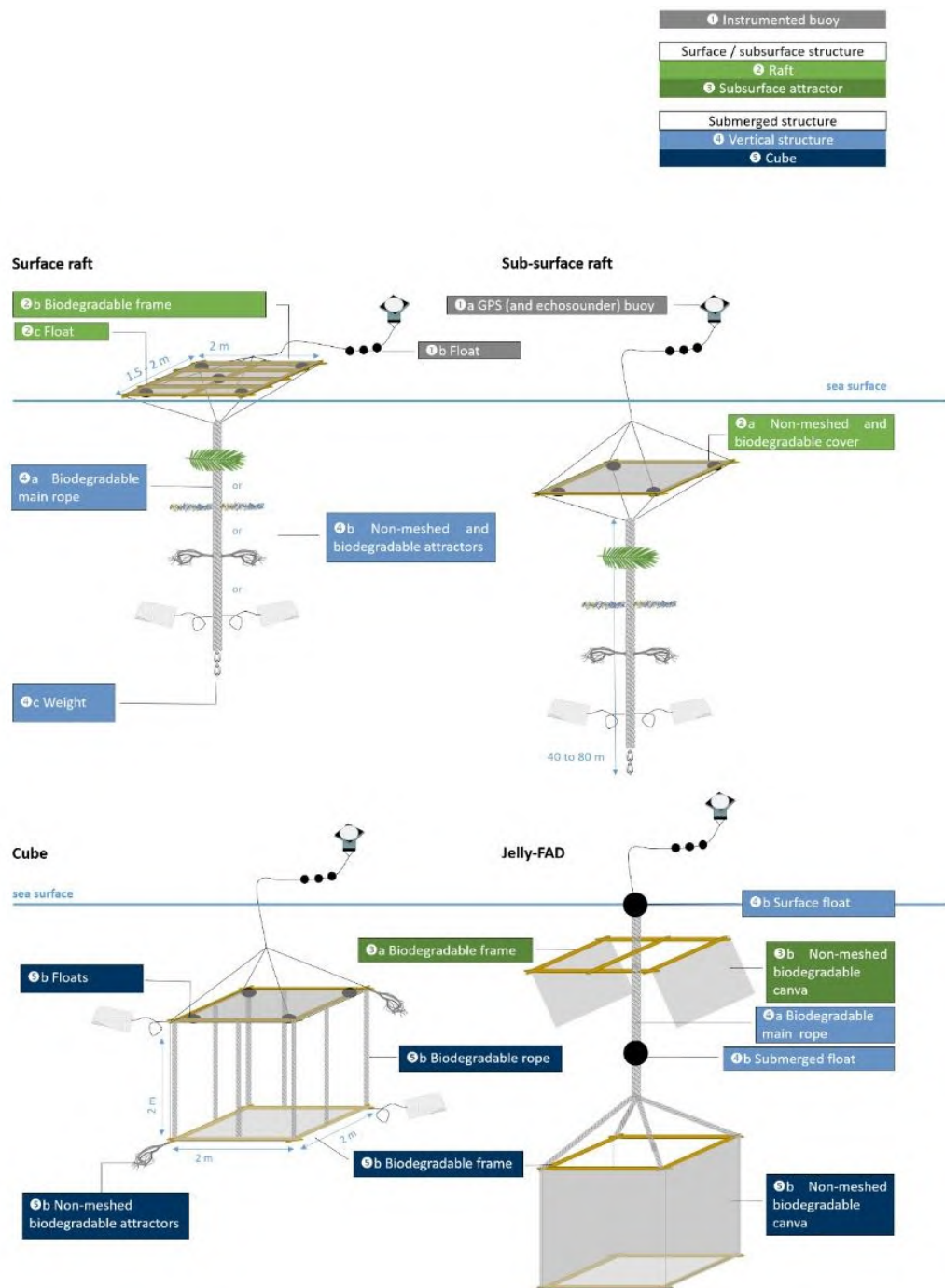
3) sono inseriti gli allegati seguenti:

"ALLEGATO 3 bis

Progettazione e costruzione di un FAD derivante

Esempi di progettazione e di posa di un DFAD

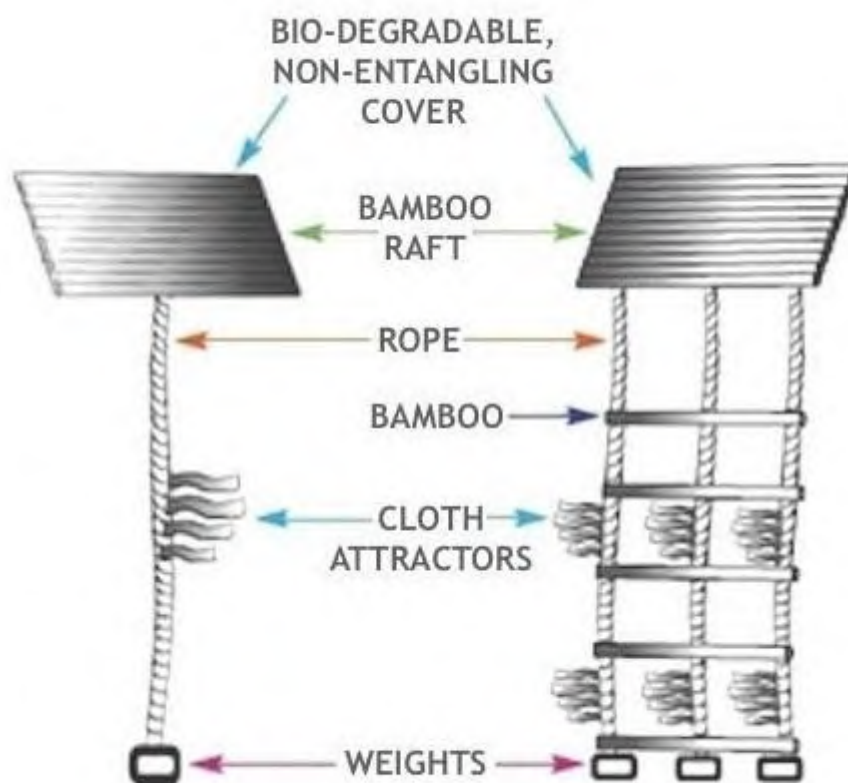
- a) La struttura di superficie del DFAD non è coperta, o è coperta solo da materiale privo di maglie. Per costruire la zattera non sono utilizzati panni parasole o altri materiali impiglienti, ad esempio pezze di rete. La struttura del DFAD sotto la superficie non supera i 50 metri di lunghezza.
- b) In caso di utilizzo di una componente sotto la superficie, questa non è costituita da pezze di rete, ma da materiali privi di maglie, es. corde o teli.



Legenda:

- Boa strumentale
- Zattera di superficie
- Telaio biodegradabile
- Galleggiante
- Corda principale biodegradabile
- Attrattori senza maglie e biodegradabili
- Peso
- Zattera sotto la superficie
- Boa GPS ed ecoscandaglio
- Copertura senza maglie e biodegradabile
- Cubo
- Galleggianti
- Corda biodegradabile
- FAD medusa (Jelly-FAD)

- Galleggiante di superficie
- Telo biodegradabile senza maglie
- Galleggiante sommerso
- Attrattore sotto la superficie
- Struttura sommersa
- Struttura verticale
- Struttura sotto la superficie



Legenda:

- Copertura non impigliante e biodegradabile
- Zattera di bambù
- Corda
- Bambù
- Attrattori in tessuto
- Pesi

ALLEGATO 3 ter

Categorizzazione dei DFAD in base al grado di biodegradabilità

Ai fini del presente regolamento sono definite, in base al loro grado di biodegradabilità (da non biodegradabile a biodegradabile al 100 %), le categorie seguenti di DFAD, fermo restando che le definizioni corrispondenti non si applicano, a fini di tracciamento, alle boe elettroniche ad essi collegate.

- Categoria I: il DFAD è costruito con materiali interamente biodegradabili.
- Categoria II: il DFAD è costruito con materiali interamente biodegradabili, ad eccezione dei componenti di galleggiamento (es. boe, schiuma, sugheri di rete da circuizione).
- Categoria III: la parte del DFAD sotto la superficie è costruita con materiali interamente biodegradabili, mentre la parte in superficie e tutti i componenti di galleggiamento contengono materiali non biodegradabili (es. rafia sintetica, telaio metallico, galleggianti di plastica, corde di nylon).
- Categoria IV: la parte del DFAD sotto la superficie contiene materiali non biodegradabili, mentre la parte in superficie è costruita con materiali interamente biodegradabili, ad eccezione, eventualmente, dei componenti di galleggiamento.
- Categoria V: la parti sotto la superficie e in superficie del DFAD contengono materiali non biodegradabili.";

4) nella tabella dell'allegato 4 è aggiunta la riga seguente:

"Mitigazione	Descrizione	Specifiche
Dispositivi di schermatura degli ami	Devono essere utilizzati dispositivi di schermatura degli ami, come quelli descritti, quale parere sulle migliori prassi, nelle parti dell'accordo per la conservazione degli albatros e delle procellarie, che incapsolino la punta e l'ardiglione degli ami innescati per impedire la cattura accessoria di uccelli marini durante la cala.	I dispositivi di schermatura degli ami sono conformi alle caratteristiche prestazionali seguenti e devono cioè: – incapsulare la punta e l'ardiglione finché l'amo non abbia raggiunto almeno 10 m di profondità o non sia rimasto immerso per almeno 10 minuti; – soddisfare i requisiti minimi vigenti riguardanti il peso del bracciolo, in particolare: peso totale superiore a 45 g se fissati a non più di 1 m dall'amo, oppure peso totale superiore a 60 g se fissati a non più di 3,5 m dall'amo, oppure peso totale superiore a 98 g se fissati a non più di 4 m dall'amo; – essere progettati per rimanere sull'attrezzo da pesca e non essere persi in mare.";

5) è aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO 11

Norme di monitoraggio elettronico per le attività di pesca di competenza della IOTC

PARTE 1: Norme riguardanti il programma di monitoraggio elettronico della IOTC

Principi generali

Nel programma di monitoraggio elettronico regionale (*Regional Electronic Monitoring Program* – REMP) della IOTC possono essere inclusi anche programmi nazionali/regionali di raccolta dei dati che utilizzino sistemi di monitoraggio elettronico (EMS) certificati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera come conformi alle norme minime del programma di monitoraggio elettronico (Electronic Monitoring Program, EMP) adottate dalla IOTC.

Obiettivi

L'obiettivo del programma REMP è raccogliere, tramite EMS, dati verificati sulle catture e altri dati scientifici riguardanti la pesca di tonnidi e specie affini nella zona di competenza della IOTC e raggiungere la copertura di osservazione/analisi EM al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla IOTC nella sua risoluzione relativa a un programma di osservazione regionale (*Regional Observer Scheme* – ROS).

Obiettivo specifico

Scopo del programma REMP della IOTC è consentire agli Stati membri di utilizzare sistemi EMS per raccogliere dati utili affinché l'Unione europea possa soddisfare i requisiti previsti dalla IOTC nella sua risoluzione relativa a un programma di osservazione regionale, anche in situazioni in cui, a bordo, la copertura di osservazione sia modesta o inesistente.

Il REMP mira a migliorare la quantità e la qualità dei dati sulla pesca e il monitoraggio delle attività di pesca della IOTC e a colmare le lacune nella raccolta e nella verifica dei dati sulla pesca. In futuro potrebbe inoltre aiutare gli Stati membri ad adempiere altri obblighi.

Ambito di applicazione

Il REMP della IOTC fornisce un quadro per lo sviluppo di sistemi EMS nelle attività di pesca seguenti di competenza della IOTC:

- pescherecci con reti da circuizione di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e, se operanti fuori dalla loro ZEE di riferimento, di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
- pescherecci con palangari di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e, se operanti fuori dalla loro ZEE di riferimento, di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
- pescherecci con reti da imbocco di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e, se operanti fuori dalla loro ZEE di riferimento, di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;

- pescherecci con lenze a canna di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri e, se operanti fuori dalla loro ZEE di riferimento, di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri;
- pescherecci che utilizzano altri tipi di attrezzi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri (se operanti in alto mare).

Il REMP della IOTC, o qualsiasi programma di monitoraggio elettronico nazionale che vi rientri, garantisce che i dati raccolti tramite EMS siano documentati e che tutti i requisiti minimi del programma di osservazione regionale in materia di dati (ad esempio "comunicazione obbligatoria"), se necessario integrati da eventuali programmi di monitoraggio supplementari (ad esempio campionamento in porto, campionamento biologico, ecc.), siano raccolti tramite EMS.

Definizioni:

- 1) Tecnologie elettroniche: qualsiasi strumento elettronico utilizzato per contribuire alla raccolta di dati connessi alla pesca, sia a terra che in mare, compresi la comunicazione elettronica e il monitoraggio elettronico (*electronic monitoring - EM*).
- 2) Comunicazione elettronica: l'uso di sistemi elettronici (applicazioni, software, moduli o file) per registrare, archiviare, ricevere e trasmettere dati sulla pesca.
- 3) Monitoraggio: l'obbligo di raccolta continua di dati riguardanti la pesca.

- 4) Monitoraggio elettronico (EM): l'uso di dispositivi elettronici per registrare le attività di un peschereccio utilizzando tecnologie video, collegati a un sistema di posizionamento globale (GPS) ed eventualmente dotati di sensori.
- 5) Programma EM: un processo gestito da un'amministrazione nazionale o regionale che disciplina l'uso dell'EMS sui pescherecci per raccogliere e verificare dati e informazioni sulla pesca, responsabile dell'attuazione dell'EMS in una data zona e/o attività di pesca.
- 6) Standard del programma EM: le norme, le specifiche e le procedure concordate che disciplinano l'istituzione e il funzionamento di un programma EM, applicabili a tutti i componenti dell'EMS.
- 7) Standard dei dati EM: il sottoinsieme concordato dei requisiti in materia di dati previsti dal programma di osservazione regionale della IOTC che potrebbero essere raccolti tramite l'EMS.
- 8) Registrazioni EM: immagini ed eventualmente sensori o dati grezzi collegati ai dati di posizione raccolti da un'apparecchiatura EM, che possono essere analizzati per produrre dati EM.
- 9) Dati EM: dati elaborati/analizzati prodotti mediante l'esame delle registrazioni EM conformi agli standard dei dati EM.
- 10) Apparecchiature EM: rete di telecamere elettroniche, sensori e/o dispositivi di archiviazione dei dati installata su un peschereccio e utilizzata per registrarne le attività.

- 11) Piano di monitoraggio del peschereccio (VMP): le caratteristiche delle apparecchiature EM del peschereccio e le modalità di installazione e configurazione di tali apparecchiature ai fini del monitoraggio delle attività di pesca e della conformità al programma EM e agli standard dei dati EM come richiesto dal programma di monitoraggio elettronico regionale della IOTC.
- 12) Analisi EM: l'analisi delle registrazioni EM da parte di osservatori/analisti EM per produrre dati EM.
- 13) Osservatore/analista EM: persona qualificata in grado di analizzare le registrazioni EM e di archiviare e produrre dati EM conformemente agli standard e alla procedura di analisi dei dati EM.
- 14) Sistema di analisi EM: software applicativo utilizzato dall'osservatore EM per analizzare le registrazioni EM e produrre i dati EM elaborati secondo gli standard dei dati EM.
- 15) Centro di analisi EM: ufficio locale, nazionale o regionale in cui sono inviate e analizzate le registrazioni EM per produrre e archiviare i dati EM.
- 16) Fornitore di servizi di analisi EM: fornitore terzo di servizi di analisi EM incaricato di analizzare le registrazioni EM per produrre dati EM. Le apparecchiature EM e i servizi di analisi EM possono essere forniti dalla stessa entità oppure da fornitori diversi.
- 17) Copertura di installazione EM: la percentuale di pescherecci per flotta su cui sono installate apparecchiature EM funzionanti.

- 18) Copertura di registrazione EM: la percentuale dello sforzo di pesca per la quale le apparecchiature EM installate raccolgono registrazioni EM.
- 19) Copertura di osservazione/analisi EM: la percentuale dello sforzo di pesca per la quale le registrazioni EM sono analizzate per produrre dati EM e presentate alla IOTC.
- 20) Fornitore di servizi EM: un fornitore terzo di apparecchiature (e/o sistemi) EM e di servizi tecnici e logistici per la manutenzione delle apparecchiature EM e il controllo del loro corretto funzionamento.

Sistemi EM (EMS)

Il sistema di monitoraggio elettronico (EMS) è approvato e riconosciuto da un organismo competente della IOTC (ad esempio il gruppo di lavoro ad hoc per l'elaborazione delle norme del programma di monitoraggio elettronico o il gruppo di lavoro per la raccolta dei dati e le statistiche (*Working Party on Data Collection and Statistics* - WPDCS)) o dagli Stati membri al fine di garantire il rispetto delle norme minime del REMP (e del programma di osservazione regionale), tra cui quelle riguardanti l'installazione di apparecchiature EM (attraverso un piano di monitoraggio del peschereccio tramite sistemi di monitoraggio elettronico), la raccolta di dati coerenti con le norme minime del programma di osservazione regionale in materia di dati, l'analisi delle registrazioni EM da parte di società/enti accreditati e il mantenimento dell'indipendenza dell'EMS. Se la IOTC approva l'EMS, lo Stato membro trasmette alla Commissione copia del VMP di ciascun peschereccio e, a sua volta, la Commissione presenta al comitato scientifico una panoramica dei piani di monitoraggio dei pescherecci dell'UE a livello di flotta, in allegato alle relazioni dell'UE trasmesse a detto comitato.

Dati:

I dati EM presentati tramite i programmi di monitoraggio elettronico regionali o nazionali sono soggetti alla risoluzione 12/02 della IOTC sulla politica e le procedure in materia di riservatezza dei dati per quanto concerne le norme di condivisione dei dati di pubblico dominio (ad esempio il livello di stratificazione da applicare per evitare che l'attività di un dato peschereccio sia chiaramente desumibile dai dati pubblicati) e le procedure di protezione delle registrazioni.

I dati EM raccolti tramite monitoraggio elettronico sono forniti nel rispetto delle norme stabilite dalla IOTC nella risoluzione 15/01 sulla registrazione dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca da parte dei pescherecci nella zona di competenza della IOTC, nella risoluzione 15/02 sugli obblighi di comunicazione statistica per le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti della IOTC e nella risoluzione relativa a un programma di osservazione regionale.

I dati EM sono trasmessi alla IOTC conformemente alle specifiche del formato elettronico dei dati fornite dal segretariato della IOTC e adottate dalla IOTC, ai fini del loro inserimento nella banca dati del programma di osservazione regionale della IOTC. Nella banca dati, i dati EM sono opportunamente contrassegnati per poterli distinguere da quelli raccolti dagli osservatori a bordo.

Operatività del programma di monitoraggio elettronico regionale della IOTC
(REMP) – Riconoscimento e audit dei programmi di monitoraggio elettronico (EMP)
nazionali

Gli Stati membri chiedono alla Commissione di sollecitare al segretariato della IOTC il riconoscimento dei loro programmi EM nazionali come rientranti nel REMP in modo da conformarsi agli standard minimi in materia di dati del programma di osservazione regionale.

La IOTC verifica che i programmi di monitoraggio elettronico nazionali rispettino gli standard minimi di monitoraggio elettronico.

I programmi nazionali di monitoraggio elettronico sono analizzati e sottoposti a verifica regolare e periodica secondo quanto convenuto dalla IOTC.

La IOTC potrebbe autorizzare programmi nazionali di monitoraggio elettronico approvati da altre ORGP riguardanti i tonnid.

PARTE 2: Standard della IOTC riguardanti il sistema e i dati di monitoraggio elettronico

1) NORME TECNICHE MINIME PER IL MONITORAGGIO ELETTRONICO

Le norme tecniche minime descrivono i requisiti necessari per il monitoraggio elettronico. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le apparecchiature EM installate nel quadro dei loro programmi nazionali o subregionali siano conformi alle specifiche tecniche descritte di seguito.

Personalizzazione a livello di peschereccio: poiché non esiste una configurazione standard che copra tutti i pescherecci delle flotte operanti nella regione dell'Oceano Indiano, ogni installazione di apparecchiature EM deve essere personalizzata a livello di singolo peschereccio. Le apparecchiature EM da installare a bordo consistono in un sistema di controllo che collega tra loro una serie di telecamere e, facoltativamente, una serie di sensori diversi, per la raccolta e la registrazione di immagini ai fini del conseguimento degli obiettivi del programma EM. Per conseguire gli obiettivi generali del programma, il numero delle telecamere e dei sensori non è stabilito a priori, ma è adattato alle esigenze del singolo peschereccio sulla base del suo piano di monitoraggio specifico e prevede l'installazione di un numero sufficiente di telecamere a bordo. Sebbene la loro installazione dipenda dalla configurazione del singolo peschereccio, in generale le telecamere devono riprendere le zone e le attività di cui alle tabelle 1 e 2 e alle figure da 1 a 3 della parte 3 del presente allegato¹. Ogni peschereccio elabora un "piano di monitoraggio del peschereccio" che specifica il numero, la posizione e le impostazioni delle telecamere ai fini della raccolta dei campi di dati minimi "obbligatori" del programma di osservazione regionale. La raccolta di alcuni degli standard di dati minimi richiesti dal programma di osservazione regionale può essere integrata dal campionamento in porto e/o da altri metodi di raccolta dei dati come descritto nel campo di raccolta dei dati del programma di osservazione regionale della IOTC². Nell'ambito di un determinato programma EM può anche essere necessario garantire un certo livello di armonizzazione tra un peschereccio e l'altro (per quanto riguarda il posizionamento e le impostazioni delle telecamere).

¹ L'allegato 3, che contiene esempi di installazioni EMS già esistenti, dovrebbe fungere da guida generale. La configurazione EM (numero e ubicazione delle telecamere e, per ciascuna di esse, obiettivi del monitoraggio) dovrebbe quindi essere adattata a ciascun tipo di attività di pesca/peschereccio attraverso il piano di monitoraggio del peschereccio.

² Le capacità di monitoraggio elettronico di raccolta dei campi di dati minimi richiesti dal programma di osservazione regionale (<https://iotc.org/documents/ROS/DataStandards>) possono variare da una flotta all'altra nel caso in cui le operazioni di movimentazione delle catture e le manovre di cala/salpamento siano diverse. Tali valori, di conseguenza, dovrebbero essere intesi come guida generale ed essere costantemente rivisti.

Inclusione di sensori/dispositivi automatici: poiché le registrazioni EM richiedono grandi capacità di archiviazione, la maggior parte dei sistemi EMS non registrano le attività del peschereccio 24 ore su 24. Alcune telecamere possono cominciare a registrare nel momento in cui rilevano l'uso di un attrezzo o l'inizio dell'attività di pesca. L'EMS, pertanto, può prevedere sensori e altre procedure (visione artificiale, intelligenza artificiale) in grado di rilevare le attività di pesca o altre attività d'interesse a partire dal momento in cui iniziano a svolgersi a bordo. In tal modo si garantisce un'adeguata acquisizione di registrazioni EM (la videoregistrazione, ad esempio, scatta non appena l'operazione di pesca ha inizio) e se ne facilita l'analisi.

Inclusione di un sistema di posizionamento globale (GPS): il GPS è necessario per monitorare la posizione, la rotta e la velocità del peschereccio e fornire informazioni sulla data, sull'ora e sul luogo in cui avvengono le attività di pesca. La posizione del peschereccio e le validazioni temporali (data/ora) sono incorporate direttamente nelle immagini o nei relativi metadati.

Compatibilità: l'EMS dovrebbe essere idealmente in grado di integrarsi con altri strumenti di monitoraggio, controllo e sorveglianza (MCS) (es. con il sistema di controllo dei pescherecci, VMS).

Solidità del sistema: i componenti delle apparecchiature EM installati all'aperto (es. corpo della telecamera/alloggiamento della telecamera e sensori) devono essere in grado di resistere a fenomeni atmosferici violenti in mare e a condizioni ambientali difficili a bordo.

Sicurezza del sistema: i componenti e i dati delle apparecchiature EM devono essere in grado di evitare e di evidenziare eventuali manomissioni, preferibilmente mediante l'utilizzo di dati criptati, in modo che non sia possibile alcun tentativo di modifica non autorizzata.

Telecamere: si raccomanda l'utilizzo di telecamere digitali, se possibile ad alta risoluzione, che coprano tutte le zone d'interesse a bordo a seconda del peschereccio e delle operazioni di pesca. Il posizionamento, le impostazioni e le registrazioni della telecamera devono garantire il rilevamento delle attività del peschereccio e delle specie oggetto delle catture e delle catture accessorie e permetterne un'esatta identificazione (almeno per tutte le specie rientranti nel mandato della IOTC). Il sistema deve essere in grado di registrare le attività in condizioni di luce naturale sia fioca che molto accecante (basso e alto contrasto). Le telecamere devono essere resistenti all'acqua ed essere alloggiare in scatole singole resistenti alle intemperie.

Registrazioni EM: le registrazioni EM contengono le informazioni seguenti: il nome del file di registrazione EM, comprendente almeno il nome e l'identificativo del peschereccio, l'identificativo della telecamera, l'identificativo della bordata, i dati di geolocalizzazione (data, ora (UTC), latitudine e longitudine), lo stato di registrazione della telecamera, lo stato operativo del monitoraggio elettronico (se disponibile), le immagini e i dati dei sensori, se utilizzati.

Indipendenza: il sistema deve essere autonomo, ad eccezione della manutenzione minima a cura dell'equipaggio (ad esempio pulizia dei sensori e delle telecamere). Il sistema può comprendere la verifica da remoto della capacità di raccogliere tutte le informazioni in tempo reale. Una persona incaricata si accerta che il sistema funzioni correttamente prima che il peschereccio lasci il porto e inizi la navigazione e a tal fine è appositamente predisposto un protocollo (lista di controllo).

Nessuna interferenza: le apparecchiature EM non generano né causano interferenze di radiofrequenza con altri dispositivi di comunicazione, navigazione, sicurezza e geolocalizzazione (es. VMS) o attrezzature di pesca a bordo.

Autonomia: l'apparecchiatura EM dispone di un suo gruppo statico di continuità o è collegata a quello del peschereccio così da poter funzionare anche in caso di interruzione dell'alimentazione a bordo. Le apparecchiature EM includono dispositivi gemelli di backup distinti per far sì che i dati non vadano persi in caso di guasto di un dispositivo di archiviazione.

Autonomia di archiviazione dei dati EM: l'apparecchiatura EM ha una capacità di archiviazione sufficiente per conservare tutte le registrazioni EM per un certo periodo di tempo, corrispondente almeno a una bordata completa. La durata di tale periodo dipende dalle caratteristiche operative del peschereccio e varia da 4 mesi (per i pescherecci con reti da circuizione) a 12 o più mesi (per i pescherecci con palangari).

Interoperabilità: l'EMS genera preferibilmente registrazioni EM interoperabili tra i diversi fornitori di servizi EM e di servizi di analisi EM e si integra, ove possibile, con altri strumenti di raccolta e monitoraggio dei dati.

Manutenzione: a bordo (e/o a terra), una persona appositamente designata si occupa della manutenzione dell'apparecchiatura (es. pulizia delle lenti, ecc.), informa il fornitore di apparecchiature EM e l'autorità competente (es. IOTC o Stato di bandiera) in caso di malfunzionamento del sistema in porto o in mare, così che si provveda quanto prima alla sua riparazione, e registra su un apposito modulo eventuali guasti dell'apparecchiatura EM.

2) NORME LOGISTICHE MINIME PER IL MONITORAGGIO ELETTRONICO

Recupero delle registrazioni EM: le registrazioni EM sono trasmesse tramite reti mobili, Wi-Fi o satellitari o tramite scambio di dispositivi di archiviazione (SSD o HDD). In quest'ultimo caso occorre inoltre seguire un protocollo per il recupero e l'invio dei dispositivi di archiviazione al centro di analisi EM designato.

Conservazione delle registrazioni EM: le registrazioni EM sono conservate dal peschereccio/dalla società/dal fornitore di servizi EM/dal fornitore di servizi di analisi EM/dall'amministratore del programma EM per almeno un anno o per il periodo stabilito nei programmi di monitoraggio elettronico nazionali/regionali.

Backup delle registrazioni EM: se le registrazioni EM sono trasmesse automaticamente per via elettronica, per il loro ricevimento e il loro backup vanno attuate procedure operative che tengano conto di tutte le disposizioni necessarie relative alla catena di custodia.

Catena di custodia del dispositivo di archiviazione: l'EMS deve garantire la tracciabilità di ogni dispositivo di archiviazione e di ogni registrazione EM. La catena di custodia dei dispositivi di archiviazione EMS e delle registrazioni EM è garantita.

Frequenza: relativamente al metodo e alla frequenza (es. dopo ogni bordata) della trasmissione dei dati EM ai centri di analisi EM, i programmi EM comprendono requisiti che devono essere coerenti con le norme minime stabilite dallo Stato membro, dall'UE o dalla IOTC.

3) NORME MINIME PER L'ANALISI DEI DATI EM

Software di analisi EM: per facilitare l'analisi delle registrazioni EM e produrre dati EM, l'EMS comprende un software che consente la compilazione e la comunicazione in un formato di esportazione comune della IOTC da utilizzare per lo scambio/la trasmissione alla IOTC. Il software di analisi EM può essere utilizzato in teoria anche per analizzare le registrazioni EM raccolte da diversi fornitori di apparecchiature EM.

Analisi EM e comunicazione dei dati EM: l'analisi delle registrazioni EM e la comunicazione dei dati EM sono effettuate da istituzioni, organizzazioni e società indipendenti di comprovata competenza ed esperienza (ad esempio esperienza operativa con osservatori a bordo). Tali compiti possono essere centralizzati in un "centro regionale di analisi EM" nell'ambito dell'attuazione di un programma regionale e/o possono essere svolti da organizzazioni nazionali o indipendenti.

Controllo di qualità delle registrazioni EM e dei dati EM: il processo di analisi delle registrazioni EM comprende controlli di qualità mediante la verifica qualitativa delle registrazioni EM, verifiche relative all'inserimento dei dati EM, l'eventuale identificazione automatica di errori nei dati EM (es. posizioni errate delle operazioni di pesca ecc.) e resoconti degli osservatori EM. I dati EM prodotti vengono controllati prima di essere comunicati al segretariato della IOTC.

Dati EM: l'EMS consente la raccolta e la comunicazione, almeno, dei campi di dati standard minimi del programma di osservazione regionale. I dati EM sono trasmessi al segretariato della IOTC utilizzando moduli standard della IOTC secondo il calendario specificato nella risoluzione 22/04 o in qualsiasi risoluzione successiva che la sostituisca. A tutti i dati EM trasmessi al segretariato della IOTC si applicano i requisiti in materia di riservatezza dei dati previsti dalla risoluzione 12/02 sulla politica e le procedure in materia di riservatezza dei dati o da qualsiasi risoluzione successiva che la sostituisca.

Formazione dell'osservatore EM: l'osservatore EM deve possedere qualifiche specifiche relative all'analisi delle registrazioni EM da includere tra le norme dei programmi di monitoraggio elettronico regionali o nazionali. L'osservatore EM partecipa a corsi di formazione specializzati che sono aggiornati in caso di modifica del protocollo di analisi EM per garantire che i dati EM rispondano a standard di qualità elevata.

Qualifiche dell'osservatore EM: l'osservatore EM deve essere in grado di esaminare le registrazioni EM e di produrre dati EM conformemente ai requisiti della IOTC. L'osservatore EM conosce le attività di pesca ed è in grado di identificare i) le specie IOTC e le specie di particolare interesse, ii) i metodi di pesca della IOTC e iii) i metodi di mitigazione della IOTC.

Compatibilità con il flusso esistente dei dati standardizzati e con le banche dati: per consentire lo scambio delle informazioni raccolte con il formato e gli standard vigenti della IOTC relativi alla comunicazione dei dati, i dati EM devono avere un formato di esportazione compatibile (compreso l'uso di elenchi di codici standardizzati e consolidati) e devono essere coerenti con le norme della IOTC in materia di dati. I dati EM sono trasmessi al segretariato della IOTC in un formato elettronico di comunicazione dei dati approvato, utilizzando i codici e le unità standard della IOTC.

Archiviazione e conservazione dei dati: sono elaborate e concordate norme giuridiche riguardanti la protezione, l'archiviazione e la conservazione dei dati da parte della IOTC, che si tratti di un programma di monitoraggio elettronico regionale o di programmi nazionali EM.

Proprietà delle registrazioni EM: la proprietà delle registrazioni EM è in capo al proprietario/allo Stato di bandiera del peschereccio, ma i dati EM prodotti sono messi a disposizione della IOTC per essere inseriti nella banca dati della IOTC ed esservi utilizzati, analizzati ed eliminati come previsto dalla risoluzione della IOTC relativa al programma di osservazione regionale.

Proprietà dell'hardware e del software: indipendentemente dall'ambito di applicazione del programma di monitoraggio elettronico, si raccomanda che la proprietà (e la manutenzione) delle licenze di hardware e software sia in capo al proprietario/allo Stato di bandiera del peschereccio.

Parte 3: Piani di monitoraggio del peschereccio (Vessel monitoring plans - VMP)

Ogni peschereccio elabora un proprio piano di monitoraggio del peschereccio indicante il numero, l'ubicazione e le impostazioni delle telecamere installate per raccogliere i campi di dati minimi richiesti dal programma di osservazione regionale e descrive le aree principali in cui monitorare le attività di pesca, la movimentazione delle catture, l'identificazione delle specie e la sorte e lo stoccaggio degli esemplari. Il VMP è redatto in collaborazione con il fornitore di servizi EM, il proprietario del peschereccio e le autorità di pesca competenti.

I VMP sono convalidati dal proprietario e infine approvati dall'autorità competente dello Stato membro di bandiera, dopodiché sono presentati al WGEMS/WPDCS per garantirne la conformità al programma di monitoraggio elettronico regionale e agli standard della IOTC relativi al sistema di monitoraggio elettronico e ai dati EM.

Ogni VMP contiene le informazioni seguenti:

- informazioni di contatto: i recapiti del proprietario del peschereccio, dell'operatore del peschereccio e del fornitore di servizi EM per tutta la durata del contratto;
- informazioni generali sul peschereccio: informazioni di base sul peschereccio e sulle sue attività e operazioni di pesca (es. nome del peschereccio, numero di immatricolazione, specie bersaglio, zone di pesca, attrezzi da pesca, lunghezza fuori tutto, ecc.);
- disposizione interna del peschereccio: attrezzature del peschereccio con informazioni dettagliate, pianta della sua disposizione interna e delle sue diverse zone (ponti, zona di lavorazione, stoccaggio, ecc.);

- configurazione delle apparecchiature EM: descrizione delle impostazioni delle apparecchiature EM, quali i tempi di funzionamento, il numero di telecamere e le zone coperte, la registrazione dell'ora per ogni telecamera, il numero e la posizione dei sensori (se del caso), il software utilizzato, l'ubicazione del pannello di controllo, le procedure per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura EM installata a bordo, ecc.;
- uno snapshot di ogni telecamera;
- su ogni peschereccio, un registro delle caratteristiche delle sue apparecchiature EM e del modo in cui esse sono ottimizzate per soddisfare gli standard relativi al sistema e ai dati EM.

Per i pescherecci con reti da circuizione si raccomanda di coprire con le telecamere almeno le zone seguenti:

- il ponte di lavoro (lato sia di babordo che di tribordo);
- il sacco della rete e il coppo;
- il ponte di prua o la parte maestra (es. attività del FAD);
- il ponte dei pozzi e il nastro trasportatore (Murua et al., 2022; Restrepo et al., 2018): per quanto riguarda il nastro trasportatore, le telecamere devono coprire più punti (es. almeno l'inizio e la fine del nastro); la copertura delle telecamere deve riguardare anche il nastro trasportatore per i rigetti, se presente;
- le telecamere devono obbligatoriamente monitorare le operazioni e i dati seguenti: cala, trasferimento nel coppo, salpamento della rete, attività dei FAD, catture totali, cernita delle catture in fase di stivaggio (processo di trasferimento delle catture nella stiva o nei pozzi), movimentazione e rilascio delle catture accessorie e rigetti di tonni (figura 1 e tabella 1);

- se la rete da circuizione è di grandi dimensioni sono necessarie almeno 6 telecamere per le operazioni di pesca e di movimentazione del pesce; se è invece di minori dimensioni (se, ad esempio, ha una capacità di 300-400 tonnellate), l'attività di raccolta dei dati richiesti potrebbe essere coperta da un minor numero di telecamere (es. 4).

La configurazione dell'apparecchiatura EM da preferire è quella che consente un maggior numero di riprese (fotogrammi) di qualità/risoluzione più elevata. Anche se i sistemi videodigitali sono generalmente preferibili, le immagini fisse possono comunque essere una valida opzione per registrare informazioni nelle varie fasi di attività del peschereccio. Tuttavia, considerando che la capacità di archiviazione è limitata, la configurazione ottimale può prevedere riprese video su determinate aree/telecamere e in taluni momenti e l'effettuazione di fotografie in altri. In relazione alle fotografie, il requisito minimo è che queste siano scattate almeno ogni 2 secondi, durante un'operazione di pesca, da un apparecchio fotografico con un angolo di campo che copra interamente le aree di gestione delle catture (Restrepo et al., 2018). Inoltre la qualità dell'immagine deve essere sufficientemente adeguata da consentire la raccolta accurata di tutti i campi di dati richiesti, quali l'identificativo delle specie, i materiali e lo schema di progettazione dei FAD o le esche utilizzate, e raggiungere di conseguenza gli obiettivi del monitoraggio.

Qualsiasi modifica materiale a bordo del peschereccio tale da incidere sull'EMS è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Il VMP è aggiornato e nuovamente approvato dall'autorità competente nel più breve tempo possibile.

Qualsiasi modifica dell'apparecchiatura EM (come l'installazione di una nuova generazione di telecamere) è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Il VMP è aggiornato e nuovamente approvato dall'autorità competente nel più breve tempo possibile.

Legenda:

- Telecamera panoramica: attività nella zona d'acqua circostante
- Telecamera coffa di vedetta: ponte di lavoro
- Telecamera di prua: attività della gru, vista parziale della rete
- Telecamera di tribordo: catture accessorie e rigetti
- Telecamera coppo: trasferimento nel coppo e rete da circuizione
- Metodo di rilascio delle catture accessorie
- Identificazione dei rigetti
- Catture e sorte subita
- Verifica delle buone pratiche
- Campionamento delle catture
- Misurazione delle specie di grandi dimensioni
- Descrizione delle catture e rilascio delle catture accessorie dal coppo
- Rilascio delle specie presenti nella rete
- Visione ravvicinata della rete da circuizione che consente di rilevare le condizioni delle specie non sbarcate al momento del rilascio e/o dei rigetti

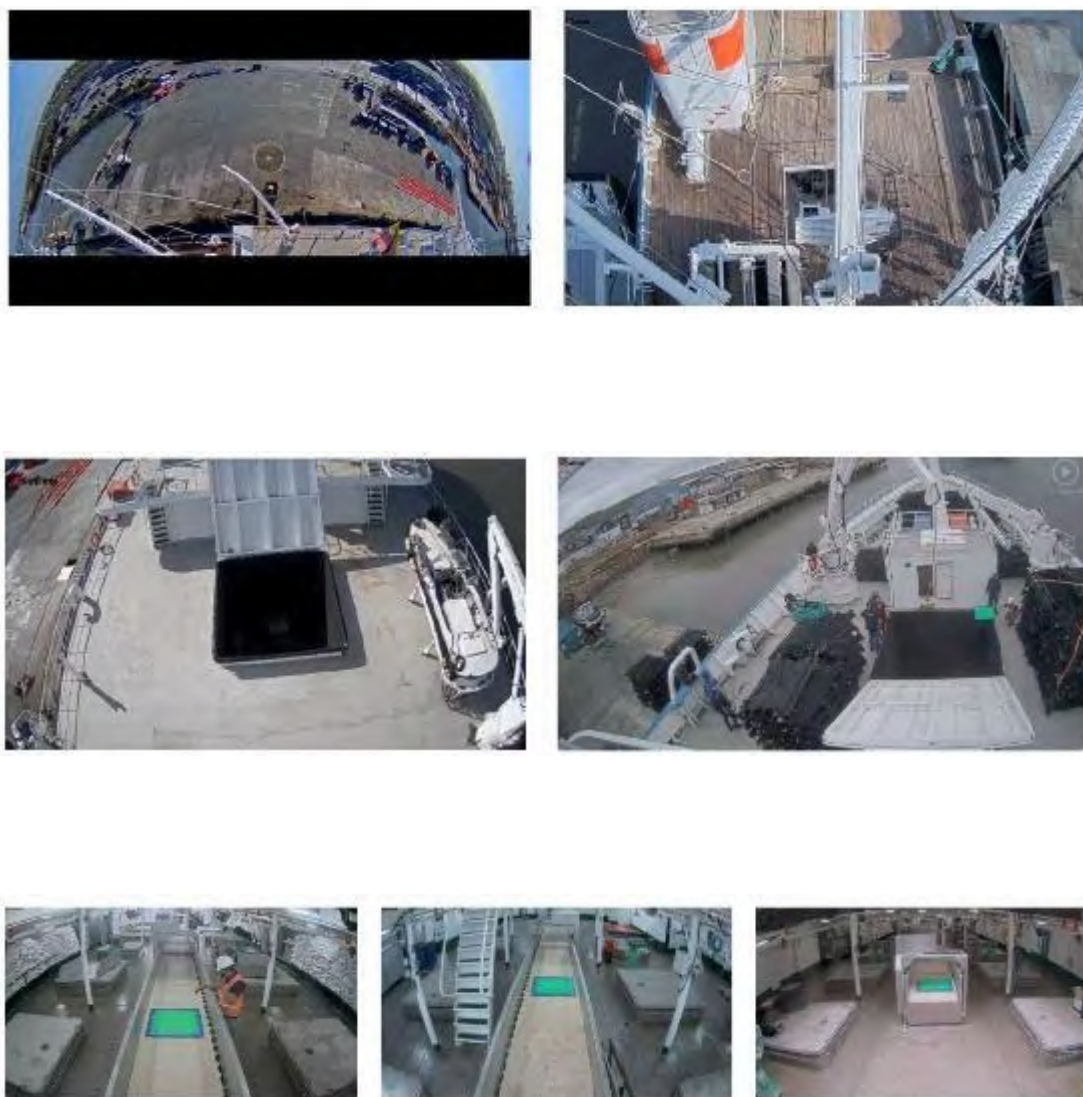


Figura 1. (A) Esempio di sistema di monitoraggio elettronico a 6 telecamere installato su un peschereccio con reti da circuizione che copre le principali zone delle operazioni di pesca e di movimentazione delle catture (da Murua et al., 2020b) e (B) sistema di monitoraggio elettronico a 7 telecamere (4 sul ponte di coperta e 3 sul ponte dei pozzi) installato su un peschereccio con rete da circuizione che copre le principali zone delle operazioni di pesca e di movimentazione delle catture, inclusa un'ulteriore telecamera sul nastro trasportatore: (B1) telecamera panoramica 360° (es. con vista del lato di babordo), (B2) telecamera coffa di vedetta con vista della zona poppiera, (B3) telecamera ponte di lavoro con vista della gru, (B4) telecamera con vista del ponte prodiero, (B5) telecamera a poppa con vista del nastro trasportatore, (B6) telecamera parte maestra con vista del nastro trasportatore e (B7) telecamera a prua con vista del nastro trasportatore (fonte: Digital Observer Services).

Tabella 1. Zone e operazioni minime da monitorare

Zona coperta	Operazione coperta	Finalità	Dati minimi da monitorare
Ponte di lavoro (lato di babordo)	Trasferimento nel coppo	Catture totali per cala Composizione per specie	Numero di coppi e livello di riempimento per coppo. Peso, taglia e specie dei tonnidi tenuti
	Rigetti di tonnidi	Rigetti totali di tonnidi per cala	Peso, taglia e specie dei tonnidi tenuti
	Movimentazione delle catture accessorie	Stima delle catture accessorie	Numero di esemplari modalità di movimentazione. Identificativo delle specie
Ponte di lavoro (lato di tribordo)	Movimentazione delle catture accessorie	Stima delle catture accessorie	Modalità di movimentazione
	Rilascio delle catture accessorie	Totale catture accessorie per cala	Numero di esemplari e identificativo delle specie
Zona in acqua della rete da circuizione	Trasferimento nel coppo	Totale catture per cala	Numero di coppi e livello di riempimento per coppo
	Movimentazione delle catture accessorie e rilascio dei singoli esemplari in condizioni di sicurezza (squali balena, mante giganti, ecc.)	Totale catture accessorie per cala; applicazione delle migliori pratiche di movimentazione e rilascio in condizioni di sicurezza	Modalità di movimentazione
	Rilascio delle catture accessorie di specie di grandi dimensioni (squali balena, mante giganti, ecc.)	Totale catture accessorie per cala Applicazione delle migliori pratiche di movimentazione e rilascio in condizioni di sicurezza	Numero di esemplari e identificativo delle specie
Ponte di prua o parte maestra del peschereccio	Attività dei FAD (posa, sostituzione, riparazione, ecc.)	Numero totale dei FAD posati, caratteristiche progettuali dei FAD e loro attività per bordata	Numero, materiale (naturale o artificiale) e caratteristiche dei FAD (impiglianti o non impiglianti)
Ponte dei pozzi e nastro trasportatore	Cernita delle catture in fase di stivaggio	Composizione per specie	Peso, taglia e specie dei tonni tenuti
	Movimentazione delle catture accessorie	Migliori pratiche	Modalità di movimentazione
	Stima delle catture accessorie rigettate, rilasciate o tenute	Totale catture accessorie per cala Composizione per specie Applicazione delle migliori pratiche di movimentazione e rilascio in condizioni di sicurezza	Numero, taglia o peso degli esemplari, identificazione delle specie e sorte subita

Zone e attività minime che si raccomanda di monitorare con telecamere nei pescherecci con palangari (tabella 2, figura 2):

- zona di cala del palangaro (solitamente con telecamera a poppa),
- zona di salpamento del palangaro,
- ponte di lavoro in cui sono movimentate le catture,
- e zona d'acqua circostante per le specie rigettate in mare e non issate a bordo,
- le telecamere devono obbligatoriamente monitorare quanto segue: cala del palangaro, informazioni sul tipo di esca, utilizzo o meno di tecniche di mitigazione (es. cavi tori per l'allontanamento degli uccelli marini), salpamento del palangaro, tutte le specie all'amo (sia tenute che rigettate in mare), sorte subita dalle catture e taglia degli esemplari catturati,
- sulla maggior parte delle tonniere con palangari sono necessarie almeno tre telecamere per monitorare le attività di pesca e le operazioni di movimentazione delle catture: la prima deve riprendere l'operazione di posa del palangaro, la seconda deve registrare il salpamento e il caricamento delle catture a bordo e la terza, montata sul ponte di lavorazione, deve registrare le specie, le dimensioni degli esemplari e la sorte subita. È inoltre raccomandata l'installazione di una telecamera supplementare che copra la zona d'acqua circostante per monitorare le specie rigettate in mare e non issate a bordo.



C1: Stern camera



C2: Fishing deck 1



C3: Fishing deck 2



Legenda:

- Telecamera 3: catture trattenute; specie, taglia e sorte subita
- Telecamera 2: catture e rigetti; specie, taglia e sorte subita
- Telecamera 1: galleggianti, ami calati ed esche
- C1: telecamera a poppa
- C2: ponte di lavoro 1
- C3: ponte di lavoro 2

Figura 2. Esempio di sistema di monitoraggio elettronico a 3 telecamere installato su un peschereccio con palangaro che copre le principali zone delle operazioni di pesca e di movimentazione delle catture. Vista delle tre telecamere: (foto di sinistra) telecamera a poppa - posa del palangaro e informazioni su ami, galleggianti, tecniche di mitigazione ed esche; (foto in mezzo) ponte di lavoro 1 - informazioni su salpamento, catture e rigetti, identificativi delle specie, taglia e sorte subita; (foto di destra) ponte di lavoro 2 - sorte subita, taglia e identificativo delle specie catturate (fonte: Digital Observer Services).

Tabella 2 – Configurazione generale e zone/attività coperte dal sistema di monitoraggio elettronico a bordo di tonniere con palangari per specie tropicali

Zona coperta	Operazione coperta	Dati minimi da monitorare
Telecamera a poppa	Inizio e fine della cala	Posizione, data e ora
		Numero totale degli ami calati e tra i galleggianti
		Numero totale dei galleggianti calati
		Tipo di esca
		Specie utilizzata come esca
		Rapporto esche (%)
		Misure di mitigazione/inquinamento marino
Ponte di lavoro	Catture a bordo	Lunghezza e peso ³ per specie/esemplare catturato
		Condizione
		Sorte subita
		Predatore osservato
	Catture accessorie rigettate, rilasciate o tenute	Catture totali per cala e composizione di specie
Zona di lavorazione	Catture	Totale catture per cala
		Lunghezza e peso per specie/esemplare catturato
		Sesso
		Sorte subita
Zona d'acqua circostante	Inizio e fine del salpamento	Posizione, ora e data
	Stima delle catture accessorie rigettate, rilasciate o tenute	Catture totali per cala e composizione di specie
		Condizione delle specie e sorte subita

³ Stima in base al rapporto lunghezza-peso.

Sui pescherecci con lenze a canna si raccomanda di monitorare almeno la zona di pesca delle esche, la zona della cala e della pesca con lenze a canna (con telecamera a poppa) e il ponte di lavoro in cui sono movimentate le catture. A tal fine, su un peschereccio con lenze a canna tipico dell'Oceano Indiano sono necessarie almeno due o tre telecamere che coprano le zone principali dell'attività di pesca, le operazioni di movimentazione del pesce e la pesca delle esche.".
